

XVII legislatura

A.S. 1120-B:
**"Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità
2014)"**

Dicembre 2013
n. 26



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I N D I C E

PREMESSA	1
UNA ANALISI AGGREGATA	1
<i>Articolo 1</i>	<i>6</i>
Comma 5 (Anticipazioni di bilancio INPDAP)	6
Comma 7 (Finanziamento in materia di politiche ambientali)	7
Commi da 8 a 11 (Riparto ed utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione)	8
Comma 12 (Finanziamento SIN di Brindisi).....	9
Comma 16 (Progetti pilota)	9
Commi da 18 a 21 (Assunzione funzionari esperti di Fondi comunitari presso la Presidenza del Consiglio).....	9
Comma 22 (Stabilizzazione lavoratori <i>call center</i>).....	13
Comma 24 (Assunzioni Corpo Forestale).....	14
Comma 28 (Contributo all'Istituto nazionale ricerche turistiche).....	15
Comma 29 (Credito all'esportazione).....	16
Comma 30 (F-35 Lightning II-JSF)	16
Comma 32 (Terreni agricoli pubblici locati a giovani imprenditori agricoli).....	17
Comma 33 (Acquisto servizi <i>on line</i> da soggetti titolari di una partita IVA italiana)	17
Comma 36 (Regime fiscale delle imprese agricole)	18
Comma 39 (Programmi navali di interesse della Difesa)	19
Comma 43 (Istituto italiano per gli studi storici e Istituto italiano per gli studi filosofici).....	19
Comma 48 (Operatività del Fondo di garanzia)	20
Comma 49 (Monitoraggio dei comuni nella lotta all'evasione fiscale)	20
Comma 50 (Uso del contante e tracciabilità).....	20
Comma 51 (Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa).....	21
Comma 52 (Prestazione di garanzia sui finanziamenti relativi all'efficientamento energetico da parte di Cassa depositi e prestiti).....	21
Commi 54 e 55 (Confidi)	23
Commi da 56 a 59 (Associazioni temporanee di imprese).....	24
Commi 60 e 61 (Revoca contributi in caso di delocalizzazione)	25
Comma 64 (Obbligo di versamento di somme su conto corrente dedicato)	25

Comma 70 (Priorità negli interventi per migliorare l'infrastruttura viaria)	26
Comma 72 (Verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali)	26
Comma 75 (Finanziamento collegamento Termoli-San Vittore)	26
Commi 77 e 78 (Acquisto unità navali per il trasporto pubblico locale)...	27
Commi 81 e 82 (Finanziamento studio di fattibilità)	28
Commi da 83 a 85 (Rimodulazione rifinanziamento fondo per l'acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale)	28
Commi 86 e 87 (Adempimenti amministrativi relativi ad apparati di rete e a veicoli)	29
Comma 88 (Metrotramvia di Milano-Limbiante e di Venezia)	30
Comma 90 (Finanziamento rete immateriale degli interporti)	30
Comma 95 (Soppressione dell'obbligo di emettere fattura)	30
Comma 98 (Strumenti di pagamento in mobilità)	31
Comma 100 (Potenziamento delle attività in materia di attuazione delle opere pubbliche)	31
Commi da 102 a 104 (Esigenze di sicurezza Expo 2015)	31
Comma 106 (Interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria)	33
Comma 108 (Agenzie lavoro temporaneo per il settore portuale)	34
Comma 111 (Interventi finalizzati al recupero degli ecosistemi e della biodiversità)	34
Comma 114 (Progetti nella Sicilia orientale per il riciclo degli scarti degli agrumi)	35
Commi 116 e 117 (Interventi vari)	35
Comma 118 (Dissesto idrogeologico in Sardegna)	35
Comma 119 (Spesa sanitaria regione Sardegna)	36
Commi 120 e 121 (Destinazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)	37
Comma 123 (Ripristino della viabilità in Sardegna)	38
Commi 125 e 126 (Centrali termoelettriche e turbogas)	38
Comma 127 (Detrazioni per lavoro dipendente)	39
Comma 131 (Benefici familiari vittime del lavoro)	41
Comma 139 (Detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione edilizia) ..	42
Comma 148 (Trasferimento quote della Banca d'Italia)	42

Comma 149 (Non concorrenza IRES ed IRAP minori/maggiori valori contabili derivanti da previsioni contrattuali degli strumenti finanziari).....	44
Comma 151 (Affrancamento valori contabili).....	45
Comma 153 (Remunerazione sicurezza sistema elettrico)	47
Comma 154 (Termini impianti fotovoltaici)	47
Comma 155 (Incentivi energia elettrica da bioliquidi sostenibili).....	47
Comma 160 (Reddito atleti professionisti)	48
Comma 173 (Determinazione dei corrispettivi nelle somministrazione mediante distributori automatici).....	49
Comma 175 (Agevolazione lavoratori frontalieri)	50
Comma 177 e 178 (Regime IVA raccolta pubblicità <i>on line</i> e tracciabilità dei pagamenti)	50
Comma 179 (Assegnazione maggiori entrate al FISPE).....	51
Comma 182 (Utilizzo dei locali della soppressa sezione distaccata di Olbia).....	54
Comma 184 (Cassa integrazione in deroga per il settore della pesca).....	54
Comma 185 (Riforma Fondi di solidarietà)	55
Comma 186 (Ammontare integrazione contratti di solidarietà).....	56
Comma 187 (Incentivi per l'occupazione)	56
Comma 189 (Compiti Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali)	57
Comma 191 (Oneri e stanziamenti complessivi per la salvaguardia degli esodati)	57
Comma 192 (Contributo IRFA - ANMIL)	57
Commi da 194 a 198 (Ulteriori categorie ammesse ad interventi di salvaguardia pensionistica).....	57
Comma 201 (Fondo per i nuovi nati)	60
Comma 203 (Fondo emergenze umanitarie afflusso cittadini stranieri) .	61
Comma 204 (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)	62
Comma 206 (Finalità 8 per mille Stato)	62
Commi 207 e 208 (Lavoratori socialmente utili)	62
Commi da 209 a 214 (Incentivo alle assunzioni a t.i. degli L.S.U. da parte dei Comuni)	63
Comma 215 (Reinserimento lavorativo fruitori ammortizzatori sociali) .	66
Comma 216 (Carta acquisti)	66
Comma 218 (Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità).....	66

Comma 219 (Proroga contratti per la gestione di fondi strutturali europei)	66
Comma 221 (Finanziamento Gaslini di Genova)	67
Comma 222 (Assistenza sanitaria cittadini italiani all'estero)	68
Comma 224 (Fondo per la distribuzione di cibo agli indigenti)	68
Commi 226 e 228 (Ripiano sfioramento tetto spesa farmaceutica)	69
Comma 229 (<i>Screening</i> neonatali)	70
Comma 233 (Razionalizzazione Uffici periferici del Ministero della Salute)	70
Comma 234 (Centrali regionali degli acquisti).....	73
Comma 235 (Anticipazioni di liquidità alla Croce Rossa).....	73
Commi da 236 a 239 (Distribuzione gratuita di cibo agli indigenti)	74
Comma 246 (Schema di contratto di partenariato 2014/2020)	75
Comma 253 (Volontari della Pace).....	75
Comma 255 (Ricostruzione Abruzzo)	76
Comma 256 (Esclusioni di spese dal patto di stabilità interno)	77
Commi 258 e 259 (Collegi universitari e diritto allo studio).....	77
Comma 262 (Sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale)	78
Comma 263 (Flotta aerea VV.FF.).....	78
Commi 264 e 265 (Operazione “Strade Sicure”)	79
Commi 268 e 269 (Inquadramento del personale a t.d. da parte dell'Autorità Garante della privacy)	80
Comma 272 (Celebrazioni anniversario della Resistenza)	82
Comma 273 (Spese per il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea).....	83
Comma 277 (Finanziamento Polo tattile multimediale).....	84
Commi 279 e 280 (Modifica al regime di rappresentanza dei contribuenti)	85
Commi da 281 a 283 (Applicabilità del <i>transfer pricing</i> all'IRAP).....	85
Comma 285 (Adeguamento dotazione del FISPE)	87
Comma 289 (Permute di immobili al fine di ridurre la spesa per locazioni nel bilancio dello Stato).....	87
Comma 293 (Rifinanziamento Fondo produzione bieticolosaccarifera) ...	88
Commi da 299 a 301 (Destinazione di risorse alla fondazione Memoriale della Shoah di Milano).....	88
Comma 302 (Dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili)	89

Commi 304 e 305 (Ammodernamento e sviluppo dell'impiantistica sportiva)	89
Comma 313 (Normattiva).....	90
Comma 316 (Trattamento economico dei membri del Governo).....	90
Comma 317 (Trattamento di missione per attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale)	91
Comma 319 (Disposizioni in materia di metanizzazione del Mezzogiorno)	92
Comma 322 (Partecipazione del sistema delle Camere di Commercio agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica)	93
Comma 323 (Stabilizzazione del personale comandato presso la Commissione di garanzia e sciopero)	94
Comma 324 (Incentivi per alcune tipologie di imprese utilizzatrici a fini industriali di gas ed energia)	95
Comma 328 (Orchestra "I virtuosi italiani")	96
Commi 332 e 333 (Anticipazione di liquidità in favore della Società EUR S.p.A.)	96
Commi da 340 e 341 (Accertamenti medico legali per dipendenti assenti per malattia -INPS)	97
Comma 343 (Deroga all'adesione alla centrale di committenza unica)....	98
Comma 344 (Tirocinio presso gli uffici giudiziari)	99
Comma 347 (Ripartizione dei fondi per la ricostruzione nelle aree colpite da calamità).....	99
Comma 352 (Fondo nazionale integrativo per i comuni montani)	100
Comma 355 (Estensione di deroga al patto di stabilità interno).....	100
Commi da 361 a 364 (Interventi per sisma in Emilia e alluvione in Veneto)	100
Comma 375 (Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione dei contributi ai partiti politici)	103
Comma 379 (Interventi di messa in sicurezza del territorio)	104
Comma 386 (Contributo all'Orchestra del Mediterraneo)	104
Commi da 388 e 389 (Contratti di Locazione delle PA)	104
Comma 392 (Valore delle aree cedute dai Comuni)	105
Comma 395 (Direzione del grande progetto Pompei).....	106
Comma 396 (Riprogrammazione e riduzione delle spese di investimento della Difesa).....	107
Comma 402 (Modalità di pagamento delle competenze al personale delle forze di polizia e delle Forze armate)	108
Comma 403 (Rilevazione delle presenze del personale FF.PP.)	108

Commi da 410 a 412 (Liquidazione Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali)	109
Comma 416 (Finanziamento delle Autorità)	110
Comma 424 (Finanziamento formazione specifica in medicina generale).....	110
Comma 427 (Modifica articolo spending review)	111
Commi da 431 a 435 (Fondo per la riduzione della pressione fiscale) ...	112
Commi da 436 e 437 (Disposizioni in materia di <i>spending review</i>).....	116
Comma 438 (Riduzione somme alle Poste italiane per servizi offerti allo Stato)	117
Comma 440 (Commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo)	118
Comma 451 (Codice della strada)	119
Commi 458 e 459 (Soppressione assegni <i>ad personam</i> riassorbibili)	120
Comma 461 (Mobilità dei professori universitari e ricercatori)	121
Comma 463 (Dirigenti di prima fascia delle Agenzie fiscali).....	121
Comma 464 (Assunzioni Vigili del Fuoco)	122
Comma 465 (Riduzione FISPE)	124
Comma 466 (Dotazione Fondo perequazione trattamenti economici FdP e FF.AA.)	124
Comma 467 (Vincoli all'impiego delle risorse del Fondo Unico Giustizia).....	126
Commi 469 e 470 (Trattamento economico aggiuntivo dei Vigili del fuoco per infermità contratta per causa di servizio)	126
Comma 478 (Personale di Buonitalia S.p.A.)	130
Comma 483 (Perequazione automatica trattamenti pensionistici)	131
Comma 487 (Risparmi organi costituzionali, regioni e province autonome).....	132
Comma 489 (Divieto di cumulo lavoro - pensioni nelle PP.AA.).....	132
Comma 490 (Proroga indennizzi per la rottamazione delle licenze)	133
Comma 491 (Incremento aliquote contributive parasubordinati non in via esclusiva).....	133
Comma 492 (Riduzione Fondo ISPE).....	134
Commi 494 e 495 (Benefici a favore delle vittime del terrorismo)	134
Commi da 498 a 503 (Disposizioni inerenti il patto di stabilità interno delle regioni)	136
Commi 506 e 507 (Patto verticale flessibile)	137
Comma 509 (Manovrabilità dell'addizionale IRPEF regionale)	137

Comma 511 (Intese con le autonomie speciali)	138
Comma 513 (Incremento della compartecipazione all'accisa sui tabacchi della regione Friuli-Venezia Giulia).....	138
Comma 514 (Modifica allo Statuto della Regione Sardegna)	139
Comma 515 (Trasferimento o delega di funzioni statali).....	140
Comma 519 (Organismi di Indirizzo).....	141
Comma 529 (Stabilizzazione di personale a tempo determinato)	141
Comma 530 (Proroga per l'esercizio di funzioni comunali in forma associata).....	142
Comma 531 (Tavolo di lavoro per contenzioso ANAS).....	143
Comma 534 (Riduzione obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni capofila).....	143
Comma 535 (Termini per l'utilizzo degli spazi finanziari per i pagamenti di parte capitale di comuni e province)	144
Comma 536 (Deroga al patto di stabilità interno per i comuni della provincia di Olbia)	144
Comma 542 (Patto regionale verticale incentivato).....	145
Comma 549 (Inadempimento degli enti territoriali per mancato utilizzo degli spazi finanziari concessi).....	145
Comma 552 (Accantonamento delle amministrazioni locali per effetto di risultati d'esercizio negativi delle proprie partecipate)	146
Comma 556 (Affidamento dei servizi di trasporto regionale e locale)....	146
Comma 557 (Contrattazione di secondo livello)	147
Comma 559 (Società affidatarie in house e assoggettamento al patto di stabilità interno).....	147
Commi da 563 a 568 (Mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni)	147
Comma 569 (Differimento del termine per la cessione delle partecipazioni in società svolgenti attività non strettamente necessarie).....	149
Comma 571 (Procedura per l'esame delle iniziative delle Regioni nella materia della legislazione concorrente)	150
Comma 573 (Rinnovo della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali).....	150
Comma 575 (Razionalizzazione delle detrazioni per oneri).....	151
Comma 581 (Rimodulazione imposta di bollo)	151
Commi 612-615 (Regolarizzazione per mancato versamento di tributi e contributi precedentemente sospesi per Lampedusa)	152

Commi da 618 a 624 (Definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli in riscossione).....	153
Comma 629 (Disciplina CICR su interessi bancari)	154
Comma 630 (Banche di credito cooperativo)	155
Commi 631 e 632 (Campione d'Italia).....	155
Comma 649 (TARI - rifiuti speciali).....	156
Comma 672 (Soggetto passivo TASI in casi di locazione finanziaria)....	156
Comma 678 (Aliquota massima TASI per i fabbricati rurali strumentali)	157
Comma 680 (Differimento al 24 gennaio 2014 del versamento del saldo IMU 2013)	157
Commi 684 e 685 (Dichiarazione IUC)	158
Comma 688 (Termini versamento UIC)	158
Commi 689 e 691 (Affidamento di riscossione e accertamento).....	159
Commi da 707 a 711 (Modifica alla disciplina IMU per i terreni e per i fabbricati rurali ad uso strumentale)	159
Commi 723, 725, 727, da 729 a 731 (Disposizioni varie in materia di IMU, Fondo di solidarietà e TASI).....	160
Comma 728 (Esclusione di sanzioni ed interessi per insufficienti versamenti seconda rata IMU).....	161
Comma 730, lett. a) (Contributo per le unioni di comuni e i comuni istituiti a seguito di fusione)	162
Commi da 732 a 734 (Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi).....	162
Comma 735 (Limiti all'indebitamento degli enti locali).....	163
Comma 736 (Accertamento e riscossione crediti tributari inferiori a 30 euro)	164
Comma 737 (Trasferimenti gratuiti di beni tra enti dello stesso comparto)	164
Comma 740 (Riduzione FISPE)	165
Comma 747 (Dismissioni immobiliari)	165
Comma 748 (Deroghe alle convenzioni CONSIP per l'appalto di servizi di pulizie delle scuole).....	166

PREMESSA

Vengono esaminate le sole norme modificate o inserite *ex-novo* dalla Camera dei deputati, ove rilevanti per i profili finanziari di competenza.

Le rubriche dei commi hanno valore essenzialmente descrittivo.

UNA ANALISI AGGREGATA

Gli effetti delle misure contenute nel disegno di legge di stabilità, come approvate dalla Camera dei deputati, comportano nel 2014, in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, una **correzione netta** (data dalla differenza tra la variazione netta delle entrate e la variazione netta delle spese) corrispondente ad un peggioramento di circa 2,5 miliardi, pari a circa lo 0,2 per cento del PIL (cfr. tabella 1)¹. Per il biennio successivo le richiamate misure di intervento comportano un miglioramento dell'indebitamento netto della PA di circa 3,5 miliardi nel 2015 (0,2 per cento del PIL) e circa 7,3 miliardi nel 2016 (0,4 per cento del PIL).

Gli effetti in termini di fabbisogno sono analoghi a quelli sull'indebitamento netto e precisamente pari a circa -2,7 miliardi di euro nel 2014, 3,2 miliardi nel 2015 e 6,9 miliardi nel 2016.

Il disegno di legge di stabilità è stimato comportare effetti sul bilancio dello Stato, cioè in termini di saldo netto da finanziare, pari ad un peggioramento di circa 1,7 miliardi nel 2014, seguito da un miglioramento di circa 13 miliardi nel 2015 e 7,1 miliardi nel 2016.

Rispetto al disegno di legge approvato dal Senato in prima lettura, l'esame da parte della Camera ha determinato un miglioramento dell'indebitamento netto di circa 174 milioni di euro nel 2014 seguito da un peggioramento nel biennio successivo (circa 6

¹ Le analisi del presente dossier si basano sui dati contenuti nella relazione tecnica di passaggio dalla Camera al Senato allegata al disegno di legge di stabilità 2014 (A.C. 1865). Per l'approfondimento delle norme e per i connessi problemi di quantificazione, si rinvia ai commenti dei singoli articoli.

milioni di euro nel 2015 e circa 20 milioni nel 2016). Gli effetti dell'esame della Camera sul fabbisogno sono identici a quelli sull'indebitamento netto, mentre le variazioni in termini di saldo netto da finanziare sono più contenute (miglioramento di 89 milioni di euro nel 2014 seguito da un peggioramento di circa 1 milione sia nel 2015 che nel 2016).

Tabella 1.

Riepilogo effetti finanziari della manovra - Articolato e tabelle

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare	2014			2015			2016		
	DDL	A.S.	A.C.	DDL	A.S.	A.C.	DDL	A.S.	A.C.
	Governo	1120	1865	Governo	1120	1865	Governo	1120	1865
Maggiori entrate	7.221,8	8.543,5	9.189,8	16.408,3	17.272,5	17.802,0	19.651,0	20.499,9	21.038,1
Minori entrate	2.645,7	2.916,2	2.933,7	4.466,2	4.711,4	4.852,3	5.718,3	6.269,9	6.344,3
Variaz. netta entrate	4.576,1	5.627,3	6.256,1	11.942,1	12.561,1	12.949,7	13.932,7	14.230,0	14.693,8
Maggiori spese	9.450,0	10.957,2	11.882,6	11.014,5	12.415,6	13.031,1	11.836,4	12.765,7	13.273,1
- correnti	7.456,7	8.402,5	9.338,9	9.282,0	9.884,2	10.564,0	9.595,4	9.950,8	10.553,5
- conto capitale	1.993,3	2.554,7	2.543,7	1.732,5	2.531,4	2.467,1	2.241,0	2.814,9	2.719,6
Minori spese	4.210,8	4.518,1	4.902,1	12.301,1	12.683,7	12.908,4	13.810,1	14.194,2	14.234,4
- correnti	4.048,7	3.944,7	4.377,3	12.179,2	12.229,6	12.528,8	13.688,9	13.732,8	13.872,5
- conto capitale	162,0	573,4	524,9	121,9	454,1	379,6	121,2	461,4	361,9
Variaz. netta spese	5.239,2	6.439,0	6.980,4	-1.286,7	-268,1	122,7	-1.973,7	-1.428,5	-961,2
Tabelle (effetti al netto reg. cont.)	1.232,1	1.016,3	1.015,2	290,8	-123,4	-124,2	8.840,0	8.549,8	8.547,4
Effetti sul SNF*	-1.895,2	-1.828,1	-1.739,6	12.937,9	12.952,6	12.951,3	7.066,3	7.108,7	7.107,6
Fabbisogno	2014			2015			2016		
	DDL	A.S.	A.C.	DDL	A.S.	A.C.	DDL	A.S.	A.C.
	Governo	1120	1865	Governo	1120	1865	Governo	1120	1865
Maggiori entrate	6.591,8	7.775,1	8.712,4	7.380,9	8.292,4	9.100,4	10.678,9	11.576,9	12.210,8
Minori entrate	5.119,3	5.964,3	6.080,8	7.376,8	7.680,2	7.961,5	8.999,5	9.613,2	9.807,9
Variaz. netta entrate	1.472,5	1.810,8	2.631,6	4,1	612,2	1.139,0	1.679,4	1.963,7	2.403,0
Maggiori spese	6.410,2	6.958,3	7.691,8	1.221,5	2.153,4	2.659,8	1.465,4	1.979,6	2.372,4
- correnti	3.356,5	3.569,7	4.280,2	397,0	922,0	1.462,7	341,9	640,7	1.097,8
- conto capitale	3.053,8	3.388,7	3.411,7	824,5	1.231,4	1.197,1	1.123,5	1.338,9	1.274,6
Minori spese	3.131,1	3.401,1	3.487,1	5.283,5	5.410,0	5.383,2	7.478,4	7.639,6	7.610,5
- correnti	3.066,1	3.080,9	3.175,4	5.121,5	5.122,7	5.145,4	7.103,0	7.104,2	7.144,7
- conto capitale	65,0	320,2	311,7	162,0	287,3	237,8	375,3	535,3	465,8
Variaz. netta spese	3.279,2	3.557,2	4.204,7	-4.062,0	-3.256,6	-2.723,4	-6.013,0	-5.660,0	-5.238,1
Tabelle (al netto reg. cont.)	1.152,6	1.129,8	1.128,7	829,5	618,3	617,5	789,0	699,8	697,4
Effetti sul fabbisogno*	-2.959,3	-2.876,2	-2.701,8	3.236,6	3.250,5	3.244,9	6.903,4	6.923,9	6.943,7
Indebitamento netto	2014			2015			2016		
	DDL	A.S.	A.C.	DDL	A.S.	A.C.	DDL	A.S.	A.C.
	Governo	1120	1865	Governo	1120	1865	Governo	1120	1865
Maggiori entrate	6.091,8	7.275,1	8.212,4	6.880,9	7.792,4	8.600,4	10.178,9	11.076,9	11.710,8
Minori entrate	5.119,3	5.964,3	6.080,8	7.376,8	7.680,2	7.961,5	8.999,5	9.613,2	9.807,9
Variaz. netta entrate	972,5	1.310,8	2.131,6	-495,9	112,2	639,0	1.179,4	1.463,7	1.903,0
Maggiori spese	6.315,2	6.863,3	7.596,8	1.086,5	2.018,4	2.524,8	1.260,4	1.774,6	2.167,4
- correnti	3.356,5	3.569,7	4.280,2	397,0	922,0	1.462,7	341,9	640,7	1.097,8
- conto capitale	2.958,8	3.293,7	3.316,7	689,5	1.096,4	1.062,1	918,5	1.133,9	1.069,6
Minori spese	3.631,1	3.901,1	3.987,1	5.783,5	5.910,0	5.883,2	7.978,4	8.139,6	8.110,5
- correnti	3.066,1	3.080,9	3.175,4	5.121,5	5.122,7	5.145,4	7.103,0	7.104,2	7.144,7
- conto capitale	565,0	820,2	811,7	662,0	787,3	737,8	875,3	1.035,3	965,8
Variaz. netta spese	2.684,2	2.962,2	3.609,7	-4.697,0	-3.891,6	-3.358,4	-6.718,0	-6.365,0	-5.943,1
Tabelle (al netto reg. cont.)	1.003,6	980,8	979,7	694,5	483,3	482,5	634,0	544,8	542,4
Effetti sull'indebit. netto*	-2.715,3	-2.632,2	-2.457,8	3.506,6	3.520,5	3.514,9	7.263,4	7.283,9	7.303,7

* Il segno positivo indica un miglioramento del saldo.

Eventuali incongruenze nella tabella sono dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Elaborazioni su dati dell'allegato n. 3 della Relazione tecnica del ddl di stabilità 2014.

In termini di indebitamento netto, la variazione netta delle entrate (data dalla differenza tra maggiori e minori entrate) è pari a circa 2,1 miliardi di euro nel 2014, 0,6 miliardi nel 2015 e 1,9 miliardi nel 2016.

La variazione netta delle spese (differenza tra maggiori e minori spese) comporta un aumento complessivo delle spese di circa 3,6 miliardi nel 2014 imputabile per circa 1,1 miliardi alle spese in conto corrente e per circa 2,5 miliardi alle spese in conto capitale. Nel biennio successivo la manovra implica una riduzione netta delle spese pari a circa 3,4 miliardi nel 2015 e 5,9 miliardi nel 2016.

Le disposizioni del disegno di legge di stabilità contribuiscono ad una **manovra lorda** che determina un ammontare di risorse reperite per le **coperture** (maggiori entrate e minori spese), in termini di indebitamento netto, pari a circa 12,2 miliardi nel 2014, 14,5 miliardi nel 2015 e 19,8 miliardi nel 2016. Gli **interventi** (minori entrate e maggiori spese) ammontano a circa 13,7 miliardi di euro nel 2014, 10,5 miliardi nel 2015 e 12 miliardi nel 2016 (cfr. tabella 2).

Tabella 2.

Articolazione degli effetti finanziari per coperture e interventi - Articolato

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare	2014			2015			2016		
	DDL	A.S.	A.C.	DDL	A.S.	A.C.	DDL	A.S.	A.C.
	Governo	1120	1865	Governo	1120	1865	Governo	1120	1865
Maggiori entrate	7.221,8	8.543,5	9.189,8	16.408,3	17.272,5	17.802,0	19.651,0	20.499,9	21.038,1
Minori spese	4.210,8	4.518,1	4.902,1	12.301,1	12.683,7	12.908,4	13.810,1	14.194,2	14.234,4
Tot. coperture	11.432,5	13.061,6	14.091,9	28.709,4	29.956,1	30.710,4	33.461,0	34.694,1	35.272,4
Minori entrate	2.645,7	2.916,2	2.933,7	4.466,2	4.711,4	4.852,3	5.718,3	6.269,9	6.344,3
Maggiori spese	9.450,0	10.957,2	11.882,6	11.014,5	12.415,6	13.031,1	11.836,4	12.765,7	13.273,1
Tot. interventi	12.095,7	13.873,4	14.816,3	15.480,7	17.127,0	17.883,3	17.554,7	19.035,6	19.617,4
Fabbisogno	2014			2015			2016		
	DDL	A.S.	A.C.	DDL	A.S.	A.C.	DDL	A.S.	A.C.
	Governo	1120	1865	Governo	1120	1865	Governo	1120	1865
Maggiori entrate	6.591,8	7.775,1	8.712,4	7.380,9	8.292,4	9.100,4	10.678,9	11.576,9	12.210,8
Minori spese	3.131,1	3.401,1	3.487,1	5.283,5	5.410,0	5.383,2	7.478,4	7.639,6	7.610,5
Tot. coperture	9.722,9	11.176,2	12.199,5	12.664,4	13.702,4	14.483,6	18.157,3	19.216,5	19.821,3
Minori entrate	5.119,3	5.964,3	6.080,8	7.376,8	7.680,2	7.961,5	8.999,5	9.613,2	9.807,9
Maggiori spese	6.410,2	6.958,3	7.691,8	1.221,5	2.153,4	2.659,8	1.465,4	1.979,6	2.372,4
Tot. interventi	11.529,5	12.922,6	13.772,6	8.598,3	9.833,6	10.621,2	10.464,9	11.592,8	12.180,3
Indebitamento netto	2014			2015			2016		
	DDL	A.S.	A.C.	DDL	A.S.	A.C.	DDL	A.S.	A.C.
	Governo	1120	1865	Governo	1120	1865	Governo	1120	1865
Maggiori entrate	6.091,8	7.275,1	8.212,4	6.880,9	7.792,4	8.600,4	10.178,9	11.076,9	11.710,8
Minori spese	3.631,1	3.901,1	3.987,1	5.783,5	5.910,0	5.883,2	7.978,4	8.139,6	8.110,5
Tot. coperture	9.722,9	11.176,2	12.199,5	12.664,4	13.702,4	14.483,6	18.157,3	19.216,5	19.821,3
Minori entrate	5.119,3	5.964,3	6.080,8	7.376,8	7.680,2	7.961,5	8.999,5	9.613,2	9.807,9
Maggiori spese	6.315,2	6.863,3	7.596,8	1.086,5	2.018,4	2.524,8	1.260,4	1.774,6	2.167,4
Tot. interventi	11.434,5	12.827,6	13.677,6	8.463,3	9.698,6	10.486,2	10.259,9	11.387,8	11.975,3

Eventuali incongruenze nella tabella sono dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Elaborazioni su dati dell'allegato n. 3 della Relazione tecnica del ddl di stabilità 2014.

L'analisi dei principali settori di **intervento** evidenzia l'incremento della detrazione IRPEF sui redditi da lavoro dipendente (circa 1,5 miliardi nel 2014, 1,7 miliardi nel 2015 e 1,7 miliardi nel 2016), gli sgravi contributivi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (1 miliardo di euro nel 2014, 1,1 miliardi nel 2015 e 1,2 miliardi nel 2016) e di riduzione dell'IRAP sulla quota lavoro per i nuovi assunti a tempo indeterminato (circa 315 milioni nel triennio 2014-2016). Altri interventi quantitativamente rilevanti riguardano la disciplina della deducibilità fiscale delle rettifiche sui crediti nel settore bancario e assicurativo, la deducibilità del 20 per cento dell'IMU dalle imposte sui redditi delle imprese per gli immobili strumentali, la disciplina delle imposte sul patrimonio immobiliare, le detrazioni IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia, la riqualificazione energetica e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. Tra gli interventi in conto capitale, si segnala la modifica della disciplina del Patto di stabilità interno con la concessione di maggiori spazi finanziari per spese d'investimento (1

miliardo nel 2014) e per il pagamento dei debiti pregressi in conto capitale degli enti locali (500 milioni nello stesso anno).

Per quanto riguarda le **coperture**, si segnala, dal lato delle entrate, l'incremento dell'imposta di bollo per le comunicazioni relative a strumenti finanziari (circa 2,4 miliardi nel triennio), interventi di riordino e razionalizzazione delle detrazioni di imposta sui redditi (1,8 miliardi nel triennio), la riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta (10 miliardi nel biennio 2015-2016), l'applicazione dell'imposta di registro sulla cessione di contratti di *leasing* di immobili strumentali (circa 621 milioni in ciascuno degli anni del triennio).

Dal lato della spesa, le principali misure riguardano il rafforzamento del Patto di stabilità interno per le Regioni (un risparmio di 3 miliardi nel triennio), le misure in materia di pubblico impiego, le misure in materia di previdenza. Ulteriori riduzioni di spesa sono attese dalla *spending review*. Nelle more della definizione dei relativi interventi, la legge di stabilità dispone l'accantonamento delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di ciascun ministero per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni nel 2016.

Articolo 1

Comma 5

(Anticipazioni di bilancio INPDAP)

Il comma dispone che le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 1998 negli esercizi dal 1999 al 2011, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'INPDAP, si intendano effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita presso l'INPDAP ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 35.

La RT afferma, con riferimento alle anticipazioni di bilancio INPDAP, che le disposizioni non hanno effetto sui saldi di finanza pubblica in quanto trattasi di intervento meramente tecnico-contabile, che di fatto neutralizza la pregressa passività patrimoniale ex-INPDAP (circa 25,2 miliardi di euro, di cui circa 21,7 miliardi di euro per debito verso lo Stato relativi alle somme di anticipazioni di bilancio di cui alla legge n. 448 del 1998, articolo 35) confluita nell'INPS con la soppressione dell'ex-INPDAP e alimentata dalle anticipazioni effettuate all'INPDAP nel periodo fino al 2011.

L'intervento completerebbe quanto effettuato con la legge di stabilità 2012 nei rapporti tra bilancio dello Stato ed ex-gestioni INPDAP. Infatti, con l'articolo 2 della legge n. 183 del 2011, a decorrere dal gennaio 2012, è stata complessivamente ridefinita la materia dei trasferimenti alle gestioni ex-INPDAP, istituendo contestualmente la relativa gestione GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) poi confluita nella gestione GIAS dell'INPS a seguito della soppressione dell'ex-INPDAP in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011. Conseguentemente, a decorrere dal 2012, è stato ripristinato l'apporto dello Stato alla gestione CTPS (gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali). Pertanto, a decorrere dal 2012, viene assicurato il sostanziale equilibrio dei flussi annuali delle entrate e delle spese istituzionali della gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali. Inoltre - continua la RT - è stata istituita la GIAS relativa alle gestioni ex INPDAP, attribuendo quota parte delle pensioni a carico della GIAS.

In ogni caso, circa l'analisi degli equilibri gestionali degli enti previdenziali, e in particolare dell'INPS, si rileva che tale analisi non assume carattere sostanziale per quanto attiene sia gli equilibri di finanza pubblica sia la sostenibilità macroeconomica del sistema di protezione sociale, atteso che tali disavanzi sono comunque

riequilibrati attraverso trasferimenti statali e, quindi, la fiscalità generale. Infatti, la sostenibilità macroeconomica di un sistema di protezione sociale finanziato a ripartizione è legata agli aspetti normativo-istituzionali che afferiscono alla disciplina del riconoscimento delle prestazioni e non alle modalità di finanziamento delle stesse (tramite contributi previdenziali e/o tramite fiscalità generale). Per quanto concerne l'Italia, la sostenibilità macroeconomica del sistema pensionistico è tra le migliori dei paesi europei. Infatti, l'Italia presenta una variazione della spesa in rapporto al PIL in netta controtendenza rispetto a quella prevista per la maggior parte dei paesi europei, nonostante la dinamica demografica meno favorevole.

Infine, con riferimento alla specifica situazione del disavanzo INPS, la RT fa presente che lo stesso non si è generato per effetto dell'incorporazione dell'ex-INPDAP, in quanto già da tempo l'ente ha iniziato a registrare disavanzi gestionali per effetto della profonda crisi economica e, in particolare, per la significativa contrazione della dinamica delle entrate contributive. Tale disavanzo è stato contenuto solo per effetto degli elevati avanzi della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (gestione co.co.pro), che la stessa legge n. 335 del 1995 ha incorporato in ambito INPS.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare necessario acquisire conferma dal Governo – che le norme non determinino effetti di cassa per il bilancio dello Stato.

Comma 7 (Finanziamento in materia di politiche ambientali)

Il comma in esame, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che il Ministro delegato alle politiche per la coesione territoriale, d'intesa con i ministri interessati, destina quota parte delle risorse del Fondo per le politiche di coesione, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti SIN, e di altri interventi in materia di politiche ambientali.

La RT afferma che non si determinano nuovi oneri in quanto si riserva quota dello stanziamento già previsto dal presente disegno di legge di stabilità.

Al riguardo, trattandosi di ulteriore finalizzazione di risorse previste a legislazione vigente, nulla da osservare.

Commi da 8 a 11 (Riparto ed utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

I commi in esame, introdotti dalla Camera dei deputati, prevedono che, entro il 1° marzo 2014, il CIPE effettui la ripartizione programmatica tra le Amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le Amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono le azioni e gli interventi da realizzare e la relativa tempistica, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e gli eventuali costi da sostenere per la progettazione.

A seguito dell'approvazione dei programmi di intervento il CIPE provvede alla assegnazione delle risorse in via definitiva, sulla base della quale ciascuna amministrazione può avviare le attività, fermo restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali.

In sede di legge di stabilità si provvede alla rimodulazione annuale delle risorse.

Una quota del cinque per cento delle risorse del Fondo può essere destinata, nell'ambito della programmazione, ad interventi di emergenza con finalità di sviluppo, anche nel settore agricolo.

Qualora, a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo, sia necessaria la revoca delle assegnazioni finanziarie e la conseguente riprogrammazione degli interventi, si provvede ad evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.

La RT afferma che la norma definisce le modalità per la programmazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020, prevedendo, in particolare, che le Amministrazioni possano avviare le attività, fermo restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali.

La RT afferma che le disposizioni, essendo di natura procedurale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Viene previsto inoltre che nell'ambito della programmazione del FSC, una quota del 5 per cento delle relative risorse possa essere destinata ad interventi emergenziali con finalità di sviluppo. La previsione non determina effetti finanziari negativi.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 12 (Finanziamento SIN di Brindisi)

Il comma in esame prevede l'assegnazione di 25 milioni di euro, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il 2014-2020, per l'attuazione dell'Accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Brindisi. Alla predetta assegnazione si provvederà con una delibera CIPE .

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di una finalizzazione a valere sulle risorse previste dal presente disegno di legge sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Al riguardo, si segnala che la disposizione assegna risorse senza indicare l'anno o gli anni di competenza. Inoltre, andrebbe assicurato che la nuova finalizzazione non sia suscettibile di pregiudicare le ulteriori finalità da conseguire a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Comma 16 (Progetti pilota)

Il comma in esame specifica che i criteri generali per l'individuazione delle aree interne del Paese, interessate dai progetti pilota, sono definiti mediante accordo di partenariato.

La RT afferma che la disposizione, avente natura procedurale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo nulla da osservare.

Commi da 18 a 21 (Assunzione funzionari esperti di Fondi comunitari presso la Presidenza del Consiglio)

Il comma 18 prevede che per il rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza. E' stabilito che il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse

da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

Il comma 19 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 18 pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020.

Il comma 20 prevede che sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 9-*bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 9-*ter* del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 18 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

Il comma 21 stabilisce che a decorrere dall'anno 2016, al relativo onere, pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La RT afferma che ivi si prevede un piano straordinario di assunzione di personale nel limite massimo di 120 funzionari, da ripartire tra un limitato numero di Amministrazioni centrali e l'istituenda Agenzia per la coesione. Tale esigenza è rappresentata dalla Commissione europea nei documenti di programmazione strategica dei fondi 2014/2020 che pongono l'accento sulla centralità del ruolo della Pubblica Amministrazione nel contesto della politica regionale. In tale ottica, si rende necessario realizzare le condizioni idonee al proficuo e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate all'Italia dall'Unione europea a valere sui fondi strutturali, sia riguardo alla corrente programmazione 2007/2013 (per la quale occorre ancora spendere circa 28 miliardi di euro entro il 31 dicembre 2015), sia per la nuova programmazione 2014/2020, nell'ambito della quale l'Italia beneficerà di ulteriori circa 30 miliardi di euro di Fondi strutturali, a cui si aggiungeranno le corrispondenti risorse di cofinanziamento nazionale.

La rilevanza di questo tema a livello europeo è chiaramente testimoniata dal fatto che uno degli 11 obiettivi tematici che individuano, a norma dei regolamenti comunitari, le aree di intervento

dei fondi nel periodo 2014-20, è espressamente rivolto al rafforzamento della capacità amministrativa. Lo stesso Position Paper della Commissione europea sulla programmazione 2014-20 dell'Italia, sottolinea la necessità di rafforzare le capacità degli organismi coinvolti nella gestione e attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi europei, richiedendo espressamente un miglior utilizzo delle risorse di assistenza tecnica a tal fine dedicate, per rafforzare non solo le Autorità di Gestione e di Audit dei Programmi ma anche, e in maniera rilevante, le strutture responsabili della concezione, preparazione e attuazione degli interventi cofinanziati. L'assunzione di nuovi funzionari risponde efficacemente alle esigenze sopra evidenziate, in quanto consente di accrescere le competenze interne delle Amministrazioni che svolgono funzioni di coordinamento, gestione e controllo sull'utilizzo dei fondi europei, il cui contesto di riferimento è caratterizzato da una forte complessità tecnica, che richiede profili specialistici non altrimenti reperibili nell'ambito delle attuali dotazioni di personale delle Amministrazioni interessate, né nelle dotazioni di risorse umane disponibili nell'ambito del panorama degli Enti e delle società del settore pubblico allargato.

L'intervento è finanziato, per gli anni 2014 e 2015, con le risorse allocate nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi dell'Unione europea per il periodo 2014/2020, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato presso cui i funzionari presteranno servizio, nonché nell'ambito del programma Governance ed Assistenza Tecnica cofinanziato dall'Unione europea per il medesimo periodo 2014/2020. Nelle more della rendicontazione comunitaria, il Fondo di rotazione della legge n. 183 del 1987 provvede ad anticipare le somme a carico dei singoli programmi cofinanziati dall'Unione europea, sulla base delle effettive assegnazioni dei funzionari a ciascuna Amministrazione, utilizzando le proprie disponibilità di tesoreria. Le anticipazioni effettuate sono reintegrate a valere sui successivi rimborsi disposti dall'UE a fronte delle specifiche rendicontazioni. A partire dall'anno 2016, tutti gli oneri connessi al suddetto personale sono coperti mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La quantificazione dell'onere unitario annuo, stimato sulla base delle tabelle del Conto annuale del Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, derivante dall'assunzione, è pari ad euro 46.000 (lordo amministrazione) quale costo per funzionario di Area III/F3. Pertanto, nell'ipotesi di assunzione di n. 120 funzionari il costo complessivo è pari ad euro 5.520.000 annui. Tali importi comprendono il costo per stipendi (compresa tredicesima mensilità, indennità di vacanza contrattuale ed indennità di amministrazione), oneri (pensione, buonuscita e Irap) ed accessorio (lordo amministrazione).

L'analisi dettagliata delle voci di costo del personale è evidenziata nella seguente tabella:

ANNO 2014								
SPESE DEL PERSONALE								
Area funzionale	Unità di personale	Stipendio lordo dipendente Comparto Ministeri comprensivo della 13 ^a mensilità	Oneri a carico dello Stato 38,38% (pensione, buonuscita, irap)	Costo unitario Totale	Accessorio	Oneri a carico dello Stato 32,7%	Totale oneri accessorio	Oneri totale unitario
III pos.econF3	1	28.753	11.036	39.789	4.680	1.531	6.211	46.000

N. 120 funzionari Area III, p.e. F3: COSTO COMPLESSIVO ANNUO	€ 5.520.000
--	--------------------

Il prospetto repilogativo aggiornato evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
0	0	5,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

Minori spese correnti

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
0	0	0	5	5	0	5	5	0

Al riguardo, premesso che il dispositivo riproduce, nella sostanza, sia pure con alcune differenze, le norme contenute nell'articolo 10, comma 11 e seguenti, di cui al ddl iniziale di

conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, si rinvia innanzitutto alle osservazioni formulate a suo tempo nella Nota di lettura n. 15².

Per la norma in esame, quanto ai profili di copertura, si segnala *in primis* che il meccanismo di riassegnazione delle risorse comunitarie predisposto per le annualità 2014 e 2015 non appare pienamente conforme alle modalità di copertura dei nuovi oneri che sono tassativamente previste dall'articolo 17 della legge di contabilità, atteso che trattasi di copertura di un nuovo onere a carico di risorse che sono comunque già previste dalla legislazione vigente.

Sul punto, pur considerando che ai fini dell'utilizzo delle risorse comunitarie i relativi disciplinari stabiliscono che parte delle risorse stanziato, cui partecipa anche il bilancio nazionale per la quota del cofinanziamento, possano essere devolute per le finalità di monitoraggio e controllo dell'utilizzo delle medesime, si ribadisce che la legge di contabilità prescrive che nell'eventualità le risorse indicate a copertura siano affluite in tesoreria, come nel caso in esame, il reimpiego delle medesime debba accompagnarsi alla riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa da cui le stesse erano originate.

Ad ogni modo, per lo scrutinio della copertura dal 2016, andrebbe invece confermata la disponibilità del FISPE al netto delle riduzioni e adeguamenti previsti da altre norme contenute nel provvedimento in esame. Sul piano metodologico, trattandosi di autorizzazione sotto forma di tetto massimo di spesa, ed essendo le assunzioni in questione effettuabili fino ad un massimo di 120 unità, nulla da osservare.

Quanto ai profili di stretta quantificazione, andrebbe confermato che gli oneri corrispondenti alle assunzioni di cui trattasi risultino coerenti con i dati contenuti nella RT annessa al ddl di cui all'A.S. 1015 di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, nonché richieste indicazioni in merito all'impatto della misura sui saldi di finanza pubblica al netto dei previsti effetti "indotti".

Comma 22 **(Stabilizzazione lavoratori *call center*)**

Il comma concede un beneficio, in favore delle aziende operanti nel settore dei *call center* che abbiano attuato le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto previste dall'articolo 1, comma 1202, della legge n. 296 del 2006, entro il 30 settembre 2008 e abbiano lavoratori ancora in forza alla data del 31 dicembre

² Nota di lettura n. 15, pagina 68 e seguenti.

2013. Il beneficio, concesso per il 2014, è pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di 12 mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008 (tale norma definisce i criteri per la concessione degli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali, prevedendo tra le condizioni di compatibilità con i Trattati che l'intensità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili e che questi ultimi corrispondano ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione, elevati a un massimo di 24 mesi nel caso di lavoratori molto svantaggiati). Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione Europea, lo Stato italiano attiva le procedure previste dal comma 2, terzo capoverso, dell'articolo 108 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea (che rimette alla Commissione europea la verifica della compatibilità dell'aiuto con la normativa europea). L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. L'incentivo ha un importo massimo di 200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda. L'incentivo è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

La RT afferma che dalla disposizione in esame conseguono, per ciascuno degli anni 2014-2016, minori entrate contributive per 8 mln di euro annui in termini indebitamento netto e una maggiore spesa per 8 mln di euro in termini di SNF.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di stretta competenza, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento. Si osserva tuttavia che mentre l'incentivo è previsto per il solo 2014 e con una durata massima di 12 mesi, il limite di spesa si estende al 2016.

Sul punto si auspica un chiarimento.

Comma 24 (Assunzioni Corpo Forestale)

Il comma 24 prevede che al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la miglior gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124. La copertura finanziaria é assicurata dalla riduzione alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, a cui sono apportate le seguenti variazioni: 2014: -1.500; 2015: -1.500; 2016: -1.500.

La RT afferma che la disposizione autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016 per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la miglior gestione delle aree naturali protette.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1,5	1,5	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti gli elementi illustrativi del contingente di assunzioni a t.d. cui dovrà provvedere il Corpo forestale dello Stato, a partire dal previsto loro costo medio unitario, in tal modo rendendosi disponibili gli elementi informativi necessari a comprovare l'adeguatezza dello stanziamento, rispetto ai fabbisogni di spesa connessi alla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione condotti in amministrazione "diretta".

Ad ogni modo, per i profili d'impatto, andrebbero altresì fornite indicazioni in merito alla stima degli effetti sui saldi di finanza pubblica, fornendosi, a tal fine, la rappresentazione degli effetti indotti e delle percentuali adottate nel relativo calcolo.

Comma 28

(Contributo all'Istituto nazionale ricerche turistiche)

Il comma in esame concede un contributo di 2 mln di euro in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART). Al maggior onere si provvede con la riduzione al comma 251 della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica da 285 a 283 mln di euro.

La RT afferma che il contributo è concesso al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani realizzati da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di autorizzazione di spesa formulata come limite massimo.

Comma 29 (Credito all'esportazione)

Il comma in esame, nella parte modificata dalla Camera dei deputati, introduce la ulteriore finalità dell'internazionalizzazione del sistema produttivo da perseguire tramite il fondo, gestito da SIMEST, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

La RT afferma che la modifica apportata alla Camera dei Deputati concerne solo le finalità della misura, senza effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 30 (F-35 Lightning II-JSF)

Il comma in esame, nella parte modificata dalla Camera dei deputati, esclude il programma F-35 Lightning II-JSF (*Joint Strike Fighter*) dal finanziamento tramite le risorse derivanti dalle restituzioni, operate dalle imprese aeronautiche nazionali, degli incentivi ottenuti tramite la legge n. 808 del 1985 a sostegno del settore.

La RT afferma che la modifica apportata esclude il programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter) dal finanziamento tramite le risorse derivanti dalle restituzioni, operate dalle imprese aeronautiche nazionali, degli incentivi ottenuti tramite la legge n. 808 del 1985 a sostegno del settore, che il comma in esame consente di usare per finanziare nuovi programmi. La disposizione non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 32
(Terreni agricoli pubblici locati a giovani imprenditori agricoli)

La norma destina una quota minima del 20 per cento dei terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato, non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola.

La RT, dopo aver descritto la norma, afferma che da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la legislazione vigente già contempla la destinazione dei terreni *de quibus* alla locazione e riconosce il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli.

Al riguardo, si rileva che per i terreni in questione era prevista dalla normativa vigente anche la possibilità della vendita. Andrebbero quindi valutati i differenti, possibili effetti derivanti dalla modifica sul debito pubblico, da un lato, e sui tre saldi di finanza pubblica, dall'altro.

Comma 33
(Acquisto servizi *on line* da soggetti titolari di una partita IVA italiana)

Il comma in esame modifica il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA, aggiungendo l'articolo 17-*bis*; in esso è previsto che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. È inoltre disposto che gli spazi pubblicitari in argomento che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana. La disposizione si applica anche qualora l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

La RT afferma che non vi sono effetti in termini di gettito trattandosi di operazioni tra soggetti intermedi.

Al riguardo ad una prima lettura della nuova disposizione si evince che i committenti soggetti passivi IVA avranno l'obbligo di acquistare i servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line* da soli operatori titolari di partita IVA italiana; è quindi ipotizzabile che la disposizione in parola, anche se riferita a soggetti passivi IVA, potrà

generare maggior gettito IVA (anche se in parte compensato per effetto della detraibilità da parte di entrambi i soggetti passivi) ma al tempo stesso potrà avere riflessi finanziari negativi in ordine al gettito delle imposte dirette (si pensi ad esempio ai soggetti esenti per i quali l'IVA pagata si trasforma in maggior costo deducibile dalle componenti positive di reddito) nonché in relazione ai probabili incrementi dei prezzi per la collettività, con conseguente impatto economico. Andrebbe quindi fornita una stima degli effetti finanziari della disposizione (considerando il numero elevato di pubblicità e sponsorizzazioni presenti sul web).

Inoltre andrebbe verificata la compatibilità della disposizione in parola con il diritto comunitario ed i principi del mercato interno e della libertà di scambio e di insediamento; si rammenta in particolare che la direttiva 2000/31/CE (“direttiva *e-commerce*”) preclude esplicitamente agli Stati membri la facoltà di «limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro», se non per ragioni specificamente individuate e previa notifica alla Commissione.

In considerazione di quanto precede, si chiedono al Governo elementi informativi in ordine ai riflessi finanziari della disposizione, anche con riferimento a possibili ricadute in termini di contenzioso europeo.

Comma 36 (Regime fiscale delle imprese agricole)

Il presente comma, introdotto da un emendamento governativo, ripristina la possibilità³ per le società agricole e per le società esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio. A copertura dell’onere derivante da tale agevolazione, quantificato in 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si dispone la corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

La RT evidenzia che la quantificazione è quella esposta nella relazione tecnica annessa alle legge di stabilità per l’anno 2013 e che la copertura è fornita a valere sul fondo FISPE.

³ Mediante abrogazione dei commi 513 e 514 della legge del 24 dicembre 2013 n. 228 (legge di stabilità 2013) e contestuale riacquisto dell’efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle presente legge, dell’articolo 1 commi 1093 e 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 39
(Programmi navali di interesse della Difesa)

Il comma in esame, nella parte modificata dalla Camera dei deputati, prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari per l'impiego dei fondi destinati ai programmi navali di interesse della Difesa, di cui ai commi 37, e ai programmi industriali aeronautici, di cui al comma 38 primo periodo.

La RT oltre a descrivere la modifica apportata dalla Camera dei deputati, afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 43
(Istituto italiano per gli studi storici e Istituto italiano per gli studi filosofici)

Il comma in esame, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che, il CIPE, in sede di riparto del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020, assegni, entro il limite complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascun degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una finalizzazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione previste dal presente provvedimento.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'esatta coincidenza tra i profili di distribuzione temporale degli effetti finanziari per la realizzazione delle attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno (chiarendone la natura corrente o in conto capitale) e le risorse utilizzate a copertura mediante il fondo per lo sviluppo e la coesione, relativo alla programmazione nazionale 2014-2020. Sul punto si segnala che l'indice di spendibilità del fondo per lo sviluppo e la coesione, così come evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti

finanziari sui saldi di finanza pubblica, presenta in termini di fabbisogno ed indebitamento netto un rapporto che si colloca nell'intervallo da 1-5 a 1-10 rispetto al saldo netto da finanziare.

Comma 48 (Operatività del Fondo di garanzia)

Il comma in esame, nella parte modificata dalla Camera dei deputati, prevede, tra l'altro, che il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, continui ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che il fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, le cui attività e passività confluiscono nel sistema nazionale di garanzia, possa continuare ad operare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.

Comma 49 (Monitoraggio dei comuni nella lotta all'evasione fiscale)

Il comma in esame aggiunge il comma 10-*bis* all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, attribuendo ai Comuni, nell'ambito della lotta all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo del registro di anagrafe condominiale.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che l'attività di monitoraggio in esame da parte del Comune possa essere effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie presenti a legislazione vigente.

Comma 50 (Uso del contante e tracciabilità)

Il comma in esame prevede che i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative siano corrisposti obbligatoriamente in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 51 (Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)

Il nuovo comma 51, modificando l'articolo 6, comma 2 del D.L. n. 102 del 2013, interviene sulla disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito con la legge finanziaria per l'anno 2008 (art. 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007) nella parte in cui la disposizione specificava che la destinazione del fondo dovesse avere particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose. La modifica introdotta rinvia al già previsto regolamento attuativo del Fondo (art. 2, comma 480 della legge n. 444 del 2007) la possibilità di prevedere particolari forme di intervento del Fondo per le famiglie numerose, precisando nel contempo che le stesse non devono arrecare pregiudizio alla continuità dell'operatività del fondo.

La RT rappresenta che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la norma, non fornendo indicazioni in ordine alle possibili forme di intervento in favore delle famiglie numerose, non consente una valutazione *ex ante* della compatibilità dei nuovi compiti con le funzioni attualmente svolte dal Fondo e non permette la verifica della congruità della dotazione rispetto agli ambiti di intervento che risulteranno dalla disciplina attuativa.

Comma 52 (Prestazione di garanzia sui finanziamenti relativi all'efficientamento energetico da parte di Cassa depositi e prestiti)

Il comma in esame, al fine di rispettare gli impegni comunitari relativi all'incremento dell'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, autorizza Cassa Depositi e Prestiti a prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o attraverso il ricorso a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma.

In caso di escussione della garanzia, si prevede che l'Agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno - sulla base dei dati comunicati dalla Cassa Depositi e Prestiti - provvede a trattenere, per i comuni interessati, le relative somme all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa

tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore riscossa tramite modello F24.

Le somme trattenute dall'Agenzia delle entrate sono assegnate a Cassa Depositi e Prestiti ai sensi di quanto già previsto nella disciplina sulle anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento dei propri debiti commerciali, di cui all'articolo 1, commi 11-13, del D.L. n. 35 del 2013.

Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità attuative della disposizione.

Infine, si dispone che agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma in esame si faccia fronte a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di Convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dalle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto diretta a prevedere la concessione di garanzie da parte di Cassa Depositi e Prestiti su finanziamenti erogati a partner privati degli enti locali o a società private appositamente costituite nell'ambito di interventi di efficientamento energetico, senza determinare una modifica degli obblighi dell'ente locale in termini di corrispettivi dovuti.

Al riguardo, si osserva che la procedura per l'eventuale recupero delle somme da assegnare a Cassa Depositi e Prestiti per effetto dell'escussione delle garanzie è prevista per i soli comuni e le province mentre la norma, relativamente alla prestazione della garanzia sui finanziamenti, sembra riferirsi alle amministrazioni pubbliche in genere. Sul punto appare opportuno un chiarimento del Governo.

Inoltre, andrebbero quantificati gli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma indicando anche una forma di copertura finanziaria certa. Infatti, la disposizione con riferimento agli eventuali maggiori oneri indica una copertura eventuale a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni, la cui obbligatorietà non sembra evincersi dal dettato normativo. Allo stesso modo, la previsione del ricorso alle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020, senza l'indicazione di un limite preciso, oltre a rendere indefinito l'importo della copertura, sembra configurarsi come una forma di copertura a valere sul bilancio.

Commi 54 e 55 (Confidi)

I commi in esame attribuiscono ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico la definizione di misure finalizzate a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione delle misure in esame si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, nei limiti dell'importo di 225 mln di euro. Le citate disponibilità possono essere incrementate dalle Regioni, dagli enti pubblici, dalle Camere di commercio, in base ad apposite convenzioni, nonché da risorse derivanti dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.

Inoltre, si stabilisce che una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge n. 580 del 1993. Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme in esame. La presente misura non comporta effetti in aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993.

La RT afferma che la disposizione in materia di confidi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto all'attuazione delle misure si provvede a valere sulle risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di 225 milioni di euro.

Tali risorse possono essere eventualmente integrate da risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze nonché da risorse derivanti dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014- 2020.

Con riferimento al contributo delle Camere di commercio la RT afferma che la misura, non comportando effetti in aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale, risulta compatibile sia con l'ammontare complessivo incassato annualmente dal sistema camerale, sia con il volume dei trasferimenti annui che il

sistema camerale eroga in relazione a politiche di sviluppo delle economie locali.

Al riguardo, con riferimento al comma 54, andrebbe chiarito se l'utilizzo delle risorse, nei limiti di 225 mln di euro del Fondo di garanzia per le PMI, per l'attuazione delle misure recate dalla norma, sia compatibile con le destinazioni previste a legislazione vigente dal Fondo di garanzia per le PMI e non possa pregiudicarne le relative finalizzazioni.

Inoltre, al fine di dare certezza al dettato normativo, appare opportuno indicare se le misure recate dalla norma e l'utilizzo delle relative risorse individuate allo scopo siano relative a un periodo temporale circoscritto o decorrano da una data prestabilita.

Relativamente al comma 55 e all'onere in capo alle Camere di commercio si rammenta che il comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 196 del 2009 prevede espressamente che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

Sul punto occorre acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Commi da 56 a 59 (Associazioni temporanee di imprese)

Il comma 56 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.

Il comma 57 individua gli ambiti di intervento cui destinare le risorse del fondo da erogare ai beneficiari, che operano in collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico.

I commi 58 e 59 recano disposizioni meramente procedurali attinenti ai precedenti commi.

La RT si limita ad illustrare le disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa.

Commi 60 e 61
(Revoca contributi in caso di delocalizzazione)

I commi dispongono che per i contributi erogati a decorrere dal 2014, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a un Paese non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, secondo modalità e tempi definiti dai soggetti erogatori.

La RT afferma che in via prudenziale non sono stimati effetti dalle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 64
(Obbligo di versamento di somme su conto corrente dedicato)

La norma, nella parte modificata dalla Camera dei deputati, sopprime il riferimento agli importi inferiori a 100.000 euro ai fini dell'esenzione, per il notaio o altro pubblico ufficiale, dall'obbligo di versamento di somme su conto corrente dedicato.

Ne deriva che tale obbligo riguarderà tutte le somme ricevute da tali soggetti a titolo di onorari, diritti, rimborsi, somme per pagamento di imposte e diritti nonché corrisposte a titolo di prezzo per ricevimento ed autenticazione di contratti di trasferimento di immobili.

L'unica eccezione riguarda la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; in tal caso, il versamento sul conto corrente dedicato avverrà contestualmente al rilascio della quietanza.

La RT non considera la modifica introdotta.

Al riguardo, si segnala che la modifica introdotta sembra accentuare l'eventuale rischio inerente l'insorgenza di possibili contenziosi con i soggetti legittimati a detenere le somme che la norma obbliga a versare sul conto corrente dedicato, con la mancata corresponsione degli interessi maturati su detti importi.

Comma 70
(Priorità negli interventi per migliorare l'infrastruttura viaria)

Il comma in esame specifica che le risorse da destinare all'attuazione degli interventi per incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria, che rientrano tra gli ulteriori interventi finanziabili nell'ambito del programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.A., sono assegnate con priorità alle opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica, trattandosi di una finalizzazione nell'ambito di risorse già previste.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 72
(Verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali)

La disposizione, sostituisce il comma 9 dell'art. 176 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevedendo che la verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari, effettuata dal soggetto aggiudicatore, avvenga non più periodicamente (come dispone il testo vigente), ma prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori.

Viene altresì previsto che, qualora il contraente generale sia inadempiente, l'applicazione delle detrazioni sui successivi pagamenti e delle sanzioni da parte del soggetto aggiudicatore non sia più facoltativa, ma obbligatoria.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non determina effetti per la finanza pubblica, in quanto attiene alla sfera della regolamentazione dei rapporti contrattuali fra le parti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 75
(Finanziamento collegamento Termoli-San Vittore)

La norma prevede che la quota di risorse della delibera CIPE n. 62 del 2011 per il collegamento "Termoli-San Vittore, opera inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche, venga ripristinata utilizzando le risorse del cosiddetto Fondo revoche (art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, modificato dall'art. 1, comma 48 del presente provvedimento), fermo restando quanto stabilito all'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013.

La RT afferma che la disposizione prevede che le risorse rivenienti dalle revoche che saranno disposte ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 98 del 2011 sono destinate prioritariamente al finanziamento del collegamento Termoli-San Vittore. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi trattandosi di una finalizzazione nell'ambito di risorse già previste a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbero chiariti i riflessi finanziari della disposizione sui saldi di finanza pubblica, atteso che si ripristinano risorse di una opera inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche e finanziata dalle risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2010 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, per le quali non sia stato emanato il decreto interministeriale e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

Commi 77 e 78

(Acquisto unità navali per il trasporto pubblico locale)

La disposizione, stanziando tre milioni di euro per il 2014 per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima nell'area dello stretto di Messina, nonché, nella medesima area, per il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e l'introduzione di agevolazioni tariffarie.

Inoltre, si autorizza la spesa di 5,4 milioni di euro per il 2014, alla cui copertura si provvede mediante riduzione del finanziamento alla regione Sardegna concesso dall'articolo 19-ter, comma 16, lettera c) del decreto-legge n. 135 del 2009, per le convenzioni con le società di navigazione marittima.

La RT, relativamente alla copertura, ricorda che l'art. 1, comma 311, della legge di stabilità 2013 ha autorizzato la corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie a garantire la continuità territoriale assicurando i servizi di collegamento marittimo fra le predette regioni e le relative isole minori fino alla data del 30 giugno 2013. Tale proroga era finalizzata al mantenimento delle sovvenzioni statali nelle more della conclusione dei processi di privatizzazione, di competenza delle citate Regioni, delle compagnie di navigazione alle stesse trasferite a titolo gratuito dalla legge 166/2009, che avrebbe dovuto concludersi alla data del 30 luglio 2012. Attualmente risulta che mentre le Regioni Campania e Lazio hanno concluso la procedura di privatizzazione e si accingono a stipulare i relativi contratti di servizio, la Regione Sardegna non ha

mai avviato il summenzionato procedimento di privatizzazione. Per cui una quota pari a 5,4 milioni per l'anno 2014 (iscritti sul capitolo MIT n. 1960), nell'ambito dei 13,68 milioni di euro, che l'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge n. 135 del 2009 mette a disposizione della Regione Sardegna, è destinata alla copertura della norma.

Al riguardo, al fine di verificare la sostenibilità e praticabilità della riduzione del finanziamento in esame, andrebbe assicurato che la regione Sardegna non ha alcun margine per procedere alla privatizzazione della compagnia di navigazione.

Commi 81 e 82 (Finanziamento studio di fattibilità)

I commi in esame stanziavano 200.000 euro per il 2014 per la realizzazione di uno studio di fattibilità sull'offerta trasportistica nell'area dello Stretto di Messina, in considerazione della sospensione del progetto del ponte sullo Stretto e per migliorare i collegamenti marittimi, ferroviari e stradali. Lo studio dovrà essere realizzato entro il 30 settembre 2014. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità per la predisposizione del piano.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi da 83 a 85 (Rimodulazione rifinanziamento fondo per l'acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale)

La norma, nella parte modificata dalla Camera dei deputati, rimodula l'importo e la destinazione del rifinanziamento del fondo per l'acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale. In particolare, si attribuisce il finanziamento complessivo di 300 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per il 2015 e 2016 all'acquisto indistinto di materiale su gomma o su ferro, inserendo inoltre la possibilità di finanziare anche l'acquisto di vaporette e *ferry boat*.

Inoltre, si dispone che entro il 31 marzo 2014 siano definiti i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché i criteri di aggiornamento e applicazione degli stessi. Ai fini della determinazione dei costi standard occorrerà tener conto, tra l'altro, di un ragionevole margine di utile.

Infine, si stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 una quota crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi.

La RT afferma che la norma è tesa a introdurre un meccanismo di efficientamento con abbattimento dei costi a parità di servizi resi ai cittadini - innalzando così il volume complessivo dei servizi resi a livello nazionale. La disposizione permette, inoltre, il superamento della spesa storica, consentendo un riequilibrio nella distribuzione delle risorse fra le Regioni. Pertanto, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che uno dei criteri di determinazione dei costi standard sarà la considerazione di un ragionevole margine di utile e che le risorse statali per il trasporto pubblico saranno ripartite a decorrere dall'anno 2014 in misura crescente in base al costo standard di produzione dei servizi, andrebbe chiarito se la nuova modalità di riparto non possa determinare un incremento delle risorse statali per il trasporto pubblico locale. Inoltre, si segnala la genericità e indeterminatezza del termine ragionevole che potrebbe portare a risultati differenti nella determinazione dei costi standard a seconda di come venga interpretato e inteso.

Inoltre, si stabilisce che la nuova distribuzione delle risorse si implementerà in maniera graduale senza specificare l'arco temporale entro cui la stessa si concluderà. Tale elemento di incertezza, unitamente alla circostanza che la distribuzione in base ai costi standard coesisterà con altre metodologie di riparto, potrebbe creare pressioni da parte delle regioni penalizzate dai costi standard a richiedere maggiori risorse statali con le altre modalità di riparto e causare un possibile aumento delle risorse statali complessivamente destinate al trasporto pubblico locale.

Commi 86 e 87

(Adempimenti amministrativi relativi ad apparati di rete e a veicoli)

La disposizione in esame dispone che l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 100 mWatt, e da una potenza massima al connettore di antenna, in *downlink*, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 2001.

Inoltre, si prevede che la possibilità di avvalersi della procedura semplificata per le modifiche delle caratteristiche tecniche dei veicoli conseguenti alla loro trasformazione in veicoli elettrici possa essere utilizzata per tutti i veicoli della categoria M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi

almeno quattro ruote) e non solo per quelli della categoria M1 (veicoli a motore destinati al trasporto di non più di otto persone).

La RT afferma che le disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che l'esclusione delle comunicazioni all'ente locale e agli organismi competenti non determinino il venir meno di entrate o eventuali diritti collegate alla predette comunicazioni.

Comma 88 (Metrotramvia di Milano-Limbiate e di Venezia)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, prevede tra le opere finanziabili anche la Metrotramvia di Milano-Limbiate e la Metrotramvia di Venezia.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi trattandosi di diverso utilizzo di risorse già previste a legislazioni vigenti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 90 (Finanziamento rete immateriale degli interporti)

La norma incrementa di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l'autorizzazione di spesa per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale. Si esclude espressamente l'obbligo di cofinanziamento da parte di UIRNet Spa, soggetto attuatore della piattaforma. UIRNet Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipuleranno una convenzione per l'utilizzo delle risorse. Si consente a UIRNet di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto per il definitivo completamento della piattaforma e la sua gestione.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 95 (Soppressione dell'obbligo di emettere fattura)

Il comma in esame, attraverso una modifica dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, sopprime l'obbligo di emettere la fattura entro la fine del

mese di svolgimento delle prestazioni per il pagamento dei corrispettivi dei contratti di autotrasporto merci su strada.

La RT afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di disposizioni in materia di pagamenti per transazioni commerciali.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 98 (Strumenti di pagamento in mobilità)

Il comma consente il pagamento attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico, dei servizi di parcheggio, *bike sharing*, accesso ad aree a traffico limitato e analoghi sistemi di mobilità e trasporto.

La RT afferma che dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 100 (Potenziamento delle attività in materia di attuazione delle opere pubbliche)

La norma incrementa di 200.000 euro annui l'autorizzazione di spesa per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio in materia di attuazione delle opere pubbliche, di cui al comma 481, articolo 1, della legge n. 296 del 2006.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che trattasi di tetto di spesa.

Commi da 102 a 104 (Esigenze di sicurezza Expo 2015)

Il comma 102 prevede che allo scopo di fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expò Milano 2015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, il dispositivo autorizza la spesa di 38 milioni per il 2014, di cui 34 milioni in conto capitale, e 88 milioni di euro per il 2015. Per le medesime finalità in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 9 milioni per il 2014, di cui 6 milioni in conto capitale, e di 12 milioni per il 2015.

Inoltre, al comma 103 si stabilisce che al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per il 2014 l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi è incrementato, oltre a quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per il 2014, di euro 100 milioni. In relazione alle somme di cui alla presente disposizione non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 *-bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Alla copertura dei predetti oneri, prevista al comma 104, si provvede:

- quanto a 107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 (Fondo ISPE);
- quanto a 10 milioni per il 2014 mediante utilizzo della tabella B;
- quanto a 30 mln per il 2014 con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 25.

Le ultime due voci riguardano le spese in conto capitale.

La RT precisa, con riguardo al comma 102, che le risorse sono destinate, per la parte corrente, per gli oneri relativi al lavoro straordinario per garantire un aumento del dispositivo di soccorso ordinario e specialistico e per la gestione dei mezzi di soccorso, del materiale e delle attrezzature tecniche nonché per gli oneri logistici e per la gestione della rete di telecomunicazione e per i sistemi informatici. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, le risorse sono destinate all'acquisto, da effettuarsi nel 2014, di mezzi operativi nonché ad attrezzature NBCR per decontaminazione e laboratori, sistemi di telecomunicazione ed apparati hardware.

Con riferimento al comma 102, la RT ribadisce il contenuto della disposizione.

Sul comma 104 prevede, ai fini della parziale copertura degli oneri recati dai commi 102 e 103, la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 107 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per il 2015.

Ai fini della restante copertura dei suddetti commi, le risorse sono reperite quanto a 10 milioni di euro per il 2014, mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno della tabella B (capitale); quanto a 30 milioni di euro per il 2014, con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 25 del disegno di legge in esame, destinata ad interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
4	88	0	4	88	0	4	88	0
3	12	0	3	12	0	3	12	0
100	0	0	51	0	0	51	0	0

Maggiori spese conto capitale

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
34	0	0	34	0	0	34	0	0
6	0	0	6	0	0	6	0	0

Il prospetto evidenzia altresì nell'ambito delle riduzioni del FISPE quelle relative al comma 104.

Al riguardo, trattandosi di autorizzazioni di spesa predisposte sotto forma di limite massimo, parte aventi natura economica in conto corrente e parte in conto capitale, occorrerebbe innanzitutto acquisire dati più dettagliati in merito alle specifiche finalità di spesa, anche al fine di consentire lo scrutinio degli effetti indicati sui saldi di finanza pubblica per il biennio 2014-2015.

Nel contempo, per quanto in particolare concerne la copertura finanziaria disposta a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, andrebbe confermata la capienza delle relative risorse alla luce delle variazioni apportate alla sua dotazione dalla legge di stabilità, tenendo conto anche delle risorse devolute al medesimo fondo dal comma 179 del provvedimento in esame e degli utilizzi disposti a copertura di altre norme contenute nel provvedimento in esame.

Comma 106

(Interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria)

Il comma in esame, nella parte modificata dalla Camera dei deputati, prevede che quota parte delle risorse aggiuntive per le infrastrutture che devono essere destinate ai beni culturali, di cui all'art. 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002, pari a 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli interventi saranno individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al DPCM 6 giugno 2013.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi, operando nell'ambito di risorse già previste a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 108 (Agenzie lavoro temporaneo per il settore portuale)

Il presente comma prevede che, qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo per le attività portuali di carico e scarico di merci, versì in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonché alla formazione dei lavoratori e all'incentivazione al pensionamento. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione di almeno il 5 per cento all'anno della manodopera impiegata. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, al fine di assicurare l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe, da un lato, estesa la clausola di non onerosità all'intero comparto delle PP.AA. e, dall'altro, chiarito che i contributi in questione non possono essere considerati elementi di costo deducibili dal reddito imponibile.

Comma 111 (Interventi finalizzati al recupero degli ecosistemi e della biodiversità)

Il comma in esame, modificato dalla Camera dei deputati, precisa che le risorse disponibili in applicazione di tale comma devono essere prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità.

La RT descrive la modifica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 114
(Progetti nella Sicilia orientale per il riciclo degli scarti degli agrumi)

Il comma autorizza la spesa di 2 mln di euro per il 2014 per progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

La RT illustra il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 116 e 117
(Interventi vari)

I commi in esame prevedono l'inserimento dell'area marina delle Grotte di Ripalta-Torre Calderina nonché di quella di Capo Milazzo nell'ambito delle aree in cui possono essere istituiti parchi marini o riserve marine indicate dall'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), autorizzando una spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Inoltre:

- si incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge n. 979 del 1982 di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 1.300.000 euro per il 2016 per l'istituzione delle aree marine protette della Costa del Monte Conero e di Capo Testa - Punta Falcone, nonché per potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine già istituite;
- si incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 93 del 2001 di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per l'istituzione di nuove aree marine protette.
- si incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 99 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette

La RT descrive la norma.

Al riguardo, trattandosi di un tetto di spesa, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 118
(Dissesto idrogeologico in Sardegna)

Il comma in esame, modificato dalla Camera dei deputati, dispone che il piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio, predisposto dal Presidente della regione e dal Commissario straordinario per il dissesto

idrogeologico, preveda interventi volti alla delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone classificate R3 (aree a rischio elevato) ed R4 (aree a rischio molto elevato) , sulla base di quanto stabilito nei piani di assetto idrogeologico, o comunque a rischio idrogeologico. Si prevede, inoltre, che gli edifici adibiti per finalità abitative o per lo svolgimento di attività produttive, possano beneficiare dei fondi per la ricostruzione solo nel caso in cui siano ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico come R1 (aree a rischio moderato) o R2 (aree a rischio medio) a condizione che siano realizzati interventi di messa in sicurezza. Si precisa che gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e che gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione.

Inoltre, viene eliminato il limite massimo di 27,6 mln in relazione all'ammontare di risorse utilizzabili in favore della regione Sardegna a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto e si specifica che non si considerano a tal fine i fondi di provenienza dal bilancio della Regione Sardegna.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione, di natura procedimentale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica. Inoltre, la disposizione è volta a definire il perimetro finanziario delle risorse disponibili da destinare agli eventi emergenziali del novembre 2013 in Sardegna.

Al riguardo, con riferimento all'eliminazione del limite all'utilizzo delle risorse sulla contabilità speciale, andrebbe chiarito se la disposizione risulti compatibile con gli altri interventi finanziati tramite la predetta contabilità speciale e non determini la necessità di rifinanziare la contabilità speciale per far fronte a tutte le finalizzazioni previste.

Comma 119 (Spesa sanitaria regione Sardegna)

Il comma dispone che, a seguito dei gravi eventi alluvionali del novembre 2013, la regione Sardegna possa conseguire gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012 (riduzione della spesa per acquisto di prestazioni da operatori privati, rispetto al valore registrato a consuntivo nel 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dal 2014) su altre aree della spesa sanitaria.

La RT precisa che la disposizione è finalizzata a consentire alla regione la possibilità di rimodulare le misure di contenimento della spesa introdotte dall'articolo 15, comma 14, del citato decreto-legge n. 95, garantendo comunque, tramite appositi interventi su altre aree di spesa sanitaria, il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti

dalla norma citata. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in ordine alla fattibilità da parte della regione Sardegna di ulteriori interventi di contenimento della spesa, finanziariamente equivalenti, in altri settori della spesa sanitaria, atteso che misure restrittive sono già previste anche in relazione alla remunerazione delle funzioni svolte dai privati accreditati, alla riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, alla farmaceutica convenzionata e ospedaliera.

Si ricorda infine che la regione è in piano di rientro, il che impone un'ulteriore approfondimento in ordine all'opportunità della misura in esame.

Commi 120 e 121 (Destinazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

I commi in esame prevedono, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione:

- la destinazione di 50 milioni per il 2014 ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009 nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti nel quadro della programmazione 2007-2013;
- l'assegnazione, per le medesime finalità, con delibera del CIPE di 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020.

Il CIPE stabilisce le procedure per la concessione dei contributi.

La RT afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di finalizzazione a valere su risorse già previste a legislazione vigente o su risorse previste dal presente disegno di legge.

Al riguardo, andrebbe chiarita la compatibilità delle finalizzazioni recate dalla disposizione con gli altri interventi previsti a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Inoltre, andrebbe confermato che l'andamento della spesa in termini di fabbisogno ed indebitamento netto connessa agli interventi in esame sia in linea con quello assegnato alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione utilizzate a copertura.

Comma 123 (Ripristino della viabilità in Sardegna)

Il comma è finalizzato al ripristino della viabilità interrotta o danneggiata dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Sardegna nel mese di novembre 2013 mediante l'utilizzo in via di anticipazione delle risorse del "Programma ponti, viadotti e gallerie" di cui all'art. 18, comma 10, del decreto-legge n. 69 del 2013. Si precisa che gli interventi dovranno riguardare sia la viabilità statale che provinciale e che il Presidente dell'ANAS è nominato Commissario delegato per gli interventi di ripristino della citata viabilità.

La RT non attribuisce alla disposizione effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, circa l'utilizzo, in via di anticipazione, delle risorse autorizzate per il programma di manutenzione straordinaria della rete stradale gestita da ANAS, andrebbero chiarite le modalità e i tempi del rimborso ad ANAS delle anticipazioni concesse e il soggetto in capo al quale pesa l'onere in esame, provvedendo eventualmente a predisporre le coperture finanziarie idonee.

Commi 125 e 126 (Centrali termoelettriche e turbogas)

I commi in esame, modificati dalla Camera dei deputati, sono finalizzati ad escludere le centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW, dall'obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione. In particolare, il comma 74 delimita il campo di applicazione alle "fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002", mentre il successivo comma 75 esclude l'applicabilità (per le fattispecie di cui al comma 74) dell'art. 15 della legge n. 393 del 1975, che ha imposto all'Enel di corrispondere gli oneri di urbanizzazione nonché dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) che impone un obbligo generale di corrispondere i predetti oneri di urbanizzazione.

Il nuovo comma 125 conferma il testo originario, facendo tuttavia salvo quanto stabilito dal comma 126. Quest'ultimo, nel confermare le disposizioni sopra citate, che consentono di non corrispondere gli oneri di urbanizzazione per le centrali sopra dette, autorizza una soluzione transattiva del contenzioso pendente in materia anche in deroga alle citate norme.

La RT afferma che, al fine di favorire la certezza dei rapporti giuridici si consente ai Comuni e agli operatori che sono tenuti a pagare ai Comuni gli oneri di urbanizzazione secondaria per la costruzione di centrali elettriche, la facoltà di stipulare delle convenzioni con finalità transattive per risolvere contenziosi in atto in materia di applicazione dell'articolo 16 del DPR n. 380 del 2001

concernente il contributo dovuto dai predetti operatori per il permesso di costruire.

Avendo carattere interpretativo, alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala che la norma sembra suscettibile di determinare un minor gettito per gli enti locali interessati per effetto del possibile venir meno della corresponsione dei contributi per oneri di urbanizzazione e di contributo di urbanizzazione. Inoltre, si aggiunge che le modifiche introdotte alla Camera dei deputati, consentendo di addivenire a soluzioni transattive relativamente al contenzioso pendente, potrebbero determinare accordi che potenzialmente sono suscettibili di determinare perdite di gettito per gli enti locali interessati.

Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo, chiarendo se la disposizione sia soggetta ad una interpretazione normativa, nonché ad un utilizzo tale da determinare possibili effetti negativi sui bilanci degli enti locali interessati.

Comma 127 (Detrazioni per lavoro dipendente)

Il comma in esame modula nuovamente le detrazioni per lavoro dipendente che avevano già subito modifiche, durante l'esame presso il Senato, rispetto al testo originario. In particolare si rideterminano le detrazioni sia con riferimento alle fasce di reddito cui si applicano, sia relativamente agli importi. Specificamente:

- l'importo della detrazione spettante per redditi superiori a 8.000 euro, ma non superiori a 28.000 euro (in luogo degli originari 35.000) è rideterminato in 978 euro (anziché gli originari 669 euro), aumentato del prodotto tra 902 euro (prima 1.211 euro) e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 (e non più 35.000 euro) diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro (in precedenza 27.000 euro) (lettera *b*) del comma 76 in esame, che incide sulla lettera *b*) dell'articolo 13, comma 1 del T.U.I.R);
- l'importo della detrazione per redditi superiori a 28.000 euro (in luogo di 35.000 euro), ma non a 55.000 euro è pari a 978 euro (prima 669 euro), per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 (in luogo di 20.000 euro) (lettera *c*) del comma 76 in esame, che incide sulla lettera *c*) dell'articolo 13, comma 1 del T.U.I.R).

Infine abroga il vigente comma 2 del citato articolo 13 del TUIR 917/1986, concernente la c.d. microdetrazioni riconosciute a scaglioni per i redditi da 23.000 euro a 28.000 euro.

La RT riassume la rimodulazione delle detrazioni in apposita tabella come segue:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 28.000	$978+(1.880-978)*[1-(\text{rdt}-8.000)/(28.000-8.000)]$
Oltre 28.000 fino a 55.000	$978*[1-(\text{rdt}-28.000)/(55.000-28.000)]$
Oltre 55.000	0

Riferisce quindi dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 13 del TUIR, che disponeva detrazioni aggiuntive per reddito complessivo compreso tra 23.000 e 28.000 euro.

Raffronta le detrazioni previste a legislazione vigente come segue:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.840
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.338+(1.840-1.338)*[1-(\text{rdt}-8.000)/(15.000-8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.338*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

Dopo aver ricordato che l'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di micro simulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012, in base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -1.688,7 milioni di euro a decorrere dal 2014. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -33,1 e -9,1 milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2014, stima i seguenti effetti finanziari di cassa (in milioni di euro):

	2014	2015	2016
IRPEF	-1548,1	-1.688,7	-1.688,7
Addizionale regionale	0	-33,1	-33,1
Addizionale comunale	0	-11,8	-9,1
Totale	-1.548,1	-1.733,6	-1.730,9

Al riguardo si evidenzia che il modello di microsimulazione consente di ottenere, in questa situazione, la stima, più attendibile della perdita di gettito rispetto a qualunque altra metodologia di quantificazione del minor gettito vista la complessità e la

interconnessione delle variabili utilizzate nel calcolo delle detrazioni in argomento.

Rispetto alla stima operata in relazione al testo originario del DDL per gli anni 2014, 2015 2016, in termini di cassa, pari rispettivamente a -1.560,9, -1.734,0, -1.732,1 (milioni di euro) si registrano variazioni nel complesso poco significative in termini di perdita di gettito rispetto agli effetti determinati dal testo originario.

In linea generale, si ripropongono le considerazioni già espresse nella nota n. 20 del Servizio del Bilancio, evidenziando la necessità che si esplicitino le ragioni per le quali la RT quantifica la perdita di gettito a titolo di IRPEF per l'anno 2014 in 1.548,1 mln di euro così come le motivazioni che hanno indotto a ritenere nulla la perdita di gettito a titolo di addizionali regionale e comunale per l'anno 2014. Infatti, per tale ultimo caso si dovrebbe quantificare il minor gettito derivante dalle minori addizionali pagate, entro l'anno 2014, almeno da parte di quei soggetti che cessano entro l'anno (il 2014) il loro rapporto di lavoro e per i quali viene effettuato immediatamente il conguaglio a titolo di IRPEF, addizionali regionale e comunale.

Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo.

Comma 131 (Benefici familiari vittime del lavoro)

Il comma prevede che i benefici a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge n. 296 del 2006) vengano erogati a favore del coniuge superstite e dei figli, o, in mancanza, degli ascendenti, genitori adottanti se viventi a carico del defunto, fratelli o sorelle se conviventi).

La RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto lo stanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è fissato per via legislativa e pertanto nel caso di ampliamento della platea di beneficiari non deriva alcun onere aggiuntivo, conseguendone una riduzione del beneficio unitario.

Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce del fatto che la disposizione non innova rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, limitandosi ad operare una rilegificazione di quanto già disposto, in merito ai superstiti beneficiari, dal DM 19 novembre 2008.

Comma 139 **(Detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione edilizia)**

Il primo periodo del comma 139 precisa che l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita degli immobili, di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, decorre dall'entrata in vigore del decreto di adeguamento delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 12 del medesimo articolo 6 sopra citato.

L'ultimo periodo del comma in esame specifica che le agevolazioni sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione non possono essere superiori alle spese sostenute per la ristrutturazione stessa.

Le disposizioni non sono corredate di **RT**.

Al riguardo, per quello che concerne il limite alle somme agevolabili in relazione all'arredamento degli immobili ristrutturati, si rileva che si tratta di un contenimento di un possibile onere.

Comma 148 **(Trasferimento quote della Banca d'Italia)**

Il presente comma, introdotto con emendamento governativo, specifica la disciplina concernente la riclassificazione contabile delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, operata dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge del 30 novembre 2013, n. 133⁴, il cui ddl di conversione è attualmente all'esame del Parlamento.

In particolare, la norma riferisce alla riclassificazione l'applicazione dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, qualunque sia la categoria di provenienza. Ciò comporta che nel passaggio da immobilizzazioni finanziarie ad attività detenute per la negoziazione - che implica il transito ad un diverso regime fiscale dello strumento riclassificato - il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria assume rilievo fiscale; quindi la differenza tra il nuovo valore ed il valore fiscale precedentemente riconosciuto sarà considerato secondo la disciplina tributaria applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione⁵. Inoltre la stessa rileva anche ai fini di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 87 del TUIR (plusvalenze esenti, c.d. regime pex) ed alla lettera *c*) del comma 1-*bis* dell'articolo 110 TUIR (caso particolare di riduzione dal costo degli utili percepiti durante il periodo di possesso per gli strumenti finanziari detenuti per un periodo inferiore a quello richiesto per i titoli aventi caratteristiche pex).

⁴ Il comma richiamato prevede che i partecipanti al capitale della Banca d'Italia trasferiscono le quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per al negoziazione, ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza.

⁵ Tale aspetto rileva con riferimento al fatto che il passaggio da immobilizzazioni ad attività detenute per la negoziazione implica che l'eventuale vendita delle quote non genera plusvalenze, bensì ricavi; tuttavia l'applicazione del D.M. 8 giugno 2011, nella parte qui in commento, riconduce la differenza di valore alla disciplina fiscale di provenienza, quindi alla disciplina delle plusvalenze.

Si prevede quindi che i maggiori valori iscritti in bilancio siano soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con l'aliquota stabilita al comma 91 dell'articolo 1 del presente disegno di legge (aliquota del 12%); si dispone poi che il versamento dell'imposta sia effettuato nei modi e nei termini previsti dal successivo comma 93 (versamento in tre rate annuali di pari importo senza pagamento di interessi ed entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi).

La RT, vista la natura di coordinamento normativo e coerentemente al fatto che prudenzialmente non sono stati ascritti effetti in sede di relazione tecnica al citato decreto-legge n. 133 del 2013, stima analogamente che anche dall'applicazione di questa disposizione non derivino sostanziali effetti in termini di gettito.

Al riguardo, si evidenzia che l'intervento in esame chiarisce alcuni profili problematici in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 133 del 2013⁶, in particolare il riferimento al D.M. 8 giugno 2011 permette di definire che il maggior valore derivante dalla rivalutazione delle quote dopo la riclassificazione di bilancio andrà acquisito come plusvalenza; consente inoltre l'applicazione del regime PEX anche alle quote in argomento.

Se da un lato si condivide, per motivi prudenziali, la non considerazione di possibili entrate a titolo di imposta sostitutiva sui maggior valori di bilancio rivenienti dalla rivalutazione delle quote della Banca d'Italia, dall'altra, poiché tale imposta sostitutiva ripercorre nelle modalità e nei termini quella prevista nei commi 91 e 93 del presente disegno di legge, andrebbe fornita dal Governo una rappresentazione dell'andamento delle entrate erariali, soprattutto con riferimento alla perdita di gettito che si avrà per effetto delle minori plusvalenze imponibili sulle partecipazioni⁷. Tale aspetto acquista maggior rilievo qualora si consideri che l'imposta è sostitutiva anche dell'IRAP per la quale, a fronte di possibili minori incassi, lo Stato dovrà provvedere a maggiori trasferimenti compensativi.

Inoltre, andrebbero chiariti i riflessi finanziari derivanti dall'applicazione del citato D.M. 8 giugno 2011 con riferimento alla riclassificazione da immobilizzazioni finanziarie ad attività detenute

⁶ Nel merito si fa rinvio alla [Nota di lettura n. 25](#) di dicembre 2013 di questo Servizio.

⁷ Così come peraltro stimato in sede di analisi degli effetti finanziari derivanti dal regime della rivalutazione dei beni d'impresa di cui ai commi da 88 a 93 del presente disegno di legge.

per la negoziazione, sotto il profilo del rilievo fiscale assunto dal valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria. Infatti, poiché il citato articolo 6, comma 6, del D.L. n. 133 del 2013 specifica che le quote dei partecipanti al capitale sono trasferite alle attività finanziarie al medesimo valore di iscrizione del comparto di provenienza, si ritiene che il passaggio da una categoria all'altra non farà emergere maggiori valori relativi alla rivalutazione delle quote della Banca d'Italia detenute in bilancio. Pertanto il combinato disposto delle norme in commento e di quelle del citato D.L. n. 133 del 2013 induce a ritenere che il pagamento dell'imposta sostitutiva si avrà solamente al momento dell'effettivo realizzo delle plusvalenze (quindi nel momento in cui, verosimilmente, i soci con quote eccedentarie le collocheranno sul mercato).

Andrebbe poi tenuto in considerazione anche il fatto che il ddl di conversione del D.L. n. 133 del 2013 è ancora all'esame del Parlamento e che quindi le relative disposizioni potrebbero risentire della necessità di coordinamento con quelle in commento al fine di evitare questioni interpretative dai possibili riflessi finanziari.

Sui profili sopra evidenziati appaiono opportuni chiarimenti del Governo.

Comma 149

(Non concorrenza IRES ed IRAP minori/maggiori valori contabili derivanti da previsioni contrattuali degli strumenti finanziari)

Il nuovo comma in esame, introdotto mediante emendamento governativo, dopo aver fatto salve le disposizioni sul regime di deducibilità fiscale dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale, ai sensi della normativa comunitaria e delle disposizioni prudenziali nazionali⁸, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP, dispone che i maggiori o minori valori derivanti dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali dei predetti strumenti finanziari non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle società emittenti ai fini IRES ed IRAP.

La disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore delle legge di stabilità.

⁸ Al fine di contribuire ad una migliore gestione dei rischi finanziari, la direttiva comunitaria sull'adeguatezza patrimoniale (DAP) stabilisce che gli enti creditizi e le imprese di investimento siano soggetti allo stesso trattamento, armonizzando le prescrizioni patrimoniali. Essa introduce un quadro comune per misurare i rischi di mercato ai quali gli enti creditizi e le imprese di investimento sono esposti. Il quadro prudenziale prevede diversi approcci in materia di adeguatezza dei fondi propri rispetto a ciascun rischio, permettendo così alle imprese di investimento di attuare i sistemi di gestione del rischio più adeguati al proprio profilo di rischio o alla propria attività. Le autorità di vigilanza dovranno valutare l'adeguatezza dei fondi propri delle imprese di investimento in riferimento ai rischi ai quali queste sono esposte.

La RT non ascrive effetti di gettito alla norma in considerazione sia della mancata disponibilità di elementi puntuali relativi alla fattispecie in esame - alla quale associa effetti finanziari di trascurabile entità - sia del fatto che le eventuali variazioni di valore degli strumenti finanziari in argomento sono determinate dal verificarsi di eventi soggetti a non prevedibili dinamiche dei mercati finanziari.

Al riguardo si evidenzia che, in ottica prudenziale, andrebbero comunque stimati tutti gli effetti finanziari ascrivibili a nuove disposizioni, anche qualora questi siano di trascurabile entità. Nello specifico quindi andrebbe prodotta una stima basata sulle variazioni nei valori in attuazione di specifiche previsioni contrattuali dei predetti strumenti finanziari al fine di fornire una quantificazione degli effetti finanziari. Ciò assume maggior rilievo in considerazione del fatto che la disposizione in parola esonera anche dal pagamento dell'IRAP, imposta che ha diretto riflesso sui rapporti finanziari tra Stato ed Enti locali.

Comma 151 (Affrancamento valori contabili)

Il comma in esame, emendato dal Governo, modifica l'ambito applicativo del divieto di cumulo con altri regimi di riallineamento⁹ contenuto nel disegno di legge in esame ed inerente l'affrancamento, il riallineamento e la rivalutazione di valori contabili; nella versione novellata il divieto di cumulo è posto in stretta correlazione ai singoli valori oggetto delle opzioni invece che al generale riferimento "all'opzione" effettuata dal contribuente agli specificati regimi di riallineamento (in particolare i regimi vigenti in materia di fusione, scissione e conferimento d'azienda).

La RT annessa evidenzia che la modifica introdotta dall'altro Ramo del Parlamento, costituendo un ampliamento oggettivo, è suscettibile di produrre maggiori adesioni alla normativa in discorso rispetto a quanto stimato in sede di RT originaria.

Quindi utilizzando dati e metodologia già esaminati in quella sede rappresenta le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in commento nella tabella che segue:

⁹ Nello specifico la disposizione si riferisce agli articoli 172, comma 10-*bis*, 173, comma 15-*bis*, e 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

(milioni di euro)

Competenza	2012/2013	2014	2015	2016
Imposta sostitutiva	750,0	350,0	350,0	230,0
Credito di imposta DTA	-451,2	-210,5	-210,5	-138,4
Minore IRES				-83,8
Minore IRAP				-16,8
Totale	298,8	139,5	139,5	-8,9

Milioni di euro

CASSA	2014	2015	2016	2017
Imposta sostitutiva	750,0	350,0	350,0	230,0
Credito di imposta DTA	-451,2	-210,5	-210,5	-138,4
Minore IRES				-146,6
Minore IRAP				-31,1
Totale	298,8	139,5	139,5	-86,0

Al riguardo si rileva che la RT non riferisce dati né variabili che permettano di verificare il cospicuo aumento dell'imposta sostitutiva stimato per effetto dell'ampliamento oggettivo in esame. In particolare il suo incremento, rispetto a quanto valutato in sede di RT originaria al DDL AS 1120, è pari al 50%; nel merito occorre ribadire quanto già esposto nel dossier del Servizio bilancio n. 20¹⁰ nel quale, riprendendo la considerazione espressa nella RT originaria nella parte in cui sottolineava come l'interesse all'operazione dovesse ritenersi in via di esaurimento, richiamava l'esigenza di operare una valutazione prudenziale circa il maggior gettito stimato.

Inoltre sarebbe opportuno quantificare anche le previsioni di gettito per gli anni successivi al 2017 in quanto - per effetto dell'andamento decrescente dell'imposta sostitutiva e dell'andamento negativo di gettito crescente negli anni e derivante dai maggiori ammortamenti sui beni rivalutati - il valore finanziario netto potrebbe esser differente da quello stimato per l'anno 2017. Ciò acquista ancora più importanza in relazione a quanto disposto dal comma 179 - al cui commento si fa rinvio - nel quale il maggior gettito stimato per l'anno 2017, a titolo dell'affrancamento dei valori contabili in esame, è acquisito come valore fisso e garantito anche per gli anni successivi; valore che contribuisce ad incrementare il fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) che, per l'anno 2017 e seguenti, è comprensivo dell'importo di 3,8 mln di euro derivanti dalla disposizione in parola.

¹⁰ Cfr. pagg. 45 e seguenti.

Comma 153 (Remunerazione sicurezza sistema elettrico)

Il comma, come sostituito dalla Camera dei deputati, dispone che il Ministro dello sviluppo economico definisce condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell'evoluzione dello stesso. Nelle more dell'attuazione del sistema di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 379 del 2003. Viene abrogato, per motivi di coerenza formale, il comma *7-bis* dell'articolo 34 del decreto-legge n. 83 del 2012.

La RT, dopo averla sinteticamente illustrata, afferma che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica, poiché l'intervento dell'Amministrazione riguarda la definizione di componenti della tariffa elettrica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la norma non innova sostanzialmente l'omologa disposizione approvata dal Senato in prima lettura.

Comma 154 (Termini impianti fotovoltaici)

La modifica apportata al comma elimina la proroga di un anno dei termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c) per l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici realizzati su edifici pubblici e su aree delle PP.AA. ai fini della fruizione degli incentivi previsti dal D.M. 5 maggio 2011. Inoltre prevede l'aggiornamento entro il 30 giugno 2014 del sistema di incentivi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 28 del 2011, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della P.A..

La RT, dopo averlo descritto, afferma che il comma non comporta effetti per la finanza pubblica, trattandosi di incentivi riconosciuti nell'ambito di apposite componenti della tariffa elettrica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 155 (Incentivi energia elettrica da bioliquidi sostenibili)

Il comma sostituisce il comma *7-bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, che ha introdotto la possibilità ai titolari di impianti di generazione di

energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, di optare tra il mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, e un meccanismo che prevede un aumento degli incentivi spettanti nei primi due anni e una riduzione negli anni successivi. La modifica approvata attiene a tale meccanismo, e prevede che l'incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno decorra dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e non più dal 1° settembre 2013 (quindi anche per gli anni futuri). Inoltre, il nuovo testo del comma 7-bis stabilisce che la riduzione dell'incentivo opera qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, e che la riduzione dell'incentivo è calcolata fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale era stato riconosciuto l'incremento.

Resta immutata la disciplina relativa alla determinazione dell'incremento e all'obbligo di comunicazione dell'opzione al GSE.

La RT asserisce che la disposizione non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, stante che i meccanismi di incentivazione delle energie rinnovabili, posti di fatto a carico del consumatore finale, sono considerati finanziariamente neutri sui saldi.

Comma 160 (Reddito atleti professionisti)

Nel comma in esame si introduce una disposizione concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti; nello specifico viene introdotto il nuovo comma 4-bis dell'articolo 51 del TUIR il quale considera reddito di lavoro dipendente, nella misura del 15%, anche il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative contrattuali con gli atleti, al netto delle somme versate dall'atleta stesso ai propri agenti.

La RT illustra la disposizione evidenziando che la norma introduce un regime di deducibilità parziale ai fini IRES ed IRAP dei componenti negativi di reddito relativi alle prestazioni svolte dai procuratori (agenti) nei confronti delle società sportive professionistiche. In particolare la disposizione, stabilisce una percentuale di indeducibilità del 15 per cento da applicare per masse all'ammontare complessivo degli oneri (spese e componenti negativi, comprese le quote d'ammortamento in caso di capitalizzazione delle predette spese, relativi ai servizi professionisti); restano, invece, escluse dall'ambito di applicazione della disposizione quelle spese ed oneri, sostenuti dalle società sportive professionistiche in nome e per conto degli sportivi professionisti.

Infine, la norma assume rilievo ai fini della programmazione delle attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, ponendo particolare attenzione a quei contribuenti che abbiano computato in detrazione ai fini IVA in misura superiore all'85 per cento del relativo ammontare afferente agli acquisti dei suddetti servizi.

La RT osserva che, in linea teorica la normativa è potenzialmente suscettibile di generare effetti positivi per l'Erario in termini di maggiore gettito IRES/IRAP, derivanti dalla parziale indeducibilità di alcuni componenti negativi. Tuttavia, ritiene opportuno non indicare prudenzialmente alcun recupero di gettito per una serie di ragioni quali:

- il potenziale maggior gettito non è quantificabile, in mancanza di dati affidabili e specifici per la fattispecie in questione;
- la minore deducibilità comporterebbe maggiori basi imponibili IRES e IRAP solo laddove le società sportive professionistiche abbiano un imponibile IRES e un valore della produzione IRAP positivi; in realtà gran parte di tali soggetti risultano in perdita;
- le società sportive potrebbero porre in essere comportamenti tali da eludere l'ipotizzata deducibilità parziale, configurando contabilmente e quindi fiscalmente – in tutto o in parte - le spese e gli oneri interessati in maniera diversa.

Al riguardo non si ha nulla da osservare atteso che la disposizione in parola, ad una prima lettura, sembrerebbe assumere una portata antielusiva e come tale dovrebbe esser foriera di produrre maggior gettito, condividendo quindi le considerazioni e l'approccio prudenziale seguito nella RT.

Comma 173 (Determinazione dei corrispettivi nelle somministrazione mediante distributori automatici)

La norma, riformulando il comma 3 dell'articolo 20 del D.L. n. 63 del 2013, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per i soli alimenti e bevande offerti in vendita mediante distributori automatici che sono relativi a contratti di somministrazione stipulati entro la data di entrata in vigore della legge n. 90 del 2013, è consentita una rideterminazione in aumento dei prezzi delle relative operazioni al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto operata dal decreto medesimo.

La RT si limita ad illustrare la disposizione precisando che i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto.

Al riguardo nulla da osservare per quanto di competenza.

Comma 175 (Agevolazione lavoratori frontalieri)

Il comma dispone che, dall'anno 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, da soggetti residenti in Italia, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

La RT stima una perdita di gettito IRPEF di competenza di circa 24,8 mln, ed una perdita di gettito annua di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a 1 mln di euro e 300.000 euro. In termini di cassa, l'effetto complessivo di minor gettito è indicato in 44,7 mln per il 2015 e in 26,1 mln a decorrere dal 2016.

Al riguardo, si osserva che la disposizione rende permanente l'agevolazione in oggetto, associando alla stessa un minor gettito quantificato in un importo costante nel tempo e sostanzialmente corrispondente alle quantificazioni espresse da precedenti RT a commento di disposizioni di proroga della medesima agevolazione. Si invita a riscontrare il carattere prudenziale dell'invarianza nel tempo della stima, che potrebbe non tenere conto delle variazioni nella platea dei soggetti interessati.

Comma 177 e 178 (Regime IVA raccolta pubblicità *on line* e tracciabilità dei pagamenti)

Le disposizioni in commento fissano nuovi criteri volti alla determinazione del reddito di impresa delle società che operano nel settore della raccolta di pubblicità *on line* (e nei servizi ad essa ausiliari) con specifico riguardo alle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate. Si prescrive in tali casi l'obbligo di utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività. E' fatto salvo il ricorso alla procedura di *ruling* di *standard* internazionale (art. 8 del D.L. n. 269 del 2003) che, per le imprese con attività internazionale, consente con la sottoscrizione di un accordo con

l'Amministrazione finanziaria di fare riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle *royalties*.

Si introducono obblighi di eseguire i pagamenti dei servizi di pubblicità *on line* e di quelli ausiliari con modalità volte a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (attraverso ad esempio l'obbligo di utilizzo di bonifici bancari o postali, dai quali devono risultare i dati del beneficiario e la partita IVA). Si demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di trasmissione all'Agenzia delle informazioni necessarie per i controlli.

Si fa riferimento alla **RT** associata al comma 179 al quale si fa rinvio.

Al riguardo si rinvia al commento delle disposizioni di cui al comma 179 per i profili inerenti alla quantificazione.

Comma 179 (Assegnazione maggiori entrate al FISPE)

La disposizione provvede ad assegnare al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) le maggiori entrate rivenienti dai commi 151 (derivanti dalle limitazioni al divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva), nonché dai commi 177 e 178 (imposizione della pubblicità *on line*), pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni di euro per l'anno 2016 e a 104,1 milioni a decorrere dall'anno 2017.

La RT evidenzia che la somma degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 151, 157 e 158 garantisce un incremento del fondo FISPE di 237,5 mln di euro per l'anno 2014, di 191,7 mln di euro per l'anno 2015, di 201 mln di euro per l'anno 2016 e di 105,1 mln di euro a decorrere dall'anno 2017. Inoltre rende conto del maggior gettito riveniente dalle disposizioni di cui ai commi 177 e 178.

Quanto alla quantificazione, la RT evidenzia che per i soggetti operanti nel settore della raccolta di pubblicità *on line* e dei servizi ad essa ausiliari si introduce una specifica modalità di determinazione del reddito di impresa riferibile ad operazioni intercorse con società non residenti nel territorio italiano che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 110, comma 7 del TUIR¹¹. In particolare tali

¹¹ In particolare ci si riferisce alla valutazione delle componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente controllano l'impresa o ne sono controllate per le quali la valutazione è fatta in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti se ne deriva un aumento del reddito. La disposizione si applica anche qualora il reddito ne deriva diminuito ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali procedure

soggetti saranno tenuti ad utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di *ruling* di standard internazionale¹².

Inoltre la disposizione pone l'obbligo di regolare finanziariamente le transazioni commerciali esclusivamente mediante bonifico bancario o postale al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed evidenziare la partita IVA del beneficiario.

Quindi considerando l'andamento in crescita del fatturato del mercato della pubblicità *on line* nel biennio 2010-2011, rilevato nel rapporto AGCOM (la cui media ha fatto registrare un incremento di circa il 38%), ipotizza un suo futuro incremento stimato, in via prudenziale, nella misura del 10% su base annua; tenendo presente inoltre che nel citato rapporto non sono stati considerati altri operatori quali Twitter, Facebook, Groupon, YouTube, eBay e che comunque il loro fatturato nel 2012 è stato pari a circa 1,5 mld, perviene a stimare un fatturato complessivo di circa 3,2 mld nel 2012.

Riferendo al fatturato 2012 così stimato una crescita media di circa il 10% e valutando una redditività intorno al 7% ottiene un reddito imponibile in costante crescita nel tempo. Applicando ad esso le aliquote IRES/IRAP per una percentuale totale pari al 31,4% (di cui 27,5% a titolo di IRES e 3,9% a titolo di IRAP) ottiene un maggior gettito di competenza pari a 78,25mln di euro per l'anno 2013, a 86,07 mln di euro per l'anno 2014 e a 94,68 mln di euro per l'anno 2015.

In termini di cassa, considerando il meccanismo di saldo/acconto, ottiene un maggior gettito per l'anno 2014 di 138,9 mln

amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi (c.d. *ruling* internazionale).

¹² L'art. 8 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 ha previsto, per le imprese con attività internazionale, la possibilità di utilizzare una procedura di *ruling* internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle *royalties*. La procedura in questione si conclude con la sottoscrizione di un accordo, tra l'Amministrazione finanziaria e l'impresa con attività internazionale, che vincola, entrambe le parti, sulle questioni oggetto di accordo per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo stesso è stato stipulato e per i due periodi d'imposta successivi.

di euro, per l'anno 2015 di 92 mln di euro e per l'anno 2016 di 101,3 mln di euro¹³.

Al riguardo si osserva in prima analisi che la stima della crescita del fatturato in misura pari al 10%, così come quella della percentuale di redditività, ipotizzata intorno al 7% e peraltro assunte come percentuali costanti nel tempo, sembrano basarsi su valutazioni soggettive non supportate da dati ed informazioni verificabili oggettivamente.

Inoltre la modalità di determinazione del reddito dei soggetti passivi della nuova imposizione non consente di verificare il maggior gettito stimato in RT poiché le imprese con attività internazionale possono accordarsi con l'Amministrazione finanziaria nazionale (mediante le procedure di *ruling* internazionale) circa le modalità di definizione del reddito da sottoporre ad imposta. La quantificazione sembrerebbe quindi basata su rigidi criteri definiti in applicazione della citata percentuale di redditività; soffrirebbe di un elevato grado di soggettività che non consente una verifica puntuale della stima. In un'ottica prudenziale, a fronte di una nuova disposizione applicata su operazioni finora estranee all'imposizione nazionale e soggette comunque a criteri non uniformi di tassazione (essendo di fatto

¹³ Il profilo delineato in ordine al gettito delle modifiche in esame si riflette sulla dotazione del FISPE disposta al comma 119-*quater*, la cui dotazione è ricostruita, al netto anche di altri incrementi e riduzioni contenute nel provvedimento in esame, nella rielaborazione che segue:

Dotazione FISPE: sintesi riduzioni ed incrementi disposti nel ddl di stabilità 2014

(mln di euro)

Comma	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 e succ.
21	0,0	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
36	0,0	-32,8	-43,7	-43,7	-43,7	-43,7	-43,7	-43,7	-43,7	-43,7
104	-107,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179	237,5	191,7	201,0	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1
230	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
251	283,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
265	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
285	8,0	-20,0	0,0	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
375	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
380	210,3	190,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
415	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
465	-1,5	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
492	-89,0	-113,0	-162,0	-72,0	-46,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
495	-0,1	-0,3	-0,4	-0,6	-0,7	-0,9	-1,1	-1,2	-1,4	-1,6
632	0,0	-0,4	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
709	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
740	-1,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totali*	128,9	87,8	37,5	83,0	61,3	95,1	107,0	106,8	106,6	106,4

*Valori arrotondati dei seguenti valori puntuali: 128.895.845, 87.776.000, 37.451.000, 82.950.000, 61.293.000, 95.130.000, 106.961.000, 106.786.000, 106.604.000, 106.415.000.

differenziabili in ragione delle diverse procedure di *ruling* internazionale che i soggetti potrebbero intraprendere) sarebbe stato preferibile non scontare alcun maggior introito per l'erario.

In più si aggiunga che la disposizione, nel comma 178 prevede che le informazioni acquisite in via telematica¹⁴ siano sottoposte ad appositi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria; sul punto si chiede di riscontrare se tali attività non possano di fatto aumentare i costi amministrativi e gestionali connessi alle nuove modalità di controllo.

Con riferimento agli aspetti su menzionati si chiedono chiarimenti al Governo.

Comma 182

(Utilizzo dei locali della soppressa sezione distaccata di Olbia)

La norma stabilisce che, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia può autorizzare l'utilizzo dei locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia per la trattazione del contenzioso civile e penale.

La RT riferisce che la disposizione prevede che il Ministro della giustizia può autorizzare l'utilizzo dei locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia del tribunale di Tempio Pausania per la trattazione del contenzioso civile e penale. La norma non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, appare necessario chiarire se alla norma risultino comunque riconducibili degli effetti finanziari, oppure se l'utilizzo e la manutenzione dei locali debba essere operato avvalendosi delle sole disponibilità di bilancio già stanziato relative all'anno 2014.

Comma 184

(Cassa integrazione in deroga per il settore della pesca)

La modifica al presente comma puntualizza che la somma di 30 mln di euro, nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, già destinata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per il 2014 deve intendersi come limite massimo di spesa.

¹⁴ Per le quali un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate provvederà a stabilirne le modalità di trasmissione.

La RT esclude che dalle modifiche derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo le stesse dirette esclusivamente a precisare meglio i limiti della finalizzazione al settore della pesca delle risorse per ammortizzatori in deroga.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 185 (Riforma Fondi di solidarietà)

Il comma modifica alcune disposizioni contenute nella legge n. 92 del 2012 (riforma del lavoro nota come riforma Fornero).

In particolare, le norme:

- sopprimono i termini entro i quali sarebbero dovuti essere definiti gli accordi per la costituzione dei Fondi di solidarietà;
- includono tra le finalità eventuali dei Fondi di solidarietà una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
- dispongono che, qualora gli accordi avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal Fondo residuale, di cui all'articolo 3, comma 19, della legge n. 92 del 2012, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro non siano più soggetti alla disciplina di detto Fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del Fondo residuale restano acquisiti allo stesso. Il comitato amministratore può proporre il mantenimento in capo ai datori di lavoro del relativo settore dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate;
- prevedono che, qualora alla data del primo gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, l'obbligo di contribuzione al Fondo residuale sia sospeso fino al completamento delle procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014. Con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del Fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione;
- dispongono che in fase di prima applicazione dal primo gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo sia fissata allo 0,5%, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti.

La RT, dopo aver illustrato le disposizioni ed evidenziato le loro finalità, afferma che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, attese le caratteristiche e i vincoli di natura finanziaria posti ai Fondi di solidarietà bilaterali dalla legge n. 92 del

2012, non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto che la contribuzione in questione non sia deducibile dal reddito imponibile.

Comma 186 (Ammontare integrazione contratti di solidarietà)

Il comma incrementa per il 2014 del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro e a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, che passa così dal 60 per cento (ai sensi del decreto-legge n. 726 del 1984) al 70 per cento.

La RT afferma che dal comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009 ha disposto, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, un incremento del 20 per cento (quindi dal 60 all'80 per cento), della suddetta integrazione salariale, incremento prorogato (nella medesima misura dell'80 per cento) a tutto il 2013, dall'articolo 1, comma 256, della legge n. 228 del 2012.

Nulla da osservare, nel presupposto che il Governo confermi la disponibilità delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione utilizzate a copertura, alla luce degli interventi finanziati a valere su tale Fondo.

Comma 187 (Incentivi per l'occupazione)

Il comma, modificando l'articolo 9, comma 3-ter del decreto-legge n. 148 del 1993, dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa prevedere, oltre a misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, anche incentivi per favorire l'occupazione dei richiamati lavoratori rientranti in determinate categorie.

La RT, dopo aver descritto il comma ed evidenziato la sua utilità, esclude che dallo stesso scaturiscano oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che gli incentivi siano erogati a valere su risorse già disponibili a legislazione vigente e destinate a sostenere oneri caratterizzati da sufficiente modulabilità.

Comma 189
(Compiti Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali)

Il comma puntualizza che i compiti della Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali sono svolti anche nell'ottica del finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale.

La RT esclude che dalla disposizione derivino oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 191
(Oneri e stanziamenti complessivi per la salvaguardia degli esodati)

La lettera b) viene modificata per rendere coerente con l'intervento recato dal presente provvedimento in favore degli esodati il profilo degli oneri e delle coperture inerente tale misura.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 192
(Contributo IRFA - ANMIL)

Il comma stanziava un contributo, in favore dell'I.R.F.A., Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus, nella misura di euro 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

La RT descrive il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi da 194 a 198
(Ulteriori categorie ammesse ad interventi di salvaguardia pensionistica)

Le norme ampliano la platea dei soggetti salvaguardati dall'applicazione della disciplina pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta riforma pensionistica Fornero), estendendola alle seguenti categorie:

a) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile., oppure in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, oppure, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con un reddito annuo lordo complessivo superiore a 7.500 euro;

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il primo gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al primo gennaio 2014.

I benefici sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della riforma pensionistica, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici all'uopo introdotti dalle disposizioni in esame.

L'efficacia delle disposizioni è comunque subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 102

del 2013¹⁵ e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012 (Fondo per il finanziamento di interventi in favore dei lavoratori salvaguardati). Ai fini del concorso alla copertura degli oneri introdotti dalle disposizioni in esame, il suddetto Fondo, come rifinanziato dal decreto-legge n. 102 del 2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

La RT afferma che la stima degli oneri annui per il decennio 2014-2023 è stata effettuata sulla base dei dati amministrativi dell'INPS.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari:

	<i>Volontari lett. a)</i>	<i>Cessati lett b)</i>	<i>Cessati lett c)</i>	<i>Cessati lett d)</i>	<i>Mobilità lett. e)</i>	<i>Volontari lett. f)</i>	TOTALE
Numero beneficiari	900	400	500	5.200	1.000	9.000	17.000
Oneri (milioni di euro)							
2014	9	7	7	70	12	98	203
2015	9	9	9	94	14	115	250
2016	7	8	8	78	7	89	197
2017	4	3	5	44	3	51	110
2018	2	3	4	34	2	38	83
2019	2	3	4	34	2	36	81
2020	1	1	1	12	0	11	26

In ogni caso i benefici in esame i benefici sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di spesa di 203 milioni di euro per il 2014, 250 milioni di euro per il 2015, 197 milioni di euro per il 2016, 110 milioni di euro per il 2017, 83 milioni di euro per il 2018, 81 milioni di euro per il 2019, 26 milioni di euro per il 2020.

Al netto della quota di copertura garantita dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa afferente al Fondo, e consentita dai risparmi quantificati relativi al regolamento di armonizzazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2012, destinati appunto al rifinanziamento del Fondo, la maggiore spesa pensionistica è valutabile in:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
199	238	162	72	46	12	0	0

¹⁵ L'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 102 del 2013 destina al Fondo per il finanziamento di interventi in favore dei lavoratori salvaguardati gli eventuali risparmi ottenuti a seguito delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento per regimi e gestioni differenziati rispetto a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Al riguardo, premesso che - come nei precedenti, analoghi interventi - l'onere è limitato da un numero massimo di domande che possono essere valutate e da un tetto di spesa, appare comunque opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi informativi, soprattutto in ordine alla definizione dei contingenti di lavoratori salvaguardati, rispetto ai quali gli oneri quantificati appaiono coerenti. Va tuttavia sottolineato che il monitoraggio dell'INPS sembra limitato alla platea dei soggetti salvaguardati, senza coinvolgere anche - sulla base dell'effettivo ammontare dei diversi trattamenti pensionistici - il rispetto dei limiti finanziari posti come secondo vincolo. Ciò appare di particolare rilievo anche alla luce del fatto che le norme subordinano la loro attuazione all'effettivo rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, correlato ai risparmi rivenienti dalle misure di armonizzazione ex articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Sul punto appena accennato, tuttavia, giova ricordare che l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 102 del 2013 destinava appunto al finanziamento del Fondo in esame i risparmi derivanti dalle misure di armonizzazione ex articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, con ciò tuttavia - implicitamente - riducendo i complessivi risparmi derivanti dalla riforma pensionistica recata dal decreto-legge n. 201 del 2011, atteso che tali misure di armonizzazione concorrevano espressamente - secondo quanto riportato nella RT - a determinare il complesso degli effetti finanziari (e nel caso specifico certamente in senso virtuoso) ascritti alla riforma Fornero.

Atteso che tali risparmi sono ora destinati a finalità di copertura degli oneri previsti dal presente comma, si chiede un intervento chiarificatore in merito alla possibilità che si tratti di fatto di una copertura sul bilancio, vietata dalla vigente disciplina contabile, incidendo sui saldi scontati nei tendenziali.

Comma 201 (Fondo per i nuovi nati)

Il comma istituisce per il 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati, destinato ad erogare contributi per spese di sostegno dei nuovi nati e dei bambini adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito. Al predetto Fondo confluiscono le risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 185 del 2008 e all'articolo 12 della legge n. 183 del 2011, che è contestualmente soppresso.

La RT ricorda che il "Fondo di credito per i nuovi nati" è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, con la finalità di favorire l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato nel triennio 2009-2011, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari per l'erogazione alle famiglie di prestiti con un importo massimo pari a 5.000 euro, restituibili in 5 anni. Il Fondo, prorogato per il triennio 2012-2014 dall'articolo 12 della legge n. 183 del 2011, disponeva di una dotazione complessiva iniziale di 35 milioni di euro, depositati su un conto corrente infruttifero.

La RT rappresenta che, dai dati raccolti presso il soggetto gestore del Fondo, CONSAP S.p.A. - Concessionaria di Servizi Assicurativi Pubblici -, risulta che alla data del 26 luglio 2013 è stata utilizzata a titolo di garanzia una somma pari a quasi 11,8 mln di euro, cui va aggiunta una quota corrispondente a 766 garanzie prenotate per finanziamenti in via di erogazione per un importo di circa 1 mln di euro.

La RT afferma che pertanto l'attuale consistenza del Fondo (cap. 898 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri) risulta pari a circa 22 mln di euro.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 203

(Fondo emergenze umanitarie afflusso cittadini stranieri)

Il comma incrementa di 40 milioni di euro per il 2014 la dotazione del Fondo - istituito dall'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte agli interventi di emergenza umanitaria nel territorio nazionale relativi all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.

L'incremento suddetto è operato attraverso una riduzione per 30 milioni di euro delle risorse per il 2014 del Fondo di solidarietà comunale e per 10 milioni di euro a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del Fondo per il credito dei nuovi nati.

La RT si limita ad illustrare il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 204 **(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)**

Il comma incrementa di 3 milioni di euro per il 2014 il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989), al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, che siano sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) in numero pari o superiore alle 3.000 unità.

La RT descrive il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 206 **(Finalità 8 per mille Stato)**

Il comma aggiunge alle finalità cui destinare la quota dell'8 per mille attribuita allo Stato la ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

La RT afferma che la disposizione non comporta ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 207 e 208 **(Lavoratori socialmente utili)**

Il nuovo comma 207 (il precedente autorizzava una spesa di 110 milioni nel 2014 per il rifinanziamento dei lavori socialmente utili) autorizza una spesa di 126 milioni di euro per il 2014, destinata per 100 milioni al rifinanziamento dei lavori socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n.67 del 1997¹⁶, per 1 milione di euro, alle finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge n. 244 del 2007¹⁷ e per 25 milioni di euro per i lavori socialmente utili nella regione Calabria. La norma specifica che, nell'ambito delle risorse predette, la regione Calabria provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, alla proroga per l'anno 2014 dei medesimi progetti in essere alla data di entrata in vigore della legge in esame (per il tempo strettamente necessario al riassetto del sistema, nonché all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori).

Il comma successivo riduce di 16 milioni di euro per il 2014 il Fondo sociale per occupazione e formazione.

¹⁶ Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione”.

¹⁷ Stabilizzazione lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni.

La RT, dopo aver puntualmente descritto le norme, esclude che esse comportino oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Commi da 209 a 214 (Incentivo alle assunzioni a t.i. degli L.S.U. da parte dei Comuni)

Il comma 209 demanda ad apposito decreto interministeriale l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per favorire le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili già utilizzati, nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori.

Il comma 210 vieta la stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, a pena di nullità delle stesse.

Il comma 211 dispone l'assegnazione di risorse, nei limiti di 9.300 euro per ciascun lavoratore assunto¹⁸, ai comuni che abbiano disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, quale incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi precedenti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma nel rispetto del patto di stabilità interno e di quanto disposto in materia di riduzione delle spese di personale dall'articolo 1, comma 557, della legge finanziaria per il 2007¹⁹.

Il comma 212 demanda ad apposito decreto interministeriale l'individuazione dei criteri di utilizzo delle predette risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e che dimostrino l'effettiva sussistenza di necessità funzionali ed organizzative per le assunzioni, nonché l'effettiva sostenibilità a regime dell'onere, assicurando la graduale riduzione del personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito delle cessazioni.

La RT chiarisce che i commi da 209 a 2012 intervengono nell'ambito delle risorse che finanziano le convenzioni con i lavoratori socialmente utili, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficiente il sistema. La RT afferma che la prevista finalizzazione delle risorse alla progressiva stabilizzazione di tale tipologia di lavoratori da parte dei comuni – operando nel rispetto del patto di stabilità interno, della vigente normativa di contenimento della spesa

¹⁸ Art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2000.

¹⁹ Concernente riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

complessiva di personale e in un'ottica di sostenibilità dell'onere a regime – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che il reperimento delle previste misure di incentivo da assegnare ai comuni ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori L.S.U. che siano in servizio presso di loro (comma 209), dovrà comunque avvenire nell'ambito delle sole risorse che sono già disponibili a legislazione vigente, e comunque l'assunzione da parte dei comuni dovrà avvenire nel pieno rispetto dei vincoli alla crescita delle loro spese di personale e nel rispetto degli obiettivi previsti dal PSI, non ci sono osservazioni.

Ad ogni buon conto, venendo ai profili di stretta quantificazione, sembrerebbe comunque necessaria, anche al fine di derivarne una stima - sia pure di "massima" - della spesa complessiva, l'acquisizione di elementi informativi in merito alla platea dei lavoratori che saranno interessati dalla misure di incentivazione in argomento e delle concrete possibilità di una loro assunzione presso i comuni di riferimento.

Ciò, peraltro, ritenendosi utile anche alla luce della circostanza che il comma 211 stabilisce, espressamente, il limite massimo degli incentivi, indicati in un ammontare non superiore ai 9.300 euro per lavoratore.

Il comma 213 integra il testo dell'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 101 del 2013, il quale prevede che i limiti previsti dalla legislazione vigente per l'utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Le integrazioni in esame sono finalizzate a rendere maggiormente effettiva tale previsione anche nel caso in cui le spese di personale degli enti territoriali eccedano i limiti previsti dalla normativa vigente, a condizione però che i medesimi enti rispettino i vincoli di spesa fissati dal patto di stabilità interno.

La RT afferma che la disposizione é volta a prevedere ulteriori modalità regolative nell'ambito della disciplina delle spese di personale, nell'ottica di favorire la stabilizzazione di rapporti di lavoro

a tempo determinato nelle regioni a statuto speciale. Afferma che la norma, operando nel rispetto del patto di stabilità interno e comunque solo nei limiti delle risorse attribuite dalle regioni a seguito di risparmi di spesa realizzati dalle regioni medesime a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 214 stabilisce che i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Attività socialmente utili), finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-*terdecies*, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*divieto stipula contratti a t.d. per gli enti locali che abbiano superato il limite massimo della spesa per il personale del 50 per cento della spesa corrente*), nonché a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*limite massimo per i contratti a t.d. pari al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009*) nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 132-*ter* del presente articolo e tenuto conto dei vincoli previsti dal patto di stabilità.

La RT riferisce che il comma consente la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 551, della legge n. 244 del 2007, a valere sulle risorse ivi previste, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 209 e comunque nel rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità: conseguentemente, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti non considera la norma.

Al riguardo, premesso che la possibilità di proroga dei contratti a t.d. da parte degli enti, indipendentemente dai vincoli/requisiti stabiliti distintamente dalle norme richiamate dall'articolo in esame, sembrerebbero di per sé suscettibili di determinare effetti di minori risparmi di spesa, contravvenendo a norme *ad hoc* previste dall'ordinamento in vigore per il contenimento di spese per il personale, dovrà avvenire tenendo conto dei vincoli previsti dal PSI, non ci sono osservazioni.

Comma 215
(Reinserimento lavorativo fruitori ammortizzatori sociali)

Il comma, al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, e di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le politiche attive del lavoro, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014 e a 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016, per la realizzazione di iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione.

La RT illustra il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 216
(Carta acquisti)

La modifica apportata al comma si limita a precisare contenuti e finalità della sperimentazione ivi prevista in materia di Carta acquisti.

La RT illustra il comma.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'onere resta limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 218
(Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità)

Il comma rifinanzia di 500.000 euro per il 2014, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, il fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità.

La RT descrive la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 219
(Proroga contratti per la gestione di fondi strutturali europei)

Il comma in esame, alla lettera *a-bis*) puntualizza ulteriormente le finalità dell'utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione destinate ai Programmi operativi 2007/2013. Inoltre vengono esclusi gli interventi di infrastrutturazione sociale e valorizzazione dei beni pubblici da parte di giovani imprenditori, con particolare riferimento a quelli proposti su beni confiscati alla criminalità mafiosa, dall'applicazione, nella definizione della priorità nel finanziamento, del criterio rappresentato dalla presenza di un *tutor* (altra impresa con esperienza nel settore).

Alla lettera c), si prevede la facoltà per le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. La modifica, introdotta alla Camera dei deputati, consente di concedere le anticipazioni, già previste dal comma in esame, ai lavoratori già impegnati nelle suddette attività anche per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati.

La RT afferma che la disposizione di cui alla lettera a) non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che si limita (peraltro, con previsione meramente eventuale) a consentire che al finanziamento dell'incentivo per l'assunzione di giovani svantaggiati, di cui all'articolo 1 del D.L. n. 76 del 2013, si provveda anche mediante risorse rese disponibili dagli atti di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183 già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei.

La RT, con riferimento alla lettera c), afferma che la disposizione, a seguito della riformulazione, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato in questione viene limitata dal necessario rispetto della vigente normativa in tema di contenimento della spesa complessiva di personale.

La RT precisa che, comunque, la possibilità di proroga viene limitata ai soli contratti che siano indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 221 (Finanziamento Gaslini di Genova)

Il comma autorizza, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.

La RT illustra il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 222 **(Assistenza sanitaria cittadini italiani all'estero)**

Le modifiche introdotte al comma dispongono che nell'ambito delle risorse destinate all'incremento degli stanziamenti di cui al DPR n. 618 del 1980, pari a 121 milioni di euro per il 2014, si provveda anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, allo scopo di adempiere gli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero. Tali adempimenti sono effettuati nelle more dell'adozione delle norme di attuazione di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della legge n. 228 del 2012. Resta ferma la successiva imputazione degli oneri a regioni e province autonome. Viene poi prorogato dal 30 aprile 2013 al 31 dicembre 2014 il termine relativo all'emanazione delle disposizioni riguardanti le modalità applicative e le procedure contabili connesse alla mobilità sanitaria internazionale.

La RT afferma che, rispetto al testo originario della norma contenuta nel ddl stabilità, la nuova formulazione del comma specifica che, a valere sulle risorse individuate dal medesimo comma (già nella versione originaria), si provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria all'estero in forma indiretta, nelle more del trasferimento delle funzioni a regioni e province autonome. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che l'onere resta comunque configurato in termini di tetto di spesa, andrebbe chiarito se l'imputazione degli oneri a regioni e province autonome avverrà comunque a partire dal 2014 o solo dopo l'emanazione delle norme riguardanti le modalità applicative e le procedure contabili. Inoltre, appare necessario acquisire elementi di valutazione in ordine alla congruità della somma stanziata, alla luce sia dell'ulteriore finalità cui la stessa sembra essere destinata, sia del fatto che le disposizioni sembrano comportare il riconoscimento di diritti soggettivi.

Comma 224 **(Fondo per la distribuzione di cibo agli indigenti)**

La modifica del comma apportata dalla Camera dei deputati incrementa da 5 a 10 mln di euro il finanziamento, per l'anno 2014, del Fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

La RT descrive il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 226 e 228 (Ripiano sfioramento tetto spesa farmaceutica)

Il comma 226 introduce norme relative al calcolo dell'entità del ripiano dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per la quota a carico delle aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo del ripiano dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, per la quota a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 159 del 2007, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare le regole per il ripiano dello sfioramento a carico dell'azienda interessata, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 95/2012, per il calcolo del ripiano dell'eventuale sfioramento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera a carico dell'azienda interessata, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

La RT afferma che dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la norma è diretta ad operare sulle procedure di *pay-back*, in caso di superamento dei tetti della spesa farmaceutica, prevedendo compensazioni tra aziende farmaceutiche che appartengono allo stesso gruppo.

Al riguardo, si rinvia al comma successivo.

Il comma 228 interviene sulle modalità di ripiano, tra tutte le aziende farmaceutiche, dello sfioramento del tetto della spesa ospedaliera, relativamente ai farmaci innovativi e ai farmaci orfani, con norme di favore oltre che relativamente alle aziende produttrici di farmaci innovativi, come previsto a legislazione vigente, anche a favore delle aziende produttrici di farmaci orfani, che potranno pertanto usufruire del fondo aggiuntivo per la spesa per farmaci innovativi e del fondo di garanzia per le ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato farmaceutico, con eventuale sfioramento dei fondi a carico delle aziende titolari di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) per i farmaci non innovativi.

Ugualmente, in caso di sfioramento del *budget* attribuito all'azienda titolare di medicinali orfani, che non abbiano la caratteristica di medicinali innovativi, la quota di superamento riferibile ai farmaci orfani, ai fini del ripiano, è ripartita fra le aziende in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi e non orfani (lettera *i*). Infine, con l'aggiunta della lettera *i-bis*) nel comma 8 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, vengono introdotte norme a favore di particolari categorie di farmaci orfani, quali quelli indicati nella circolare EMEA 7381 del 2001, nonché di altri farmaci da individuarsi con apposita

delibera AIFA, tra quelli già in possesso dell'AIC e destinati alla cura di malattie rare.

La RT sottolinea che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'eventuale quota del *pay-back* attribuibile ai farmaci orfani, che ai sensi della norma non concorre al ripiano dello scostamento dal tetto, è ridistribuita a carico di tutti gli altri farmaci ospedalieri.

Al riguardo, nulla da osservare, risolvendosi il complesso delle disposizioni di cui ai due commi in una diversa ripartizione fra le aziende farmaceutiche dell'onere posto a loro carico per lo sfioramento dei tetti previsti per la spesa farmaceutica.

Comma 229 (Screening neonatali)

La modifica al presente comma prevede che la costituzione del Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali sia finalizzata anche all'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati all'indice di natalità.

La RT descrive il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 233 (Razionalizzazione Uffici periferici del Ministero della Salute)

Il comma 233 stabilisce che, nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute, si debba provvedere alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli Uffici periferici ministeriali competenti in materia di salute umana (U.S.M.A.F.), e che, a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti sopracitati, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero e la relativa dotazione organica siano ridotti di un'unità. Contestualmente viene disposta l'abrogazione dei commi da 89 a 93 dell'articolo 4 della legge n. 183 del 2011, che dispongono e disciplinano il trasferimento alle regioni in tema di assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile.

La RT riferisce che la *ratio* della disposizione muove dalla necessità di apportare necessarie modifiche all'articolo 4, commi 89 e ss. della legge 12 novembre 2011, n. 183, così come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le citate

disposizioni hanno disposto il trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria al personale navigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, alle regioni. Il comma 90 ha rinviato ad uno o più d.P.C.M. da adottarsi entro il 31 marzo 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione delle risorse, finanziarie, umane e strumentali da trasferire, nonché l'effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite da parte delle regioni. Va a questo punto osservato, che nell'ambito dei lavori finalizzati alla predisposizione dello schema di dPCM sono emerse forti criticità, che ad oggi ne hanno impedito l'adozione. Tali criticità derivano, da un lato, dalla forte concentrazione della domanda di assistenza *de qua* in alcune Regioni (sedi di porto e aeroporto), dall'altro, dall'attuale assetto organizzativo del servizio, che vede accentrate le attività amministrative di supporto per tutto il territorio nazionale (gestione dei rapporti con il personale convenzionato e con i convenzionati esterni, gestione dei contratti connessi ai servizi e dei programmi software, etc.) nelle sedi di Genova e, soprattutto, di Napoli (uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero). Ne deriva, in particolare che il personale di ruolo del Ministero, preposto all'attività amministrativa degli uffici, è concentrato per il 90 per cento in tali sedi (Campania e Liguria); nell'ambito dei lavori volti al conferimento delle funzioni ciò ha fatto emergere, stante l'esigenza di assicurare la permanenza nella sede di servizio, inevitabili disparità tra le Regioni, circa il trasferimento delle risorse umane finanziarie e strumentali. Le criticità riscontrate, che di fatto hanno impedito l'attuazione della norma, hanno determinato un necessario ripensamento circa la scelta operata dal legislatore, sostenuto anche dalla consapevolezza che la collocazione di dette funzioni amministrative a livello statale, trova giustificazione nella peculiare mobilità lavorativa del personale interessato, che necessita di prestazioni dirette e tempestive, usufruibili in modo uniforme su tutto il territorio nazionale ed estero. Con la norma proposta si provvede, pertanto, ad abrogare le disposizioni che hanno conferito le funzioni sanitarie in esame alle Regioni, prevedendo, nel contempo, una diversa allocazione delle stesse all'interno del Ministero della salute attraverso i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

In particolare, si prevede che nell'ambito di tale processo di riorganizzazione le funzioni saranno concentrate presso gli Uffici periferici ministeriali competenti in materia di salute umana (U.S.M.A.F.), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero, mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A riguardo si precisa che la specificità degli USMAF è già stata riconosciuta dallo stesso legislatore che, nell'ambito del processo di *spending review*, ha escluso tali strutture dall'accentramento di funzioni negli ex uffici territoriali di Governo. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei succitati provvedimenti gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica, saranno ridotti di una unità. Dall'attuazione della presente disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi consegue un risparmio di spesa come di seguito evidenziato. La disposizione prevede, inoltre, una riduzione di una posizione dirigenziale di II fascia in dotazione organica; ciò è reso possibile grazie all'accentramento dei servizi comuni e di supporto di tipo amministrativo - contabile e informatico. La responsabilità dirigenziale degli ambulatori sul territorio potrà essere incardinata presso un'unica struttura dirigenziale rispetto alle due attualmente esistenti (Genova e Napoli). Pertanto, dalla misura normativa in esame deriva un risparmio di spesa quantificabile in € 112.885,73 (valore medio tra spesa per dirigenti di II fascia sanitario e altri dirigenti - fascia economica B) che sarà accertato in sede di consuntivo.

Al riguardo, pur considerando che la riduzione dell'organico dirigenziale di II fascia del dicastero della Salute appare suscettibile di determinare effetti di risparmio aggiuntivi per la finanza pubblica, andrebbe però richiesta una conferma in merito alla piena sostenibilità della riduzione in parola, anche all'esito dei fabbisogni che risulteranno dalla prevista concentrazione delle funzioni di assistenza sanitaria, per il personale navigante e aereonavigante, presso le sole strutture periferiche del citato dicastero.

Comma 234 **(Centrali regionali degli acquisti)**

Il comma 234 integra il comma 67-*bis* dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010) che rimette ad un decreto ministeriale la definizione di forme premiali, a valere sulle risorse previste per il finanziamento del Servizio sanitario Nazionale, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti ed altre misure di riequilibrio di bilancio. Con l'integrazione proposta, per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, il riparto della quota viene definito dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Viene poi stabilito che per il 2013 la quota premiale sopracitata è pari allo 0,30 per cento.

La RT afferma che la disposizione è diretta a prevedere che in via transitoria, per gli anni 2012 e 2013, la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 67-*bis* della legge n. 191 del 2009 sia ripartita tra le regioni anche in funzione di esigenze di riequilibrio indicate dalle regioni stesse. Ciò, nelle more della definizione del decreto che individua i criteri per la ripartizione della predetta quota premiale. Limitatamente all'anno 2013, tale quota è incrementata al livello dello 0,30 per cento del fondo sanitario nazionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto la quota premiale è ricompresa nel livello del finanziamento del servizio sanitario.

Al riguardo, tenuto conto che gli effetti finanziari riconducibili alle risorse "premiali" previste dalla norma in esame, si scontano in ogni caso nell'ambito delle sole risorse che sono già previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del S.S.N., non ci sono osservazioni.

Comma 235 **(Anticipazioni di liquidità alla Croce Rossa)**

Il comma 235, aggiungendo un comma all'articolo 49-*quater* del D.L. n. 69 del 2013, integra la disciplina dell'anticipazione di liquidità che può essere concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze all'Associazione italiana della Croce Rossa per l'anno 2014, prevedendo che, in caso di mancata o insufficiente individuazione di congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione, il Ministero è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'Associazione, e che al rimborso della medesima anticipazione siano prioritariamente destinati i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce rossa italiana e dell'Associazione italiana della Croce rossa.

La RT riferisce che la norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto volta a

garantire il recupero delle somme oggetto dell'anticipazione concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze a favore della Croce Rossa Italiana, mediante trattenuta di quota parte delle somme dovute a qualunque titolo dovute dallo Stato

Al riguardo, trattandosi di profilo ordinamentale, che é peraltro chiaramente tesa alla salvaguardia degli effetti finanziari che sono già scontati dalla legislazione vigente, in relazione al ripiano della prevista anticipazione straordinaria di cassa concessa alla Croce Rossa dall'articolo 49-*quater* del decreto-legge n. 69 del 2013, nulla da osservare.

Commi da 236 a 239 (Distribuzione gratuita di cibo agli indigenti)

Il comma 236 stabilisce che le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale, che effettuano a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché gli stessi operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. I manuali devono essere validati da parte del Ministero della Salute.

Il nuovo comma 237 dispone che quanto stabilito dal comma precedente non si applica alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

Il comma 238 prevede, abolendo il comma 15 dell'articolo 6 della legge n. 133 del 1999, che i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, si considerano distrutti agli effetti dell'IVA.

Il comma 239 conferma la clausola di invarianza finanziaria già prevista nel testo licenziato in prima lettura dal Senato.

La RT fa presente che le modifiche introdotte alla Camera dei deputati sostituiscono le analoghe norme relative alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari previste dal disegno di legge originario. Esse non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare anche in relazione alla norma che considera distrutti ai fini IVA i prodotti alimentari non più

commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili, nonché per prossimità della data di scadenza, comunque ceduti gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS. Infatti, tale disposizione di fatto esclude effetti ai fini IVA per operazioni di distribuzione diretta da parte dei produttori che finora non erano consentite, richiedendosi invece l'intermediazione delle associazioni di volontariato per l'esecuzione di operazioni a loro volta, comunque, neutrali ai fini IVA.

Comma 246 (Schema di contratto di partenariato 2014/2020)

Il comma in esame prevede la trasmissione alle Camere dello schema di contratto di partenariato 2014/2020, prima della stipula con le autorità dell'Unione europea, con una relazione che illustri le scelte strategiche che si intendono perseguire, per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 253 (Volontari della Pace)

Il comma stabilisce che per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, recante norme in materia di "*Istituzione del servizio civile internazionale*", è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione, in via sperimentale, di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

La RT riferisce che la disposizione autorizza, per le finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, riguardante compiti assegnati al servizio civile nazionale, la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Le predette risorse saranno utilizzate per l'istituzione, in via sperimentale, di un contingente di corpi civili di pace destinato alla

formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

Maggioni spese correnti

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
3	3	3	3	3	3	3	3	3

Al riguardo, andrebbero richiesti elementi di quantificazione che siano idonei a confermare l'adeguatezza delle risorse stanziare rispetto alle finalità previste dalla norma in esame.

Comma 255 (Ricostruzione Abruzzo)

Il comma in esame stabilisce che il CIPE, nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 7-bis comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013²⁰, così come rifinanziate dal provvedimento in esame, possa destinare quota parte delle risorse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della Regione Abruzzo, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.

La RT afferma che la disposizione ha natura programmatica in quanto estende la concessione di contributi assegnati ai privati ai sensi dell'art. 7-bis comma 1 del D.L. n. 43 del 2013, per la ricostruzione o riparazione di immobili e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, anche agli interventi per assicurare la ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici.

²⁰ L'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati in occasione del sisma in Abruzzo. Le risorse sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE.

Per la RT la norma non comporta oneri in quanto si tratta di una facoltà del CIPE di estendere tali contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 256 (Esclusioni di spese dal patto di stabilità interno)

Il comma, modificato dalla Camera dei deputati, reca una più puntuale specificazione della misura dell'esclusione dal patto di stabilità interno di Calabria e Basilicata delle spese per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 26 ottobre 2012.

La RT afferma che la modifica al comma in esame non determina effetti finanziari negativi, in quanto volta ad esplicitare il profilo temporale delle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno già previste dalla norma originaria.

Al riguardo, atteso che la modifica apportata non comporta variazioni finanziarie sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

Commi 258 e 259 (Collegi universitari e diritto allo studio)

Il comma 258 prevede che per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Il comma 259 stabilisce che al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro.

La RT afferma sul comma 258 che la disposizione autorizza una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti, al fine di incentivare il diritto allo studio.

Sul comma 259 riferisce che la norma prevede il rifinanziamento del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo

2012, n. 68, per l'importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
5	5	5	5	5	5	5	5	5
50	50	50	50	50	50	50	50	50

Al riguardo, trattandosi in entrambi i commi di autorizzazioni di spesa formulate sotto forma di limite massimo, non ci sono osservazioni

Comma 262 (Sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale)

Il comma in esame, autorizza la spesa di 35 milioni di euro nel 2014 al fine di compensare i tagli intervenuti nel 2012 e nel 2013 alle misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale.

La RT si limita a descrivere la norma.

Al riguardo, trattandosi di un tetto di spesa, nulla da osservare.

Comma 263 (Flotta aerea VV.FF.)

La modifica intervenuta nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati ha provveduto all'integrazione del comma, prevedendosi che per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT ribadisce che al primo periodo é autorizzata una spesa di parte corrente, per l'importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica per garantire

il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il secondo periodo ha lo scopo di favorire il reimpiego delle risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato, da dismettere a seguito dell'adozione della direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2013, prot. UV/IV.1/2180/2013 concernente "Revisione del trasporto aereo di Stato".

Le risorse derivanti dalla vendita sono utilizzate per il potenziamento della flotta aerea di Stato destinata all'attività di spegnimento degli incendi boschivi mediante riassegnazione delle somme nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il prospetto riepilogati aggiornato non evidenzia effetti specifici in relazione alle modifiche apportate alla Camera dei Deputati.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazione di spesa formulata come limite massimo, e di dispositivo che opera mediante il noto istituto della riassegnazione, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero comunque richiesti elementi di quantificazione illustrativi dei fabbisogni di adeguamento relativi alla flotta aerea dei VVFF in modo da comprovare l'adeguatezza delle risorse predisposte a tal fine.

Commi 264 e 265 (Operazione "Strade Sicure")

L'esame della Camera dei Deputati ha anzitutto modificato il comma 169, per cui laddove era già prevista la proroga, al 2014, dell'Operazione "Strade Sicure", con la previsione del concorso operativo delle Forze di polizia, accanto alle Forze armate, l'autorizzazione di spesa di 40 milioni di euro per il 2014, viene incrementata di 1,4 milioni, specificamente destinati al personale delle Forze di polizia impiegate nella operazione.

Il comma 265, ai fini della copertura del maggior onere di cui al comma precedente, prevede il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) viene ridotto di 1,4 milioni di euro per il 2014.

La RT si limita ad affermare che dall'attuazione delle disposizioni in esame derivano oneri pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2014; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004.

Il prospetto riepilogativo aggiornato evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
41,4	0	0	21,1	0	0	21,1	0	0

Il prospetto evidenzia poi nell'ambito delle riduzioni del FISPE anche quelle relative al comma 265.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il dispositivo è predisposto sotto forma di limite massimo, andrebbero comunque richiesti chiarimenti relativi alla specifica finalità di spesa finanziata, anche al fine di consentire la verifica della congruità dello stanziamento.

A tal fine, andrebbero perciò acquisiti i dati inerenti al contingente delle Forze di polizia di cui si prevede l'impiego, in concorso con le Forze armate, nell'ambito della disposta proroga per il 2014 dell'Operazione "Strade Sicure" e una RT che evidenzii il dettaglio degli oneri previsti.

Quanto alla copertura finanziaria, che la norma pone a carico a del Fondo per interventi strutturali, andrebbe altresì confermata la disponibilità delle necessarie risorse al netto delle variazioni apportate alla dotazione del medesimo fondo per effetto di altre norme contenute nella ddl stabilità, e tenuto conto delle risorse devolute al medesimo fondo dal comma 179 del provvedimento in esame.

Commi 268 e 269

(Inquadramento del personale a t.d. da parte dell'Autorità Garante della privacy)

La norma stabilisce che il ruolo organico dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione, nella medesima misura, del contingente del personale che il medesimo l'Ufficio può assumere con contratto a tempo determinato. A tal fine l'Autorità garante indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, del disegno di legge di stabilità, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio a

seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità.

Si dispone, inoltre, la modifica dell'articolo 1, comma 275 del disegno di legge di stabilità stabilendo che anche per l'anno 2016 sia attribuita all'Autorità per la protezione dei dati personali una quota - pari a 2 milioni di euro - a valere sulle fonti di finanziamento di alcune Autorità indipendenti.

La proposta reca una disposizione consequenziale che prevede la riduzione dell'accantonamento di tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze per 2 milioni di euro. La riduzione, stante il tenore delle norme di cui ai commi precedenti, deve assumersi di natura permanente.

La RT afferma che ivi si prevede che, al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea, il ruolo organico del personale a tempo indeterminato dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente, a tempo determinato, di cui al comma 5, dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Per tali finalità il Garante indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dello stesso Garante. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette assunzioni avvengono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili del Garante, ivi comprese quelle di cui al successivo comma 269 provvedendo alla corrispondente riduzione compensativa del contingente di personale assumibile con contratto a tempo determinato.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti i dati e gli elementi da cui sia possibile trarre una valutazione in merito alla congruità dello stanziamento di spesa predisposto ai fini della prevista assunzione a t.i. di n. 12 unità in servizio a t.d. presso il

Garante della *privacy*, a partire dalla illustrazione del dettaglio degli elementi retributivi spettanti al personale dell'Autorità a tempo indeterminato di pari grado che sia già in servizio.

Nel contempo, segnalando che la citata misura è accompagnata anche dalla contestuale soppressione di n. 12 unità del previsto contingente di personale che l'Autorità può oggi assumere a t.d., andrebbero richiesti anche i dati concernenti il trattamento economico annuo lordo spettante oggi alle unità in servizio a t.d., ivi distinguendosi la componente "principale" da quella accessoria, ed evidenziando altresì gli effetti "indotti", come peraltro previsto dalla circolare n. 32 del 2010 del dipartimento della R.G.S.

Comma 272 (Celebrazioni anniversario della Resistenza)

La norma prevede che al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.

La RT riferisce che la disposizione prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane. Le predette risorse saranno utilizzate al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

Il prospetto riepilogativo aggiornato evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,50	0

Al riguardo, trattandosi di autorizzazione di spesa formulata come limite massimo, non ci sono osservazioni.

Comma 273

(Spese per il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea)

Si prevede che al fine dello svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo (56 milioni di euro per il 2014 e 2 milioni di euro per 2015), siano destinati 2 milioni di euro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La RT aggiornata afferma che la disposizione autorizza la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015, per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014 e con il funzionamento della Delegazione per la Presidenza. Inoltre, per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, la norma prevede che le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione restino disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208.

Al fine di assicurare la neutralità finanziaria della norma, con riferimento al collocamento in posizione di fuori ruolo di personale presso la Delegazione, di cui alla legge 5 giugno 1984, n. 208, all'articolo 2, comma 2, viene espressamente previsto che all'atto del collocamento in fuori ruolo del personale, e per tutta la sua durata, sono resi indisponibili un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

La norma consente inoltre la corresponsione al personale non dirigenziale assegnato alla Delegazione di un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione, ivi compresi gli emolumenti previsti dall'art.2 quinto e sesto periodo, in ragione di particolari e gravosi carichi di lavoro e

prestazioni eccedenti l'orario di lavoro ordinario, continua reperibilità telefonica/informatica e limitate possibilità di fruire di periodi di ferie (i predetti carichi di lavoro, peraltro, saranno svolti in gran parte in relazione ad eventi da realizzarsi nell'area di Milano, con conseguenti frequenti spostamenti/soggiorni al di fuori della sede abituale di lavoro, per i quali non è prevista la corresponsione di diarie). L'importo complessivo massimo stimabile per l'anno 2014 ammonta ad euro 288.516, mentre per l'anno 2015 è pari ad euro 192.344.

Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza Permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, a valere sulle predette risorse di euro 56.000.000 è autorizzata per l'anno 2014, nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione.

Infine, per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, sono inoltre assegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri euro 2.000.000, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 soprarichiamata, di euro 56.000.000. Relativamente alla predetta assegnazione si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzioni temporanea di personale di cui al precedente capoverso.

Al riguardo, pur considerando che la destinazione di 2 milioni di euro per le attività di comunicazione troveranno comunque copertura nell'ambito delle spese già autorizzate dalla norma, sembrerebbe necessaria ai fini della valutazione della congruità della summenzionata destinazione l'acquisizione dei dati sottostanti l'importo indicato, nonché l'acquisizione di assicurazioni circa la effettiva sostenibilità del relativo onere nell'ambito delle sole risorse già stanziare.

Comma 277 (Finanziamento Polo tattile multimediale)

Il comma eroga un contributo straordinario di 800.000 euro per il 2014 per il funzionamento del Polo tattile multimediale, specificamente rivolto alla stipula di un'apposita convenzione con la biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita".

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di tetto di spesa.

Commi 279 e 280
(Modifica al regime di rappresentanza dei contribuenti)

Con l'intervento operato sull'articolo 63, del DPR n. 600/1973 si amplia l'elenco dei soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della procura speciale, includendovi anche gli iscritti, al 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; si prevede inoltre che qualora la procura sia rilasciata ad un funzionario del CAF o di una società di servizi, essa deve essere autenticata dal responsabile del centro di assistenza fiscale o dal legale rappresentante della predetta società di servizi.

La disposizione non è corredata di RT.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

Commi da 281 a 283
(Applicabilità del *transfer pricing* all'IRAP)

Le disposizioni in commento per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, chiarisce l'applicabilità della disciplina del *transfer pricing*, prevista per la determinazione delle imposte sui redditi, anche per la determinazione della base imponibile IRAP. In tal modo nelle operazioni tra impresa residente ed impresa non residente, in presenza di un rapporto di controllo, di diritto o di fatto, o di collegamento tra le imprese l'operazione intercorsa è valutata al valore normale, in deroga al criterio della rilevanza del corrispettivo pattuito tra le parti.

I commi successivi intervengono sulla regime sanzionatorio, disponendo che in relazione alle rettifiche di valori che saranno effettuate per l'applicazione della disciplina del *transfer pricing* in materia di IRAP non trovino applicazione le sanzioni previste dalla legge per l'ipotesi di dichiarazione di compensi, interessi ed altre somme inferiori a quanto accertato. Il beneficio è limitato temporalmente ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della norma in commento siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione; è fatto comunque salvo il caso in cui la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità disposizione.

La RT, dopo aver illustrato la disposizione, precisa che la norma fornisce chiarimenti in merito alla corretta determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, con riferimento ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente

controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, o derivanti dalla cessione di beni o prestazione di servizi da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti. Afferma quindi che l'applicazione dell'Irap sul valore della produzione netta, tenendo conto dei suddetti componenti di reddito a valore normale, comporta un recupero di gettito.

Dai dati relativi alle contestazioni di costi indeducibili e proventi non dichiarati a fronte di operazioni “transfer pricing”, stima l'ammontare delle sole rettifiche contestate per ogni periodo d'imposta superiore a 2 miliardi di euro. Applicando un'aliquota media del 4% si perviene ad un maggior gettito IRAP di 80 milioni di euro su base annua.

In termini di cassa si ha:

(mln di euro)

	2014	2015	2016
IRAP	+148	+80	+80

Al riguardo si rappresenta che il chiarimento operato dalla norma in ordine alla applicazione del regime del *transfer pricing* anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 potrebbe dare luogo a rettifiche nelle dichiarazioni IRAP già definite dalle quali è quindi ragionevole attendersi un recupero di gettito. In relazione alla stima operata dal Governo, andrebbero fornite maggiori informazioni in ordine alla determinazione dell'importo (2 mld) associato alle rettifiche contestate; andrebbe inoltre meglio chiarito l'ipotizzato andamento costante a regime del recupero di gettito (dopo l'iniziale effetto di maggiori entrate sul 2014 dovuto all'operatività del meccanismo dell'acconto) in relazione al fatto che il chiarimento operato in ordine alla corretta determinazione del valore della produzione netta dovrebbe a regime determinare un minor numero di contestazioni e quindi dovrebbe nel tempo riassorbirsi l'effetto di maggior gettito direttamente imputabile al chiarimento normativo in commento.

Comma 285 (Adeguamento dotazione del FISPE)

La norma stabilisce che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ed è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

La RT ribadisce che la norma prevede l'incremento di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e la riduzione di 20 milioni di euro per l'anno 2015 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il prospetto riepilogativo evidenzia in relazione all'adeguamento della dotazione del FISPE gli importi derivanti dalla integrazione.

Al riguardo, premesso che la sostenibilità della riduzione andrà verificata rispetto alla dotazione complessiva del medesimo, al netto delle riduzioni disposte da altre norme contenute nel provvedimento in esame e, in particolare, dell'aumento della dotazione previsto dal comma 179, nulla da osservare.

Comma 289 (Permute di immobili al fine di ridurre la spesa per locazioni nel bilancio dello Stato)

La norma integra le disposizioni recate dall'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che tratta di operazioni di permuta di beni appartenenti allo Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. L'integrazione prevede che le permute riguardanti nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello, avranno carattere di assoluta priorità e a tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione.

La RT riferisce che la disposizione prevede una spesa di 5 milioni di euro dal 2016 nell'ambito del procedimento di permuta relativi a immobili destinati a carceri o uffici giudiziari delle Corti d'Appello.

Il prospetto riepilogativo aggiornato evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
0	0	5	0	0	5	0	0	5

Al riguardo, pur considerando che l'autorizzazione è configurata come limite massimo di spesa, dovrebbero essere forniti chiarimenti circa le ipotesi poste alla base della quantificazione, al fine di verificarne la congruità rispetto alle finalità indicate dalla norma.

Comma 293

(Rifinanziamento Fondo produzione bieticolosaccarifera)

La modifica apportata al presente comma incrementa da 4 a 5 mln di euro, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 12 della legge n. 910 del 1966, l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 e riassegnato al pertinente capitolo della spesa al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi da 299 a 301

(Destinazione di risorse alla fondazione Memoriale della Shoah di Milano)

I commi in esame autorizzano la spesa di 900.000 euro per l'anno 2014 per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto "Binario 21" e la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per la manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 34 del 2011.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 302 (Dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili)

La modifica intervenuta al comma 191 prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 24.331.245 euro per l'anno 2014, in riduzione di 300.000 euro rispetto ai 24.631.245 della norma contenuta nel ddl iniziale, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT afferma che ivi viene prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione, a seguito delle modifiche apportate dal Senato della Repubblica, di 24.631.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La modifica disposta dalla Camera dei Deputati è volta a eliminare dall'Elenco 1, la voce "Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981)", alla quale è ascritto un onere di 300.000 con la conseguente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili per pari importo; ciò in quanto il comma 177 del ddl in esame prevede già una specifica autorizzazione di spesa a favore Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti per lo stesso importo di 300.000 euro. Tale modifica non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, dal momento che trattasi di riduzione di un limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Commi 304 e 305 (Ammodernamento e sviluppo dell'impiantistica sportiva)

I commi in esame introducono una nuova procedura per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi, nonché per assicurare l'equilibrio economico e finanziario degli interventi anche sulla scorta di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di finanza di progetto. In particolare, si interviene in materia di presentazione dei progetti da parte di soggetti proponenti nonché di tempistica per le necessarie delibere da parte degli enti locali interessati. Si stabilisce inoltre che gli interventi siano realizzati prioritariamente mediante

recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.

La RT afferma che le disposizioni definiscono le procedure amministrative per l'ammodernamento e la costruzione di nuovi impianti sportivi a fini di semplificazione e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 313 (Normattiva)

La stabilisce che il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei programmi Normattiva *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo.

L'integrazione disposta alla RT afferma che a modifica apportata dalla Camera dei Deputati al comma 196 prevede il previo parere, ai fini dell'emanazione del D.P.C.M, della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale dell'integrazione, non ci sono osservazioni.

Comma 316 (Trattamento economico dei membri del Governo)

La norma novella l'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, che stabilisce un limite al trattamento economico che può essere percepito da chi assume le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato senza essere membro del Parlamento: qualora questi abbia optato per il trattamento economico di spettanza in quanto dipendente pubblico, tale trattamento, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

La RT riferisce che la norma, essendo diretta a specificare il limite entro cui i Ministri e Sottosegretari non parlamentari che siano dipendenti pubblici possono esercitare l'opzione prevista dall'articolo 1 della legge n. 418 del 1999 per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, non ha riflessi sui saldi di finanza pubblica . Ciò vale anche per l'ulteriore previsione contenuta nella norma volta a far salva la contribuzione previdenziale, tenuto conto che la stessa resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Il prospetto riepilogati non evidenzia effetti.

Al riguardo, premesso che la norma è chiaramente finalizzata alla realizzazione di risparmi di spesa per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Va altresì rammentato che la legge 418 del 1999 già stabilisce che i Ministri e i Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari possono optare per l'indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, oppure possono scegliere di essere collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento (art. 47, secondo comma, L. 146 del 1980). La effettiva portata normativa della disposizione sembrerebbe risiedere nell'inciso che fa salva in ogni caso la contribuzione previdenziale che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Comma 317

(Trattamento di missione per attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale)

La norma prevede una deroga per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, rispetto ai vincoli di spesa previsti dalla disposizione vigente che prevede per le amministrazioni pubbliche una riduzione di spese per l'invio in missione del proprio personale, anche all'estero.

La RT afferma che la proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'articolo 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 2010 è una disposizione di contenimento della spesa della pubblica che non sconta risparmi effettivi in quanto gli stessi, ai

sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, sono inclusi nel taglio lineare del 10 per cento.

Il prospetto riepilogativo aggiornato non evidenzia effetti.

Al riguardo, al fine di comprovare l'effettiva neutralità della disposizione, andrebbe innanzitutto confermato che l'Amministrazione dei beni culturali possa far fronte alle spese per l'invio all'estero del proprio personale nell'ambito delle sole risorse iscritte negli stanziamenti disponibili a legislazione vigente.

Ad ogni modo, va sottolineato - come tra l'altro riconosciuto anche dalla RT - che la disposizione sembrerebbe comunque suscettibile di determinare maggiori "oneri" sotto forma di "minori" risparmi di spesa, pur non espressamente stati cifrati a suo tempo²¹, prevedendo una espressa deroga ad una norma vigente comunque volta a realizzare economie di spesa.

Comma 319 (Disposizioni in materia di metanizzazione del Mezzogiorno)

Il comma in esame, modificato dalla Camera dei deputati, con riferimento allo stanziamento per la metanizzazione del Mezzogiorno, prevede che l'importo di 20 mln annui per 7 anni, originariamente riferito all'arco temporale 2015-2021, sia invece riferito all'arco temporale 2014-2020. Viene altresì sostituita la copertura originariamente prevista con una copertura a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativo alla programmazione nazionale 2014-2020.

La RT afferma che la disposizione trae spunto dalla inderogabile necessità di portare a conclusione il Programma di metanizzazione del Mezzogiorno, istituito con la legge 28 novembre 1980, n. 784, successivamente rilanciato con la legge 7 agosto 1997, n. 266, e non ancora completato. In particolare occorre – tra l'altro – dare riscontro alle richieste di integrazione alla rete energetica nazionale provenienti dal Cilento, vasta zona meridionale della Campania nella quale ricadono circa novanta comuni nonché area non ancora fornita di una rete di distribuzione locale di gas naturale.

Il Programma verrebbe attuato e completato dando priorità a quattro comuni campani già inseriti in una graduatoria del Ministero

²¹ SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI Legislatura, Nota di Lettura n. 81, pagina 20 e seguenti.

dello sviluppo economico del 1999, secondo le modalità e priorità per la concessione dei contributi agli altri comuni stabilite dal CIPE.

A tal fine, la disposizione autorizza, nel limite di 140 milioni di euro per il periodo 2014-2020, la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento del costo dell'intervento.

Alla copertura degli oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con delibera del CIPE, che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'esatta coincidenza tra i profili di spendibilità dell'onere per la metanizzazione del Mezzogiorno e le risorse utilizzate a copertura mediante il fondo per lo sviluppo e la coesione, relativo alla programmazione nazionale 2014-2020, chiarendo le modalità di rappresentazione a legislazione vigente di tali ultime risorse sui saldi di finanza pubblica.

Comma 322

(Partecipazione del sistema delle Camere di Commercio agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica)

La disposizione prevede che il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante norme in materia di ordinamento delle Camere di Commercio, è sostituito, ivi prevedendosi che al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento di tali obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.

La RT afferma che la disposizione è di carattere ordinamentale ed è diretta a riformulare la previsione recata dall'art. 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1995, n. 580, concernente le modalità di partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica. In particolare, con la presente disposizione, vengono adeguate le previsioni di cui al citato comma 6 al quadro normativo attualmente vigente, alla luce delle modifiche intervenute con il

D.Lgs. 15-2-2010 n. 23 in merito all'organizzazione del sistema camerale, nonché delle norme introdotte in materia di contenimento della spesa pubblica. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto la stessa prevede di garantire, comunque, il conseguimento degli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e dei relativi risparmi di spesa applicabili al sistema camerale nonché, ove previsto, il versamento dei risparmi al bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, premesso che la riconosciuta possibilità alle Camere di commercio di effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, non potrà comunque produrre alterazioni rispetto agli effetti di risparmio già previsti dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Comma 323

(Stabilizzazione del personale comandato presso la Commissione di garanzia e sciopero)

L'integrazione prevede che all'articolo 12, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati e Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge", dopo il comma 2, viene inserito il comma *2-bis*, in cui si stabilisce che al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne faccia richiesta, è trasferito alla Commissione, ed inquadrato nel relativo ruolo *senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza, e il trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi del comma 2, viene ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo.

La RT afferma che la disposizione intervenendo sull'art. 12 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, prevede che, al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, quest'ultima sia dotata di un proprio ruolo organico del personale, appositamente istituito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendosi al trasferimento in tale ruolo del personale attualmente in servizio in posizione di comando. Il personale immesso in ruolo conserva il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, attualmente in

godimento. La neutralità finanziaria complessiva di tale intervento, è garantita dalla contestuale riduzione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni di provenienza del personale immesso in ruolo e dalla riduzione delle unità di cui la Commissione può avvalersi in posizione di comando, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della Legge 12 giugno 1990, n. 146.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, andrebbero comunque valutati gli effetti finanziari correlati alla stabilizzazione in ruolo delle unità attualmente distaccate in posizione di comando *et similia* presso la Commissione, atteso che, a fronte della commutazione del loro *status*, si determinerà per l'organo in parola la trasformazione di un onere di spesa, che da "temporaneo" diverrà "permanente".

In tal senso, considerando anche la clausola di neutralità indicata e richiamando l'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità, andrebbe perciò fornito un quadro dettagliato degli emolumenti ed indennità spettanti al personale a t.i. del predetto organismo, a fronte di quello già percepito, dalle unità in comando, relativamente alla qualifica da loro posseduta, in aggiunta al trattamento fondamentale corrisposto dalle amministrazioni di appartenenza.

Ad ogni buon conto, sul punto, si segnala che l'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I., prevede che ogni qualvolta si provveda alla attivazione di posizioni di comando *et similia* tra amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, quelle di "destinazione" debbano essere tenute a rimborsare a quelle di originaria "appartenenza" del dipendente, il trattamento fondamentale spettante alle unità interessate dal distacco, in aggiunta al diretto riconoscimento a queste ultime della componente retributiva "accessoria" loro spettante, in funzione del servizio prestato.

Comma 324

(Incentivi per alcune tipologie di imprese utilizzatrici a fini industriali di gas ed energia)

Il comma, al fine di estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 356 del 2001, in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai

sensi della legge n. 317 del 1991, nonché considerati utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, autorizza la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per il 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2015. Con decreto ministeriale saranno stabilite le modalità attuative della presente disposizione.

La RT chiarisce che il beneficio in questione è rappresentato dalla riduzione del 40 per cento dell'accisa sul gas metano e l'energia elettrica e ribadisce che la riduzione d'imposta è riconosciuta entro il limite massimo di 2 milioni di euro per il 2014 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 328 (Orchestra "I virtuosi italiani")

Il comma autorizza un contributo di 300.000 euro per il 2014 a favore dell'orchestra "I Virtuosi italiani" di Verona, finalizzato a sostenerne la programmazione musicale.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, trattandosi di un tetto di spesa, nulla da osservare

Commi 332 e 333 (Anticipazione di liquidità in favore della Società EUR S.p.A.)

I commi in esame dispongono che la Società EUR S.p.A. può presentare, una istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro.

L'anticipazione è concessa - previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili della predetta Società - a valere sull'incremento di 7,2 miliardi di euro del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti territoriali", di cui al comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013.

In sede di predisposizione del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di riparto della dotazione aggiuntiva tra le tre Sezioni in cui il Fondo è articolato, si dovrà tener conto dell'assegnazione di liquidità a favore di Eur S.p.A..

All'erogazione dell'anticipazione di liquidità si provvede a seguito:

- della predisposizione, da parte della società, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione, maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché Roma Capitale;

- della sottoscrizione di apposito contratto tra il MEF - Dipartimento del tesoro e la EUR S.p.A., nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a

trenta anni, prevedendo altresì, in caso di inadempimento nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per lo Stato in quanto l'anticipazione è concessa alle medesime condizioni di quelle erogate dal citato Fondo.

Al riguardo, si osserva che la disposizione non specifica a che tipologia di debiti della Società EUR S.p.A. sono destinate le anticipazioni di liquidità in esame, né riferisce a quale data i predetti debiti esistano. In tal senso, l'anticipazione di liquidità concessa a EUR S.p.A. potrebbe configurarsi come un prestito per il ripiano del debito societario e, atteso che la predetta Società non rientra nel perimetro della PA, tale circostanza potrebbe creare i presupposti per l'inserimento della società nell'ambito del citato perimetro. Sul punto appare opportuno un chiarimento del Governo.

Commi da 340 e 341 (Accertamenti medico legali per dipendenti assenti per malattia - INPS)

Il comma 340 prevede che al comma 10-*bis* dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante norme in materia di contenimento del lavoro flessibile nelle PA nell'ambito del provvedimento dedicato al perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione delle PA, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente».

Il comma 341 afferma che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT riferisce che la norma prevede che ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS si avvalga, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento previste ex art. 4, comma 10-*bis* del D.L. n. 101 del 2013, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia.

Pertanto, considerato che tali liste speciali, erano già esistenti ex art. 5, comma 12, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 e successivamente trasformate in liste speciali ad esaurimento, in virtù del comma 10-*bis* del D.L. n. 101 del 2013, e che la proposta emendativa ne determina esclusivamente l'utilizzo prioritario per

l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, la norma non determina nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, premesso che il dispositivo si limita a confermare l'impiego da parte dell'INPS dei medici convenzionati iscritti nelle liste speciali ad "esaurimento" ai sensi dell'articolo 4, comma 10-*bis*, del D.L. n. 101 del 2013, ai fini della effettuazione delle visite fiscali ai lavoratori che fruiscano di assenza per malattia da lavoro, prevedendone l'impiego in via "prioritaria" rispetto ai medici dell'ente medesimo o delle Asl, va segnalato che ai suddetti professionisti é comunque previsto dalla legislazione vigente il riconoscimento di un compenso specifico ai sensi dell'articolo 13 del D.M. 18 aprile 1996.

Pertanto, per i profili di quantificazione, anche in considerazione della clausola di neutralità indicata al comma 216-*ter* e considerando che le attività in questione presentano comunque a legislazione vigente un costo per l'erario, anche nel caso in cui l'espletamento delle "visite" fiscali avvenga con modalità alternative a quelle previste dalla norma in esame (ad es. attivando le ASL), andrebbero forniti gli elementi e i dati da cui sia possibile trarre elementi documentativi in merito agli effetti finanziari attesi dall'applicazione della "priorità" prevista dalla norma.

In tal senso, si rammenta ancora una volta che le suddette clausole di neutralità, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, andrebbero sempre accompagnate da una RT contenente l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne la piena sostenibilità.

Comma 343 (Deroga all'adesione alla centrale di committenza unica)

Il comma in esame, modificando il comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, reca una deroga all'obbligo di aderire alla centrale di committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 344
(Tirocinio presso gli uffici giudiziari)

Le norme apportano modifiche all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011 che tratta delle destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento del contributo unificato per le spese di giustizia in applicazione delle norme recate dai commi da 6 a 10 del medesimo articolo. Le integrazioni disposte alla Camera dei Deputati elevano da 7,5 a 15 milioni di euro per il 2014 le somme destinate a consentire di svolgere un periodo di perfezionamento a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.

La RT afferma che la disposizione, nella prospettiva di una migliore efficienza degli uffici giudiziari, è intesa a consentire, per il solo anno 2014, a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014 nel limite di spesa 15 milioni di euro. Al fine di garantire la neutralità finanziaria viene altresì previsto che la destinazione della quota di 7,5 milioni di euro ad incentivazione del personale degli uffici giudiziari sia posticipata dall'anno 2014 all'anno 2015. La norma non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto si sostanzia in una mera finalizzazione di legge, nell'ambito della ripartizione in quote delle risorse di cui al comma 10, primo periodo, dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, fermo restando l'importo complessivo da ripartire.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Comma 347
(Ripartizione dei fondi per la ricostruzione nelle aree colpite da calamità)

Il comma in esame, modificato dalla Camera dei deputati, estende anche al territorio della provincia di Siena l'accesso ai finanziamenti previsti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2013.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 352
(Fondo nazionale integrativo per i comuni montani)

La norma stabilisce che il fondo nazionale integrativo destinato ai comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 2288 (legge di stabilità 2013), sia ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, passando da 6 a 5 milioni la relativa dotazione annua.

La RT ribadisce che la disposizione prevede la riduzione del fondo nazionale integrativo per i comuni montani di 1 milione di euro a decorrere dal 2014.

Il prospetto riepilogativo aggiornato evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Comma 355
(Estensione di deroga al patto di stabilità interno)

Il comma in esame, modificato dalla Camera dei deputati, estende anche alle Regioni Lombardia e Veneto la deroga al patto di stabilità interno, già prevista per la regione Emilia Romagna, consistente nella esclusione, dalle spese finali rilevanti ai fini del rispetto del patto, dei trasferimenti effettuati dalle regioni medesime in favore delle popolazioni e dei territori colpiti dal terremoto del maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 26 settembre 2012 per un importo pari a complessivi 10 milioni di euro.

La RT descrive la modifica.

Al riguardo, atteso che la modifica non varia l'importo complessivo della deroga al patto di stabilità, nulla da osservare.

Commi da 361 a 364
(Interventi per sisma in Emilia e alluvione in Veneto)

Il comma 361 prevede – per la ripresa produttiva dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – che le risorse residue disponibili alla data di entrata in vigore della legge di stabilità su ciascuna contabilità speciale a valere

sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, del decreto-legge n. 74 del 2012, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale in favore delle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, nonché negli ulteriori territori individuati dall'articolo 61-septies del decreto-legge n. 83 del 2012, a partire dal 20 maggio 2012.

Si dispone, inoltre, che le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al precedente comma sono concessi secondo quanto stabilito nei Regolamenti CE n. 1998 del 2006 e n. 1535 del 2007 sugli aiuti «*de minimis*».

Alla concessione delle agevolazioni provvedono i Commissari delegati alla gestione dell'emergenza. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni sono disciplinati con propri atti dalla regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con i quali si stabiliscono, in particolare, l'ammontare dei contributi massimi concedibili, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso ecc..

La RT esclude che la disposizione comporta nuovi o maggiori oneri, trattandosi di risorse già disponibili sulle contabilità speciali i cui criteri e modalità di erogazione verranno stabiliti con propri atti dai Commissari delegati per l'emergenza.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 362 prevede - al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli Istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012 - che le disposizioni che consentono alle P.A. l'utilizzo in via temporanea di personale di altre amministrazioni, per un periodo non superiore a tre anni (articolo 30, comma 2-*sexies*, del D.Lgs. n. 165 del 2001) non si applicano al personale comandato da altre Amministrazioni presso gli Uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela sull'area territoriale colpita dal sisma delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta. Di conseguenza, si modifica il comma 290, incrementando di 0,3 milioni di euro (da 151 milioni a 151,3 milioni) l'importo della riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi a decorrere dall'anno 2015, dal medesimo comma disposta.

La RT afferma che la disposizione è volta ad assicurare la continuità nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale degli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia. In particolare, viene prevista una deroga ai limiti temporali considerati dall'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che

permetterà ai detti Uffici di continuare ad impiegare il personale ivi comandato oltre il periodo massimo di tre anni previsto dalla disposizione prevedendo altresì la possibile stabilizzazione dello stesso presso il Ministero, previa richiesta da parte degli interessati, fermo restando che la stessa dovrà avvenire nell'ambito delle dotazioni organiche del personale vigenti. A fini prudenziali viene previsto un onere pari a 300.000 euro a decorrere dal 2015, in relazione ai possibili processi di mobilità di personale comandato proveniente da amministrazioni non soggette a misure limitative delle assunzioni.

Il prospetto riepilogativo aggiornato evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2

Al riguardo, premesso che la norma dispone, per gli uffici del MiBAC coinvolti nella ricostruzione, la deroga al limite massimo di tre anni previsto ordinariamente dal T.U.P.I. per la durata del collocamento in posizione di comando *et similia* dei dipendenti pubblici in altre amministrazioni, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria della norma, andrebbero richiesti gli elementi comprovanti l'adeguatezza dell'onere stimato, in 300.000 euro annui a decorrere dal 2015.

A tale proposito, peraltro, per i profili di quantificazione e copertura, posto che il dispositivo prefigura l'attivazione di un onere chiaramente non rimodulabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge di contabilità, oltre alla necessarie informazioni in merito alla platea dei soggetti interessati dalla norma ed al relativo onere in ragione annua, andrebbe anche valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di salvaguardia che assicuri l'effettività della copertura dal rischio che gli oneri che dovessero rivelarsi in realtà superiori a quelli stimati dalla norma in esame.

Sul piano metodologico-contabile, va infatti segnalato che in presenza dei posizioni di comando e simili, ai sensi dell'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I., l'amministrazione destinataria dell'utilizzo delle unità lavorative dovrebbe a rigore sostenere l'onere, rimborsando l'equivalente a quella di originaria appartenenza del dipendente,

anche del trattamento "fondamentale" riconosciuto al dipendente, in aggiunta al fatto di dover comunque provvedere alla corresponsione ai diretta interessati, della componente "accessoria" del medesimo.

Infine, va da sé che consentendo il protrarsi della posizione di comando, la norma potrebbe essere suscettibile di determinare un fabbisogno aggiuntivo d'organico per le amministrazioni di appartenenza, cui le stesse potranno far fronte solo nell'ambito delle possibilità assunzionali consentite dalla specifica disciplina del *turn over* vigente nel comparto di appartenenza.

Il comma 363 proroga di sei mesi il termine previsto all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 74 del 2012, per la verifica di sicurezza, ai sensi della normativa tecnica vigente, degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012.

La RT afferma che si tratta di norma procedurale, priva di risvolti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 364 proroga di 24 mesi la durata della contabilità speciale n. 5458 relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010.

Inoltre dispone che il dirigente dell'Unità di progetto Sicurezza e qualità della Regione Veneto deve presentare al Dipartimento della Protezione Civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.

La RT descrive il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 375 (Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione dei contributi ai partiti politici)

La disposizione è stata modificata alla Camera dei deputati e stabilisce che i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 euro e sono destinati, per l'importo di 59 milioni di euro per l'anno 2014, alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 346 a 351. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

La RT aggiornata non si sofferma sulla modifica disposta alla Camera che ha rideterminato in 59 milioni di euro per l'anno 2014 la quota destinata alla copertura di commi 346-351.

Il prospetto riepilogativo aggiornato non evidenzia effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Comma 379 (Interventi di messa in sicurezza del territorio)

Il comma in esame, modificato dalla Camera dei deputati, specifica che l'incremento di 30 milioni per il 2014 del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, è destinato ad interventi di messa in sicurezza del territorio.

La RT descrive la modifica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 386 (Contributo all'Orchestra del Mediterraneo)

Il comma destina, per il 2014, la somma di 1 milione di euro "all'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli", con corrispondente riduzione dello stanziamento relativo al FUS previsto dalla Tabella C.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi da 388 e 389 (Contratti di Locazione delle PA)

L'integrazione disposta con l'inserimento del comma 388, prevede che anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (sottosegretario S13 del Regolamento comunitario di cui al Sec95), non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta 60 giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli.

Il comma 389 stabilisce che le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, e quelle di cui al comma 388 del presente

disegno di legge non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.

La RT afferma che il dispositivo è volto a stabilire, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, che i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, se non previo nulla osta dell'Agenzia del demanio rilasciato 60 giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. La medesima Agenzia, nell'ambito dei compiti istituzionali di monitoraggio, autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto nel caso in cui non sussistano immobili demaniali disponibili. E' previsto, poi, che i contratti stipulati in violazione delle anzidette disposizioni sono nulli. Pertanto, la disposizione ha carattere procedimentale e, quindi, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dall'applicazione della norma è plausibile, invero, che possano scaturire, in ragione del razionale utilizzo dei beni immobili demaniali, effetti finanziari positivi in termini di risparmi di spesa per locazioni passive, che prudenzialmente non si stimano, atteso che gli stessi potranno essere rilevati solo a consuntivo.

Il prospetto riepilogativo aggiornato non evidenzia effetti.

Al riguardo, considerato che l'integrazione appare finalizzata alla realizzazione di risparmi di spesa aggiuntivi di spesa, non ci sono osservazioni.

Comma 392 (Valore delle aree cedute dai Comuni)

Il comma in esame interviene sulla modalità di determinazione del corrispettivo delle aree cedute dai Comuni. In particolare, si stabilisce che il corrispettivo delle aree cedute dal Comune è determinato in misura corrispondente al 60 per cento non del valore determinato ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, del

decreto-legge n. 333 del 1992²² ma del valore venale del bene. Inoltre, i comuni possono abbattere tale valore fino al 50 per cento.

La RT afferma che la disposizione attribuendo una facoltà ai Comuni, non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni relativamente alle conseguenze finanziarie discendenti dalla norma. Infatti, la disposizione se da un lato sembra incrementare il valore del bene al quale rapportare la percentuale di determinazione del corrispettivo di cessione, dall'altra attribuisce ai comuni la possibilità di ridurre tale percentuale dal 60 per cento al 50 per cento.

Comma 395 (Direzione del grande progetto Pompei)

La norma detta l'interpretazione dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 91 del 2013, stabilendo che qualora il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario preposti alla direzione del Grande progetto Pompei appartengano ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, gli stessi sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del periodo precedente è utile, per i dirigenti di seconda fascia eventualmente nominati negli incarichi in questione, ai fini della maturazione del diritto al transito nella prima fascia, nei limiti dei posti disponibili. All'atto del collocamento fuori ruolo, sono resi indisponibili per tutta la durata del medesimo collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

La RT afferma che la previsione normativa ha carattere interpretativo e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che in caso di collocamento fuori ruolo le amministrazioni interessate rendono indisponibile, per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario con riguardo all'intero trattamento economico.

²² L'articolo 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992 stabilisce che il valore dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinato sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del TUIR. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

Il prospetto riepilogativo aggiornato non evidenzia effetti.

Al riguardo, va sottolineato che la neutralità finanziaria del dispositivo è chiaramente condizionata dalla piena efficacia del meccanismo di indisponibilità di posti di organico previsti nella dotazione dell'amministrazione organica di provenienza.

In tal senso, appare altresì evidente che la stessa indisponibilità dei posti che sarà predisposta al fine di assicurare la neutralità finanziaria della norma, non dovrebbe essere applicata con riferimento ai posti iscritti nella dotazione organica astrattamente disponibili, ma solo in riferimento a quelli effettivamente "occupabili" in applicazione della vigente disciplina limitativa del *turn over* per il comparto di appartenenza.

Comma 396 (Riprogrammazione e riduzione delle spese di investimento della Difesa)

La disposizione stabilisce che i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in tema di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

La RT afferma che viene disposto che i Programmi di spesa, iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa e relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Alla modifica approvata dalla Camera dei Deputati, in via prudenziale, non sono ascrivibili effetti per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, premesso che la norma è chiaramente finalizzata alla realizzazione di risparmi di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi informativi in merito alla effettiva riducibilità degli

investimenti già avviati, dal momento che la norma ascrive consistenti effetti finanziari nel 2015 e 2016, nonché rassicurazioni in merito alla compatibilità delle riduzioni di cui trattasi con i fabbisogni minimi connessi al modello di Difesa adottato.

Comma 402

(Modalità di pagamento delle competenze al personale delle forze di polizia e delle Forze armate)

La modifica intervenuta alla Camera dei Deputati posticipa, di un anno, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, l'obbligo ivi previsto per le Forze armate e le Forze di polizia di utilizzare le procedure informatiche del Ministro dell'economia e delle finanze per il pagamento al personale militare delle competenze fisse e accessorie.

La RT afferma che la norma è giustificata dall'ampiezza del numero dei dipendenti coinvolti oltre che delle peculiarità del trattamento economico del settore delle FF.AA. La disposizione è volta, pertanto, a consentire il necessario adeguamento delle piattaforme informatiche di riferimento.

La disposizione non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, premesso che alla disposizione oggetto di modifica non sono ascritti effetti sui saldi, nulla da osservare.

Comma 403

(Rilevazione delle presenze del personale FF.PP.)

L'integrazione stabilisce che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

La RT riferisce che la disposizione prevede che l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di quello civile che presta servizio negli stessi uffici o reparti specificamente

individuati, laddove non è possibile utilizzare per motivi di economicità sistemi di rilevazione automatica delle presenze, possa avvenire previo ricorso a procedure o attestazioni idonee all'effettivo accertamento delle prestazioni di lavoro in sostituzione dei predetti sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

La disposizione, correlata alle specifiche peculiarità del settore in esame, non prevedendo la modifica delle autorizzazioni di spesa per la corresponsione del lavoro straordinario non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, premesso che la misura appare di mero contenuto ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Commi da 410 a 412 (Liquidazione Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali)

Il comma 410 proroga l'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, per l'ulteriore periodo - senza possibilità di rinnovo - di sei mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate in euro 7.752.477 per il 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-*quater* del decreto-legge n. 457 del 1997 sono rispettivamente ridotte di 2.752.477 euro e di 5 mln di euro. Tale importo, pari appunto a 7.752.477 euro, confluisce dal 2015 nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Al termine della gestione commissariale (comma 411), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della RGS, subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, sullo stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze gestiti dalla RGS, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa. Infine, il comma 412, al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, autorizza il Commissario a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5% dell'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.

La RT afferma che la proposta emendativa comporta un risparmio di spesa a decorrere dall'anno 2015 di euro 7.752.477

derivante dalla prevista riduzione delle citate autorizzazioni di spesa. Per quanto attiene alla previsione di concedere una generale autorizzazione a stipulare transazioni, essa nasce dalla esigenza di accelerare la chiusura della gestione. Infatti, tale autorizzazione verrebbe concessa per consentire conciliazioni che comunque comportano un risparmio per la gestione: verrebbero effettuate con una diminuzione del 5% rispetto all'aliquota di riparto risultante al momento della stipula dell'accordo transattivo che comunque comporta, da parte del percettore, la rinuncia a tutti i pretesi diritti, azionati ed azionabili, con ciò mettendo al riparo la gestione da eventuali possibili future impugnative del piano di riparto.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'Allegato 3 correttamente sconta i risparmi di cui ai presenti commi, ma anche il corrispondente incremento dello stanziamento del FISPE.

Comma 416 (Finanziamento delle Autorità)

La modifica predisposta alla Camera dei Deputati estende anche al 2016 il meccanismo di compensazione dei trasferimenti tra le autorità di garanzia che nel ddl iniziale era previsto per i soli anni 2014 e 2015.

La RT non considera la proroga dell'efficacia del dispositivo prevista nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 424 (Finanziamento formazione specifica in medicina generale)

Il comma autorizza la spesa di 30 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2015 per la formazione specifica in medicina generale.

La RT descrive il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 427 **(Modifica articolo spending review)**

La disposizione prevede che sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione annuale, al Parlamento, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma, nonché al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adotta misure volte all'unificazione in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure.

La RT ribadisce i contenuti già riferiti al ddl iniziale A.S. 1120, riferendo che l'ultimo periodo del comma prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti misure volte all'unificazione in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'amministrazione provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti aggiornato non evidenzia ulteriori effetti.

Al riguardo, trattandosi di misura comunque volta al rafforzamento delle procedure finalizzate al conseguimento di economie di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, per i profili di quantificazione, andrebbe fornito un quadro di sintesi degli effetti attesi dalla creazione dell'archivio

unico informatico dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche dei veicoli, che sono attualmente riconducibili ai due registri gestiti dal dicastero delle infrastrutture e dall'A.C.I (ente pubblico) di cui al terzo periodo del comma in esame.

In proposito, va annotato che l'ACI non è contemplata nell'ambito delle PA ai fini del SE95, ancorché recentemente si sia espresso il Consiglio di Stato in merito, affermando comunque la legittimità dell'assoggettamento del medesimo ente associativo alla disciplina vigente in materia di contenimento delle spese di funzionamento degli enti pubblici.²³

Commi da 431 a 435 (Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del MEF il Fondo per la riduzione della pressione fiscale destinandovi, a decorrere dal 2014: -a) i risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-*bis* del D.L. n. 69 del 2013²⁴, al netto della quota già considerata nei commi da 285 a 288, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di prioritarie esigenze di equità sociale ed impegni inderogabili; b) per il biennio 2014-2015 l'ammontare di risorse che, in sede di nota di aggiornamento al DEF, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte in bilancio dell'esercizio in corso derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale²⁵. A decorrere dal 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

Le risorse dovranno essere annualmente utilizzate nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al Fondo, dopo il loro accertamento in sede consuntiva, per incrementare per tale anno, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ed in egual misura, specifiche deduzioni o detrazioni fiscali. Si tratta da una parte delle deduzioni nella determinazione della base imponibile IRAP previste con riferimento a talune categorie di lavoratori (dipendenti con contratto a tempo indeterminato, dipendenti sotto i 35 anni o di sesso femminile ovvero impiegati in regioni meridionali)²⁶ e delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 13, comma 5 del TUIR²⁷ e dall'altra delle detrazioni di cui al predetto articolo 13, commi 1, 3 e 4²⁸.

²³ Cfr. Consiglio di Stato, Sezione Prima, Parere n. 2064/2013 deliberata nell'Adunanza del 20 marzo 2013.

²⁴ L'articolo 49-*bis* reca misure per il rafforzamento della *spending review* istituendo e disciplinando i compiti dell'apposito comitato interministeriale preposto al coordinamento dell'azione di governo e delle politiche volte all'analisi ed al riordino della spesa pubblica anche al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti e del commissario straordinario con il compito di formulare indirizzi e proposte nelle materie indicate.

²⁵ Al netto delle entrate derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

²⁶ Si tratta delle deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), nn. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

²⁷ Si tratta delle detrazioni IRPEF previste nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano uno o più redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo,

Si prevede poi che il DEF rechi l'indicazione del recupero di evasione registrato nell'anno precedente nonché dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate destinate ad alimentare il predetto fondo rispetto all'anno precedente nonché le previsioni per gli anni a venire.

La nota di aggiornamento al DEF dovrà recare una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dalle attività di contrasto all'evasione rispetto alle previsioni di bilancio dell'anno in corso. Si prevede poi che le eventuali maggiori risorse destinate ad alimentare il fondo siano iscritte in sede di predisposizione del bilancio di previsione, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e contestualmente al Fondo predetto. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua eventuali interventi volti a migliorare il contrasto all'evasione e a razionalizzare la spesa nonché provvede a rimodulare gli importi delle detrazioni e deduzioni sopra indicati e definisce le modalità di applicazione delle medesime agevolazioni fiscali in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per l'anno 2014 le entrate incassate in apposito capitolo derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione e non computate nei saldi di finanza pubblica sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale mediante riassegnazione al Fondo predetto, secondo le modalità sopra disciplinate, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del TUIR. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

La RT illustra le disposizioni in commento precisando che, fermi restando gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nel Fondo confluiranno i risparmi derivanti dalle azioni di razionalizzazione della spesa pubblica aggiuntivi rispetto a quelli disposti dall'articolato in esame nonché l'ammontare di risorse che, in sede di nota di aggiornamento al DEF, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte in bilancio dell'esercizio in corso derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale. Si rappresenta poi che le somme rivenienti dalla lotta all'evasione saranno imputate al fondo in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio e saranno utilizzate per la riduzione della pressione fiscale, secondo le modalità e gli strumenti individuati nella legge di stabilità.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni in commento nel provvedere alla dotazione finanziaria del Fondo per la riduzione della pressione fiscale individuano tra le entrate erariali una determinata categoria di entrate (quella delle maggiori entrate accertate rivenienti

redditi di imprese minori e redditi diversi con le specificazioni ed esclusioni indicate nel comma 5 dell'articolo 13 del TUIR.

²⁸ Si tratta delle detrazioni IRPEF previste nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano uno o più redditi di lavoro dipendente o redditi di pensione con le specificazioni indicate nei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 13 del TUIR.

dal contrasto all'evasione fiscale, come definite nella lettera b) del comma 431) e la finalizzano alla riduzione della pressione fiscale con specifico riguardo a talune agevolazioni IRAP ed IRPEF. Imprimono quindi la medesima destinazione a taluni risparmi di spesa accertati (quelli rivenienti dalle azioni di spending review) che, una volta registrati, avrebbero altrimenti concorso al tendenziale miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Specifiche disposizioni, in deroga al meccanismo sopra delineato operante a regime, sono state previste per l'esercizio 2014 rispetto al quale, già in corso d'anno e quindi in assenza dell'accertamento a consuntivo del risultato dell'esercizio medesimo, è prevista la riassegnazione al Fondo di entrate derivanti da non meglio precisate misure straordinarie di lotta all'evasione; entrate che, non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate alla riduzione della pressione fiscale che dovrà operare già con effetto sul 2014; si evidenzia che le misure da adottare non potranno interessare tutte le agevolazioni previste dalle disposizioni in commento stante l'esclusione riferita alle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del TUIR.

Le disposizioni in commento assumono rilievo metodologico sotto i seguenti profili:

- a) introducono una deroga al principio di unicità del bilancio in base al quale è il complesso unitario delle entrate ad essere destinato a far fronte all'insieme delle spese; conseguentemente la corrispondenza fra entrate e spese avviene globalmente e non già attraverso la correlazione di specifiche entrate con talune spese; si tratta di un principio che costituisce profilo attuativo dell'articolo 81 della Costituzione, come affermato dall'articolo 24, commi 1 e 4²⁹ della legge di contabilità e che dovrebbe comportare il divieto di istituire imposte c.d. di scopo, quali sono quelle finalizzate al finanziamento di uno specifico servizio³⁰.
- b) derogano alle previsioni della legge di contabilità nella parte in cui concorrono a determinare il contenuto di alcuni strumenti

²⁹ L'articolo 24, comma 1, della legge n. 196 del 2009, con disposizione ricognitiva di una regola dell'ordinamento contabile, stabilisce infatti che il principio di unità del bilancio, insieme a quelli di integrità ed universalità, costituisce «profilo attuativo» (*rectius*: specificativo) dell'art. 81 Cost.; sicché è da ritenere in contrasto con detto parametro costituzionale quella disposizione che dovesse istituire un vincolo di destinazione tra una entrata di natura corrente e una maggiore spesa afferente all'esercizio di competenza (cfr., *ex multis*, la sentenza n. 192 del 2012 della Corte costituzionale).

³⁰ Esempio di eccezione al principio dell'unicità è costituito dall'istituto dell'8 per mille del gettito IRPEF destinato dal contribuente a specifiche finalità.

della programmazione (legge di stabilità, DEF, nota di aggiornamento);

- c) costituiscono norme sostanzialmente programmatiche in quanto la finalizzazione indicata non potrà trovare diretta attuazione in applicazione delle disposizioni in commento ma sarà subordinata al verificarsi di una serie di variabili quali la positiva verifica della compatibilità degli interventi prefigurati con l'esigenza di rispetto degli obiettivi di finanza pubblica nell'osservanza dei vincoli rafforzati dal nuovo articolo 81 della Costituzione e derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'unione europea ed al sistema della moneta unica³¹, l'effettivo accertamento delle risorse finanziarie dedicate, l'approvazione della legge di stabilità che dovrà attuare le riduzioni della pressione fiscale nei termini prefigurati, l'assenza di altri interventi di rango legislativo diretti a distrarre le risorse indicate (ad esempio quelle rivenienti dalla *spending review*) dalla finalizzazione posta; per il solo anno 2014 la predisposizione delle ipotizzate misure straordinarie di lotta all'evasione fiscale etc.;
- d) la circostanza che per la legislazione vigente gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente possono già essere utilizzati per la copertura finanziaria delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.

Nel richiamare da ultimo l'attenzione sul meccanismo delineato dal comma 435, che, si ricorda, consente di utilizzare per ridurre la pressione fiscale il recupero di gettito specificamente derivante da misure straordinarie di lotta all'evasione sin dal 2014, si chiede al Governo, nel chiarire meglio gli effetti finanziari della disposizione, di confermare che il mancato computo nei saldi di finanza pubblica di tali entrate non si pone in contrasto con l'esigenza di rispetto dell'obiettivo

³¹ Si ricorda che dal prossimo anno cominceranno ad operare molte disposizioni della legge n. 243 del 2012 che attua l'articolo 81 della Costituzione e legge costituzione n. 1 del 2012. A norma dell'articolo 3, comma 3, ad esempio, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio dovranno stabilire, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per sottosettori, tali da assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo. Nei medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.

di medio termine ovvero con il percorso di avvicinamento a tale obiettivo. La qual cosa assume particolare rilievo in relazione alla considerazione che l'ipotizzato utilizzo avrebbe luogo nel corso dell'esercizio ed in assenza dell'accertamento di tali entrate a consuntivo; conseguentemente potrebbe aver luogo anche prima che possa definirsi in modo attendibile il quadro dei saldi di finanza pubblica nell'esercizio considerato e che si possa ritenere il recupero di gettito in questione non necessario al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Occorre inoltre considerare che il parametro che la norma pone a misura della quantificazione delle maggiori entrate nette da destinare al Fondo in questione, assume a riferimento il valore della correzione da portare al saldo tendenziale a "legislazione vigente", senza però tener conto che tale misura esprime sì il valore del tendenziale di spesa, ma non considera una gamma di oneri che, pur non essendo riferibili al quadro finanziario redatto sulla base della disciplina vigente, sono comunque da considerarsi "inderogabili" per lo Stato (finanziamento della C.I.G.; proroga delle missioni internazionali, etc.).

Inoltre, va rilevato che le entrate in parola potrebbero avere carattere temporaneo, a fronte di una riduzione della pressione fiscale che potrebbe operare anche su entrate di carattere permanente, determinando così un disallineamento temporale tra le risorse e il loro utilizzo.

Commi da 436 e 437 (Disposizioni in materia di *spending review*)

Il comma 436 proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 il termine previsto dall'articolo 26, comma 1, del D.L. n. 216 del 2011, concernenti il proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica da parte della SSEF. Si prevede inoltre che le risorse autorizzate dalla legge n. 350 del 2003 possano essere utilizzate dal MEF, entro il termine suddetto, anche per le esigenze connesse all'attività di revisione della spesa di cui all'articolo 49-*bis* del D.L. n. 69 del 2013.

Il comma 437 prevede altresì che, con decreto del presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'economia, si provveda ad individuare modalità idonee di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ai fini dello svolgimento dell'attività del Commissario straordinario per la *spending review*, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT con specifico riferimento al comma 436, precisa che il comma prevede che il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo

26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2016. Inoltre, stabilisce che all'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «n. 196» siano aggiunte le seguenti: ",per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici di cui all'articolo 49-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Per una pertinente imputazione della spesa connessa alla proroga le correlate risorse occorrenti, quantificate in 500 mila euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, vengono iscritte in parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

Poi, con riferimento al comma 437 la RT si limita a ribadire il contenuto della norma e ad affermare che tale utilizzo di personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Commissario straordinario deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, sul comma 437, andrebbero solo acquisiti elementi volti a suffragare la piena sostenibilità della clausola di invarianza ivi prevista, come peraltro espressamente stabilito dalla legge di contabilità allorché si sia in presenza di tali strumenti normativi a corredo di nuove norme di spesa.

Comma 438

(Riduzione somme alle Poste italiane per servizi offerti allo Stato)

La modifica apportata all'allegato 4, recante le riduzioni alle autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti alle imprese, dispone una riduzione per il 2014 della voce relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 53, comma 3, della legge n. 449 del 1997 - Somme da erogare alle Poste italiane Spa per i servizi offerti in convenzione allo Stato - non più di circa 29 mln di euro (come nel testo approvato dal Senato), ma di circa 14 mln di euro, per un maggior onere pari a 15 mln.

La RT illustra il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 440

(Commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo)

La norma dispone che tra gli organismi esclusi dal procedimento di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione, previsto dall'art. 12, comma 20, del D.L. n. 95 del 2012 per enti ed organismi pubblici statali nonché strutture pubbliche statali o partecipate, siano comprese, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Dispone, altresì, che ai componenti delle suddette Commissioni non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

La RT afferma che la disposizione è volta ad evitare la soppressione delle Commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in deroga a quanto previsto dallo articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La citata disposizione prevede la soppressione degli organismi operanti in regime di proroga ex articolo 68, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, qualora le funzioni svolte possano essere assorbite dalle strutture amministrative presso le quali gli stessi operano. Il mantenimento delle operatività delle Commissione garantisce il contenimento della spesa pubblica sotto il profilo della riduzione degli oneri amministrativi nonché della razionalizzazione dell'attività amministrativa assicurandone l'efficienza e l'economicità della stessa per gli aspetti che di seguito si evidenziano. Innanzitutto occorre tenere conto che la Commissione esprime pareri obbligatori ai fini del rilascio della licenza di agibilità sui locali ed impianti di pubblico spettacolo o intrattenimento, verificandone le caratteristiche di sicurezza e igienico-sanitarie effettuando indispensabili valutazioni e verifiche di ordine squisitamente tecnico-specialistico, che richiedono l'apporto di professionalità appartenenti ad una pluralità di Amministrazioni dello Stato nonché dello stesso settore privato interessato. Per lo svolgimento delle attività brevemente menzionate la Commissione è presieduta dal prefetto ed è composta dal questore, dal sindaco, dal dirigente medico ASL, dall'ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco, da un esperto in elettrotecnica, nonché da rappresentanti degli operatori o delle organizzazioni sindacali del settore, esperti in acustica o in altra disciplina tecnica. La composizione quindi rispecchia la necessità che vi partecipino soggetti di più istituzioni ovvero con competenze

specialistiche non rinvenibili in una sola amministrazione o addirittura da reperire al di fuori del perimetro delle pubbliche amministrazioni. L'attività della Commissione è quindi di natura particolarmente delicata in quanto deve valutare sotto il profilo tecnico di sicurezza strutturale, elettrica, di prevenzione incendi e di igiene progetti di notevole complessità e, in fase di sopralluogo, valutare la rispondenza dei locali alle norme di sicurezza esprimendo un parere sulla base del quale l'ente competente potrà procedere o meno al rilascio delle licenze di esercizio richieste. Tale attività comporta l'abbattimento dei tempi e dei costi burocratici connessi all'ottenimento delle licenze. E' di tutta evidenza, infatti, che nel caso di soppressione delle Commissioni provinciali di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo per il rilascio delle licenze sarebbe necessario acquisire una pluralità di pareri tecnici che presuppongono altrettanti sopralluoghi ed interventi da parte dei professionisti pubblici e privati, oggi presenti all'interno della Commissione, ciò comportando oneri amministrativi a carico degli operatori economici richiedenti.

La RT conclude affermando che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri, atteso che ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

Al riguardo, premesso che la norma prevede l'esclusione per gli organismi in parola dell'applicabilità della norma di cui all'articolo 12, comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, cui peraltro non erano associati effetti di risparmio ritenuti a suo tempo quantificabili solo a consuntivo, andrebbe in ogni caso confermato che le dotazioni necessarie per il supporto tecnico e amministrativo ai medesimi organismi possano essere rinvenute nell'ambito delle sole risorse già disponibili nei bilanci a legislazione vigente.

Comma 451 (Codice della strada)

Il comma dispone che gli interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale siano ricompresi tra le finalità cui sono destinati i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada.

La RT afferma che la norma non comporta oneri.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 458 e 459 (Soppressione assegni *ad personam* riassorbibili)

Al comma 458 sono abrogati l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per cui si prevede che ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi dopo che siano cessati dai ruoli o dall'incarico è quindi sempre corrisposto un trattamento (economico) pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. Il comma 459, in attuazione di quanto disposto dal comma 458 del presente articolo e dall'articolo 5, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, laddove si prevede che in nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni *ad personam* in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione. E' stabilito che le diverse amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT riferisce che la norma prevede l'abrogazione delle norme riguardanti il cd. divieto di "*reformatio in peius*" dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti, disponendo conseguentemente che, in caso di mutamento di ruolo o di incarico, spetta il trattamento economico pari a quello attribuito al collega di pari anzianità e non più quello previsto per il precedente incarico anche se superiore e sinora mantenuto per effetto delle norme di cui si dispone l'abrogazione. Trattasi pertanto di norme di contenimento dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti i cui effetti di risparmio potranno essere valutati a consuntivo.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, in considerazione della suscettibilità di effetti di risparmio aggiuntivi derivanti dalla norma in esame, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero comunque richiesti elementi di quantificazione in merito ai risparmi effettivamente conseguibili, in ragione annua, richiedendo a tal fine i dati concernenti la platea dei dipendenti delle PA che oggi percepiscono assegni riassorbibili dovuti al previsto "galleggiamento" su trattamenti retributivi che sono stati loro corrisposti per effetto del conferimento di incarichi *pro tempore* in altre PA, rispetto a quella di originaria appartenenza.

Comma 461 **(Mobilità dei professori universitari e ricercatori)**

Il comma prevede che all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al comma 3, dopo il primo periodo, sia aggiunto il seguente: «La mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti ».

La RT afferma che la disposizione è intesa a favorire la mobilità in ambito universitario attraverso lo scambio contestuale di docenti consenzienti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti. Trattasi di disposizione ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

Il prospetto riepilogativo aggiornato non evidenzia effetti.

Al riguardo, in considerazione della neutralità finanziaria del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Comma 463 **(Dirigenti di prima fascia delle Agenzie fiscali)**

Le norme prevedono che siano istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate.

Secondo il dettato della disposizione l'intervento si inserisce nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali che ha previsto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate³².

Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate ed incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La RT riferisce che la norma proposta prevede la soppressione di due posizioni dirigenziali di livello generale nell'Agenzia delle entrate e l'istituzione di due analoghe posizioni presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli da effettuarsi ad invarianza di oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo aggiornato non evidenzia effetti.

³² Ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95/2012.

Al riguardo premesso che il dispositivo esplica i suoi effetti nell'ambito di una piena compensazione tra dotazioni organiche dell'Agenzia delle entrate e di quella delle Dogane e dei monopoli, andrebbe non di meno fornito un quadro dettagliato degli effetti finanziari riconducibili al previsto aumento delle posizioni dirigenziali di livello generale delle Dogane, attraverso un quadro comparato della spesa annua prevista a l.v. per un dirigente di I fascia del contingente dell'Agenzia delle Dogane, distintamente per componenti fisse ed accessorie, a fronte di quello invece ordinariamente spettante a un dirigente generale di pari grado dell'Agenzia delle entrate.

Comma 464 (Assunzioni Vigili del Fuoco)

La norma modifica il comma recante autorizzazioni all'assunzione nel comparto sicurezza in deroga alle misure limitative del *turn-over* per il 2014, estendendone l'efficacia al comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico. A tal fine il limite dell'autorizzazione di spesa originariamente disposto dal comma viene portato da 50 a 51,5 milioni di euro per il 2014 e da 120 a 126 milioni di euro per il 2015).

Ai fini della copertura del predetto onere, il Fondo di interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004, è ridotto di 1,5 milioni di euro nel 2014 e di 6 milioni di euro nel 2015 (comma 309-*bis*).

La RT aggiornata afferma che la modifica presenta oneri derivanti dall'assunzione di personale con qualifica di vigile del fuoco in percentuale pari al 35 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. Tale percentuale è data dal differenziale tra la quota del 55 per cento di *turn over* autorizzata dalla proposta in parola e la percentuale del 20 per cento prevista e finanziata *ex art.* 66, comma 9-*bis*, del D.L. n. 112 del 2008. La RT riporta nelle tabelle allegate le attuali proiezioni sulle cessazioni previste al termine dell'anno 2013 suscettibili di un possibile contenuto aumento, ed il relativo risparmio economico (tabella n. 1); nonché il costo delle assunzioni, da effettuare nel 2014, delle unità di personale, con qualifica di vigile di fuoco, in misura pari al 35 per cento delle cessazioni previste (tab. 2 e 3). La RT precisa poi che sia la quantificazione dei risparmi derivanti dalle cessazioni che il calcolo degli oneri per le assunzioni sono comprensivi del trattamento accessorio percepito dal personale, sulla base di un valore medio pro capite.

Tabella 1*(euro)*

Unità cessate	Trattamento fisso	Trattamento accessorio	Risparmio totale
410	16.110.115	1.880.764	17.990.879

Si evidenzia che la RT riporta dettagliatamente anche i dati disaggregati per qualifica.

Tabella 2*(euro)*

Trattamento fisso					Trattamento accessorio	
Stipendio	I.V.C	Ind. Di Rischio	Oneri Stato	Spesa annua pro cap. \	Spesa annua	Spesa Annua Procapite
19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	35.210,85	4.587,23	39.798,08

Tabella 3*(euro)*

Unità	Decorrenza	Spesa annua Procapite	Spesa 2014 Procapite	Spesa 2014 Totale	Spesa a dec. dal 2015
144	1/10/2014	39.798,08	9.922,29	1.428.805	5.730.923

Il prospetto riepilogativo aggiornato evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti*(mln di euro)*

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
51,5	126,0	126,0	26,8	64,1	64,1	26,8	64,1	64,1

Al riguardo, l'integrazione predispone un adeguamento della dotazione finanziaria che era originariamente destinata alle assunzioni del comparto Sicurezza nel biennio 2014-2015, aggiungendo ulteriori risorse destinate al finanziamento anche di assunzioni che verranno effettuate anche da parte dei Vigili del fuoco.

Il dispositivo é corredato di una RT dettagliata in ordine alle previste assunzioni ed ai relativi oneri.

Per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, andrebbe confermata l'adeguatezza delle risorse previste a carico del FISPE, al netto delle riduzioni previste dalle altre norme contenute nel provvedimento in esame, e dell'adeguamento delle risorse predisposto dal comma 179.

Comma 465 (Riduzione FISPE)

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti evidenzia la riduzione del FISPE corrispondente.

Al riguardo, premesso che andrebbe confermata l'esistenza delle disponibilità a valere della dotazione del FISPE al netto delle riduzioni operate da svariate norme contenute nel provvedimento in esame ed al netto dell'adeguamento previsto dal comma 179, non ci sono osservazioni.

Comma 466 (Dotazione Fondo perequazione trattamenti economici FdP e FF.AA.)

La norma, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, contenente norme in materia di contenimento delle spese nel pubblico impiego - e, in particolare, dai commi 1 e 21 del citato articolo - prevede che la dotazione del fondo destinato alle specifiche esigenze di perequazione dei trattamenti economici delle amministrazioni di comparto sicurezza-difesa, di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del medesimo decreto, sia incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativa al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle forze di polizia.

La RT afferma che la norma è intesa ad incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Tale fondo è destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, del citato D.L. 78 del 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La disposizione risulta neutrale dal punto di vista finanziario tenuto conto della disponibilità a bilancio delle risorse utilizzate a copertura.

Il prospetto riepilogativo aggiornato evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
100	0	0	51	0	0	51	0	0

***Minori spese correnti
(copertura)***

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
100	0	0	51	0	0	51	0	0

Al riguardo, tenuto conto della sostanziale omogeneità delle finalizzazioni già previste a legislazione vigente in relazione all'autorizzazione di spesa di cui si prevede la riduzione - le cui risorse sono infatti già volte al finanziamento di misure di riassetto delle carriere del personale delle FFAA - a fini di copertura dell'adeguamento, relativamente al 2014, del fondo per il finanziamento dei provvedimenti di riallineamento dei trattamenti economici di cui all'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, non ci sono osservazioni.

Ad ogni buon conto, tenuto conto che si sono susseguiti diversi interventi normativi che hanno interessato la Difesa che hanno trovato copertura a valere della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, della legge finanziaria 2004, sembrerebbe altresì utile l'acquisizione di una situazione aggiornata delle risorse ancora disponibili per le finalità originarie e rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle medesime a fronte dei fabbisogni di spesa previsti in relazione al "riallineamento" delle carriere delle FF.AA..

Comma 467
(Vincoli all'impiego delle risorse del Fondo Unico Giustizia)

La norma prevede che per l'anno 2014, le risorse del Fondo unico giustizia (FUG) di cui all'articolo 2, comma 7, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, sono destinate in misura comunque non superiore al 50 per cento con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, nonché i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La RT ribadisce che la disposizione prevede, per il solo anno 2014, una diversa destinazione di una quota, non superiore al 50 per cento, delle risorse destinate a legislazione vigente al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali. In particolare, le suddette risorse saranno destinate ad alimentare i Fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui agli articoli 14 e 53 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, nonché i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco. In relazione alla specialità della norma l'attribuzione delle predette risorse deroga alle disposizione dell'art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. 78 del 2010. Per quanto sopra, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, trattandosi di profilo meramente ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Commi 469 e 470
**(Trattamento economico aggiuntivo dei Vigili del fuoco per infermità
contratta per causa di servizio)**

Le norme prevedono che anche nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non trovi applicazione l'articolo 70, comma 1 del decreto-legge n. 112 del 2008. Tale norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. A

tale personale si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare³³, come già oggi avviene per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare a norma dell'articolo 70, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008. L'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare stabilisce che al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità³⁴, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile.

Alla copertura degli oneri valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 e euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. L'autorizzazione di spesa ridotta, al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata, fra l'altro, una spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dalle norme in esame. Nel caso di scostamenti degli oneri effettivi rispetto a quelli stimati, il Ministro dell'economia e finanze, con propri decreti, provvede mediante riduzione delle medesime risorse di cui al citato periodo.

La RT ribadisce che la proposta è finalizzata a reintrodurre i benefici economici per infermità dipendenti da causa di servizio in favore del personale del Comparto "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" e determina un aumento di spesa come indicato nella tabella riepilogativa di seguito riprodotta, stimato ipotizzando un beneficio annuo medio *pro capite* di 244 euro.

Anno	Domande liquidate	Beneficio medio	Onere in busta paga	Oneri riflessi	Totale annuo	Totale cumulato
2014	270(*)	244	65.880	21.543	87.423	87.423
2015	190(*)	244	46.360	15.160	61.520	148.942
2016	170(*)	244	41.480	13.564	55.044	203.986
2017	80	244	19.520	6.383	25.903	229.889
2018	80	244	19.520	6.383	25.903	255.793
2019	80	244	19.520	6.383	25.903	281.696
2020	80	244	19.520	6.383	25.903	307.599
2021	80	244	19.520	6.383	25.903	333.502
2022	80	244	19.520	6.383	25.903	359.405
2023	80	244	19.520	6.383	25.903	385.308

(*) In aggiunta alle 80 nuove domande ricevute annualmente si stima che nei primi tre anni di applicazione saranno liquidati, rispettivamente, 190, 110, 90, trattamenti economici aggiuntivi riferiti a domande respinte, tra il 2009 ed il 2013, in applicazione della norma di cui si dispone la deroga con il testo in esame.

³³ Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

³⁴ Ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La RT evidenzia poi che ammontano a circa n. 440 le domande di concessione delle maggiorazioni previste dalla legge 15 luglio 1950, n. 539 presentate dal personale in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data posteriore al 1° gennaio 2009, e oggetto di reiezione per l'intervenuta abolizione dell'istituto ad opera dell'articolo 70, comma 1 del decreto-legge n. 112 del 2008 di cui si propone la deroga.

L'accoglimento della predetta proposta in esame consentirebbe la riattivazione dell'iter di riconoscimento. In base ai dati desumibili dalle serie storiche in possesso, circa il quindici per cento delle domande non può essere accolto. Si giunge, pertanto, a stimare le domande pendenti che potranno essere accolte in circa 390 unità.

I potenziali beneficiari dell'emolumento possono, dunque, essere stimati in circa 80 unità all'anno.

Per quanto afferisce alla stima degli oneri a regime connessi all'attribuzione dell'emolumento in parola, si individua una misura (lordo dipendente) da corrispondere annualmente ai nuovi beneficiari pari ad euro 244 (corrispondente all'1,25 per cento della media stipendiale annua del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco³⁵ calcolata, sulla base dei dati del Conto Annuale 2011, pari a 19.538).

La RT sottolinea quindi che la maggiorazione degli assegni fissi che ne deriva può essere concessa una sola volta nel corso dell'intera vita lavorativa, non è riassorbibile nel tempo né rivalutabile né ripetibile, è attribuita a prescindere dalla avvenuta concessione dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata ed è conservata anche in quiescenza; non costituisce base di calcolo per ulteriori benefici.

Pertanto, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato per la reintroduzione dell'istituto ammonta, per l'anno 2014, a 87.423 euro, e, per l'anno 2015, a 148.942 euro, mentre per l'anno 2016 ed a regime l'onere complessivo, scaturente dallo sviluppo decennale della platea degli aventi diritto, è stimato pari a 385.308 euro.

La RT conclude affermando che l'onere non è ridotto al fine di considerare l'eventuale cessazione dal servizio di soggetti già destinatari del beneficio nonché l'ipotizzabile riduzione, nel medio-

³⁵ Comprensiva di indennità integrativa speciale (I.I.S.).

lungo periodo, dei numero dei beneficiari dell'emolumento in conseguenza degli effetti prodotti dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 che ha introdotto novità procedurali per il riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio delle infermità contratte.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
0,1	0,1	0,4	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2

Al riguardo premesso che la quantificazione appare sostanzialmente conforme ai parametri forniti dalla RT, sembrerebbe tuttavia opportuno che il Governo confermi che il beneficio da corrispondere ai beneficiari, coincida, effettivamente, con l'1,5 per cento dello stipendio, e non possa mai ammontare, se non in casi del tutto residuali, al 2,5 per cento, come, peraltro, alternativamente previsto dalle norme in materia di calcolo del trattamento economico "aggiuntivo" spettante.

Nel qual caso, l'onere potrebbe rivelarsi sensibilmente superiore a quello stimato dalla RT in relazione alla norma in esame.

In proposito, considerando peraltro che l'autorizzazione è formulata come previsione di spesa, e tenuto conto della evidente natura non rimodulabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5 della legge di contabilità dei fattori contemplati dalla norma di spesa in esame, che è essenzialmente riconducibile alla fattispecie degli *entitlements*, ovvero, al riconoscimento di diritti soggettivi "perfetti" in favore degli aventi diritto, attivabili in presenza dell'accertamento dei requisiti previsti dalla legge, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia che sia idonea a compensare gli eventuali oneri aggiuntivi che dovessero presentarsi, rispetto a quelli ora stimati dalla RT.

Va da sé che tale clausola dovrebbe inoltre rispondere ai canoni di effettività ed automaticità previsti dall'articolo 17, comma 12 della legge di contabilità.

Comma 478 (Personale di Buonitalia S.p.A.)

La norma modifica l'articolo 12, comma 18-*bis*, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che tratta del transito del personale dipendente della società Buonitalia s.p.a., posta in liquidazione, all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le modifiche specificano che gli ex dipendenti di Buonitalia s.p.a. possono esser inquadrati nei ruoli dell'Agenzia anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, ed anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze.

La RT afferma che la norma, modificando il comma 18-*bis* dell'articolo 12, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 2012, prevede che il trasferimento del personale della società Buonitalia spa presso l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, avvenga - previo espletamento di apposita procedura selettiva volta alla verifica dell'idoneità - in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e anche in posizione soprannumeraria. Il corrispondente onere è quantificabile in 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1,5	1,5	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, posto che l'inquadramento in questione, che la norma prevede espressamente in deroga ai vincoli assunzionali nonché in deroga a tutte le norme di principio che disciplinano limiti al reclutamento di personale nelle PA, ivi compresa l'autorizzazione all'eventuale inquadramento in "soprannumero", andrebbero richiesti dettagliati elementi di quantificazione che siano idonei a far luce sui riflessi finanziari conseguente all'inquadramento delle unità lavorative in questione nella Agenzia, a partire dal numero delle unità medesime, dal loro profilo professionale e dal relativo onere annuo in ragione unitaria, nonché in merito ai differenziali retributivi rispetto agli attuali profili di inquadramento goduti in Buonitalia spa.

In tal senso, andrebbe altresì chiarito se, nell'eventualità il trattamento economico in godimento dovesse risultare superiore a quello riferibile al profilo d'inquadramento nell'Agenzia, se i dipendenti interessati godranno di un assegno "riassorbibile" pari alla differenza tra la retribuzione già goduta e quella che percepiranno nell'Agenzia. In tal senso, andrebbero comunque valutati anche le rivendicazioni volte all'ottenimento del medesimo trattamento economico da parte del personale già dipendente dell'Agenzia, atteso che per i riordini e accorpamenti di amministrazioni avvenuti in passato, si sono risolti tali problemi di "livellamento" retributivo, con misure di perequazione in favore del personale posto al livello retributivo meno elevato a parità di grado. Con gli inevitabili effetti finanziari di spesa che ne sono conseguiti.

Più in generale, va sottolineato che l'inquadramento di personale nelle PA in deroga al principio costituzionale del concorso rappresenta un grave precedente che potrebbe dar luogo ad analoghe istanze in futuro (cfr. per effetti *spending review*) che il Parlamento potrà essere chiamato a fronteggiare con analoghe iniziative di legge per cui andrebbero reperite le risorse stante il regime di proroga delle limitazioni al *turn over* delle amministrazioni sino a l2016.

Comma 483 (Perequazione automatica trattamenti pensionistici)

Le modifiche apportate al presente comma in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016 sono le seguenti:

- 1) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, la percentuale di rivalutazione passa dal 90% al 95% (per l'intero importo);
- 2) per quanto riguarda i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS (per i quali nel testo approvato dal Senato non è prevista, per il 2014, alcuna rivalutazione in relazione alla fascia di importo superiore a 6 volte il minimo (50% per la quota fino a 6 volte il minimo), mentre per il 2015-2016 essa è determinata in misura pari al 50% sull'intero importo), si prevede la rivalutazione nella misura del 40% nel 2014 e del 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016, con riferimento all'intero importo, restando però confermata l'esclusione della rivalutazione - per il solo 2014 - in rapporto alla fascia di importo superiore a 6 volte il minimo.

La RT si limita a integrare quella relativa al testo originario, riportandovi il mero dispositivo delle modifiche apportate, lasciando invariati i parametri e i dati alla base del calcolo e confermando l'ammontare dei risparmi ascritti alla disposizione iniziale.

Al riguardo, sulla base della RT e del fatto che l'emendamento 1.3438 del relatore, contenente le modifiche in esame, non recava ulteriori clausole di copertura finanziaria, si arguisce che i maggiori oneri di cui al numero 1) sono considerati finanziariamente equivalenti ai maggiori risparmi di cui al numero 2).

Usufruendo dei dati INPS disponibili e di quelli forniti dalla RT, si evince che gli oneri correlati al numero 1) dovrebbero corrispondere a circa 30 mln di euro annui (in termini di minori risparmi) rispetto al testo approvato dal Senato.

I maggiori risparmi rivenienti dal numero 2) appaiono in effetti sostanzialmente in linea con i suddetti oneri.

Comma 487

(Risparmi organi costituzionali, regioni e province autonome)

Il comma dispone che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma precedente, dagli organi costituzionali, regioni e province autonome, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al fondo di cui al comma 48.

La RT afferma che dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarito a quale dei fondi indicati nel comma 48 si faccia riferimento. La norma appare comunque neutrale sui saldi di finanza pubblica.

Comma 489

(Divieto di cumulo lavoro - pensioni nelle PP.AA.)

Il comma vieta alle PP.AA. di erogare ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici a carico di gestioni previdenziali pubbliche, trattamenti economici omnicomprensivi che, sommati al suddetto trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti comunque salvi i contratti in corso sino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

La RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che non vengono prudenzialmente ascritti effetti virtuosi alla presente disposizione, di per sé suscettibile di determinare risparmi per la finanza pubblica.

Comma 490 (Proroga indennizzi per la rottamazione delle licenze)

Il comma proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2016 il termine di efficacia delle disposizioni per la concessione dell'indennizzo di cui al decreto legislativo n. 207 del 1996 alle aziende commerciali in crisi (cd "rottamazione delle licenze"). Ne consegue che viene prorogato dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2018 il termine *ad quem* per l'applicazione dell'apposita aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% dovuta dagli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS.

Infine, si differisce dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2011 il termine di riferimento previsto affinché, qualora siano in pagamento gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge n. 311 del 2004, essi sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.

La RT afferma che dalla disposizione conseguono maggiori oneri per 15 mln di euro per il 2014 per l'estensione a tale anno della corresponsione dei benefici in assenza di un maggior gettito contributivo, atteso che per tale esercizio è già stabilito a normativa vigente il pagamento della relativa aliquota contributiva.

Al riguardo, andrebbe chiarita l'origine del dato indicato per valutarne la congruità, anche alla luce della congiuntura sfavorevole, che presumibilmente indurrà un maggior numero di esercenti ad usufruire dell'indennizzo in esame rispetto al passato. Nulla da osservare per gli anni futuri, essendo gli indennizzi posti a carico degli iscritti alla gestione commercianti dell'INPS.

Comma 491 (Incremento aliquote contributive parasubordinati non in via esclusiva)

Il comma prevede l'accelerazione del graduale innalzamento dell'aliquota contributiva, in ragione dell'1% nel 2014 e dell'1,5% nel 2015, per i seguenti soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza o pensionati:

- coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- incaricati alla vendita a domicilio.

La RT sintetizza nella seguente tabella l'incremento contributivo per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, come sopra individuati:

	Aliquota normativa vigente	Aliquota nuova normativa
2013	20	20
2014	21	22
2015	22	23,5
2016	24	24

Tenuto conto di un monte retributivo di circa 12,2 miliardi di euro, dalla disposizione conseguono le seguenti maggiori entrate (valori in mln di euro):

	2014	2015	2016
Al lordo fisco	122	184	0
Al netto fisco	110	125	0

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che il monte retributivo indicato risulti corretto in relazione agli anni futuri, atteso che la sua compatibilità con i dati contenuti in precedenti RT non esclude la possibilità che l'attuale congiuntura economica determini una contrazione della base di calcolo in questione.

Comma 492 (Riduzione Fondo ISPE)

Il comma riduce il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019.

La RT nulla aggiunge alla disposizione.

Al riguardo, si fa rinvio alla tabella di cui alla nota in commento al comma 179.

Commi 494 e 495 (Benefici a favore delle vittime del terrorismo)

I commi, novellando la legge n. 206 del 2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), con l'introduzione, all'articolo 5, dei nuovi commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge ed ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa di un atto terroristico è riconosciuto il diritto allo

speciale assegno vitalizio, non reversibile, pari a 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso. Il diritto all'assegno vitalizio non spetta qualora i benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto e/o all'ex coniuge divorziato e/o ai figli nati da precedente matrimonio e presenti al momento dell'evento. Gli assegni non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 (cpv. 3-ter). Le summenzionate disposizioni si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 407 del 1998 (cpv. 3-quater).

I relativi oneri sono valutati in 134.000 euro per il 2014, 274.000 euro per il 2015, 419.000 euro per il 2016, 570.000 euro per il 2017, 727.000 euro per il 2018, 890.000 euro per il 2019, 1.059.000 euro per il 2020, 1.234.000 euro per il 2021, 1.416.000 euro per il 2022 e 1.605.000 euro a decorrere dal 2023. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (Fondo interventi strutturali di politica economica). Il Ministero dell'Interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente misura e, nel caso di scostamenti degli oneri effettivi rispetto a quelli stimati, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), della legge n. 44 del 1999 (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive) da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La RT asserisce che la valutazione degli oneri recati dalla modifiche introdotte alla legge n. 206 del 2004 tiene conto dell'attuale consistenza dei beneficiari di cui alla medesima legge (gli invalidi ed i familiari), pari a circa 1.000 unità, nonché del numero degli invalidi vittime di atti di terrorismo, con grado di invalidità complessiva ricompreso tra il 50% e il 100%, quantificati in 97 soggetti, e del numero dei relativi familiari, coniuge e figli (inclusi quelli subentrati successivamente all'evento terroristico), pari a 194 unità³⁶.

Su tali basi, la RT afferma che da questa disposizione derivano i seguenti maggiori oneri:

³⁶ La RT precisa che i dati da ultimo evidenziati sono stati comunicati il 18 novembre 2013 dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso al Ministero dell'Interno.

Anno	Beneficiari	Oneri (in euro)
2014	10	134.000
2015	20	274.000
2016	30	419.000
2017	40	570.000
2018	50	727.000
2019	60	890.000
2020	70	1.059.000
2021	80	1.234.000
2022	90	1.416.000
2023	100	1.605.000

Al riguardo, per i profili inerenti la quantificazione, si sottolinea che la RT sconta che ogni anno 10 familiari rientranti nelle nuove categorie previste dalle norme si aggiungeranno ai precedenti beneficiari. Sul punto, andrebbe chiarito il rapporto fra l'origine del dato di 10 nuovi familiari annui (la progressione del numero dei beneficiari ne deriva conseguentemente, atteso che pare corretto non considerare poi uscite per decesso, stante la presumibile, giovane età dei soggetti) e le precedenti asserzioni della RT circa il numero dei soggetti attualmente beneficiari. Nel complesso comunque la RT appare ispirata a criteri di sufficiente prudenzialità.

Per i profili di copertura, considerato che in caso di oneri eccedenti quelli stimati, si dovrebbe ricorrere al “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura”, appare opportuno un chiarimento circa l’effettiva conseguibilità delle finalità a cui il medesimo Fondo è preordinato, alla luce del complesso degli interventi, compreso quello in esame, che potrebbero incidere su tale stanziamento, individuato come presidio del meccanismo di salvaguardia finanziaria.

Commi da 498 a 503 (Disposizioni inerenti il patto di stabilità interno delle regioni)

I commi in esame, modificati e introdotti dalla Camera dei deputati, sopprimono, a decorrere dall'anno 2014, i vincoli sulla spesa finale delle regioni espressa in termini di competenza finanziaria. Inoltre, si apportano alcune variazioni al sistema sanzionatorio previsto in caso di violazione del patto di stabilità interno, per tener conto sia del venir meno dei vincoli in termini di competenza finanziaria a decorrere dal 2014, sia delle modifiche connesse agli scostamenti dall’obiettivo dovuti al cofinanziamento nazionale correlato ai finanziamenti europei.

La RT afferma che l'eliminazione del tetto di spesa in termini di competenza finanziaria non incide sui saldi di finanza pubblica, in

quanto la funzione del contenimento degli effetti in termini di indebitamento netto continua ad essere svolta dal limite di spesa eurocompatibile, la cui disciplina resta invariata.

Al riguardo, pur concordando con quanto affermato dalla RT che la soppressione dei vincoli in termini di competenza finanziaria non appare suscettibile di determinare l'insorgenza di oneri, in quanto la funzione del contenimento degli effetti in termini di indebitamento netto continua ad essere svolta dal limite di spesa eurocompatibile, la cui disciplina resta invariata, tuttavia si osserva che l'eliminazione del vincolo della competenza finanziaria potrebbe comunque comportare il venir meno di possibili risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali.

Commi 506 e 507 (Patto verticale flessibile)

La norma stabilisce che, per il 2014 e il 2015, il patto verticale flessibile delle regioni (escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano) sia riferito all'obiettivo programmatico eurocompatibile.

Inoltre, si prevede la soppressione del sistema sanzionatorio in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno previsto dal decreto legislativo n. 149 del 2011, applicabile ai soli territori a statuto ordinario, e ormai sostituito da misure analoghe contenute nelle leggi di stabilità.

La RT afferma che le modifiche introdotte non determinano effetti finanziari negativi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 509 (Manovrabilità dell'addizionale IRPEF regionale)

Il comma 509 differisce al 2015 le norme in materia di manovrabilità dell'addizionale IRPEF da parte delle regioni contenute nell'art. 6 del D.Lgs. n. 68 del 2011.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Comma 511
(Intese con le autonomie speciali)

La disposizione prevede che le intese tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale, da raggiungere entro il 30 giugno 2014, in merito all'adozione di interventi diversi per concorrere agli obiettivi di finanza pubblica rispetto a quelli previsti dal presente disegno di legge, dovranno comunque garantire il corrispondente conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

La RT afferma che la norma non determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, in quanto le previste intese tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale dovranno avere ad oggetto interventi tali da garantire effetti finanziari positivi complessivamente pari a quelli assicurati dalle disposizioni relative alle riserve del presente provvedimento.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 513
(Incremento della compartecipazione all'accisa sui tabacchi della regione Friuli-Venezia Giulia)

Il comma in esame prevede l'incremento della compartecipazione all'accisa sui tabacchi della regione Friuli-Venezia Giulia dagli attuali 9 decimi a 9,19 decimi, a fronte di una riduzione del finanziamento al Fondo sanitario nazionale della regione, a decorrere dall'anno 2014, in misura pari alla somma di 2.375.977,00 euro annui e di 160.000,00 euro annui, entrambi inerenti la medicina penitenziaria.

La RT afferma che, al fine di garantire la necessaria neutralità finanziaria, la norma prevede l'incremento della compartecipazione all'accisa sui tabacchi prevista all'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia nella misura di 0,19 decimi, con la correlata riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 2.535.977,00 euro, di cui:

- 2.375.977,00 euro, quale quota assegnata alla Regione a valere sul riparto complessivo di risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 2. comma 283, lettera c), della legge 244/2007 e del DPCM 1° aprile 2008 attuativo, che ha disposto un trasferimento di ulteriori funzioni al SSN nell'ambito della medicina penitenziaria;

- 160.000,00 euro, quale quota assegnata a valere sul riparto complessivo di risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 recante il "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419" che ha disposto un primo trasferimento di alcune funzioni al SSN nell'ambito della medicina penitenziaria.

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce ulteriori elementi idonei a dimostrare la perfetta coincidenza tra il gettito riveniente dall'incremento dell'accisa sui tabacchi nella misura di 0,19 decimi e la riduzione prospettata del finanziamento al SSN. Inoltre, si segnala che la neutralità delle misura in esame sui saldi di finanza pubblica è assicurata non solo dalla esatta compensazione fra gli importi del gettito dell'accisa e del definanziamento ma anche dal medesimo andamento temporale delle due tipologie di entrata.

Comma 514 (Modifica allo Statuto della Regione Sardegna)

La disposizione, novellando l'articolo 10 dello Statuto speciale della Regione Sardegna (approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), riconosce alla Regione - ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali costituzionalmente garantiti - per i soli tributi erariali per i quali lo Stato lo consenta la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile nonché di concedere contributi, con oneri a carico del bilancio regionale, da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale; si consente altresì alla Regione di poter modificare le aliquote in aumento, entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale, o in diminuzione, fino ad azzerarle.

La RT evidenzia che la disposizione in esame persegue l'obiettivo di ampliare l'autonomia finanziaria della Regione Sardegna su tutti i tributi per i quali la normativa statale ne preveda la possibilità e che risultino interamente devoluti alla Regione stessa. Dopo aver illustrato il contenuto della novella si osserva che la revisione dell'articolo 10 dello Statuto, contemplando facoltà riconosciute alla Regione, si pone nel rispetto della normativa statale e comunitaria e non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che le agevolazioni che la Regione può applicare sono poste a carico del bilancio regionale.

Al riguardo si osserva che il tenore letterale del nuovo articolo 10³⁷ non appare corrispondere a quanto si legge nella RT a proposito dell'assenza di oneri per la finanza pubblica ascrivibili alla disposizione in commento. La norma infatti parrebbe imputare al bilancio regionale solo la concessione di eventuali contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale e non già tutte le agevolazioni che saranno consentite. Al fine di escludere conseguenze erariali, si invita a valutare l'opportunità di una riformulazione della norma che riferisca in modo univoco l'assenza di oneri per la finanza pubblica al complesso delle agevolazioni che potranno essere disposte dalla Regione Sardegna ai sensi di Statuto. Al fine di assicurare l'osservanza del disposto dell'articolo 54, comma 5 dello Statuto regionale, appare opportuno che il Governo dia conto dell'avvenuto esperimento, nonché dell'esito del procedimento volto ad acquisire il parere della Regione Sardegna che, deve essere in ogni caso sentita in base alla richiamata disposizione statutaria.

Comma 515 (Trasferimento o delega di funzioni statali)

Il comma, modificato dalla Camera dei deputati, concernente il trasferimento e la delega di funzioni dello Stato alle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta, nella parte del comma in cui si esclude il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali, si specifica che l'esclusione opera anche in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario.

Si stabilisce, inoltre, che con apposite norme di attuazione avvenga il completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.

Ancora, nella parte concernente il trasferimento alla regione Valle d'Aosta dei servizi ferroviari di interesse locale, la disposizione non reca più l'ultimo periodo che confermava quanto disposto dall'art. 2, comma 6 del decreto-legge n. 126 del 2013, vale a dire che a decorrere dall'anno 2013 la Regione Valle d'Aosta è tenuta a provvedere al pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella Regione dalla predetta Società e che tali pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno. La disposizione, secondo quanto stabilito dallo stesso comma 6, avrebbe dovuto operare fino all'attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010, recante appunto norme di attuazione dello statuto speciale della regione in materia di trasporto ferroviario.

³⁷ L'articolo 10 dello Statuto, nel testo vigente, dispone che: "*La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese*".

La RT afferma che non comportano effetti finanziari l'esclusione del trasferimento e delega delle funzioni delle Agenzie fiscali nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano anche con riferimento ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario, nonché la previsione di norme di attuazione per il ripetuto trasferimento.

Al riguardo, atteso che la modifica concernente il trasferimento alla regione Valle d'Aosta dei servizi ferroviari di interesse locale si è limitata ad espungere il riferimento al "fermo restando" del comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 126 del 2013 e non ha previsto la sua abrogazione, andrebbe chiarita la portata applicativa e l'efficacia della modifica in esame. In particolare, andrebbe specificato se i pagamenti effettuati dalla Regione Valle d'Aosta siano esclusi dal patto di stabilità interno o per effetto della modifica apportata siano da considerarsi inclusi nei vincoli del patto di stabilità interno.

Comma 519 (Organismi di Indirizzo)

Il comma in esame, nella modifica apportata dalla Camera dei deputati, prevede che l'abrogazione dei commi da 118 a 121 della legge finanziaria 2010 concernenti il finanziamento dei progetti a sostegno dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano e che si basa su un apposito organismo di indirizzo (ODI), avvenga a decorrere dal 30 giugno 2014.

La RT afferma che la modifica non determina effetti finanziari negativi, in quanto si limita a fissare la decorrenza dell'abrogazione dei commi da 118 a 121 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Al riguardo, relativamente alla permanenza dell'organismo di indirizzo (ODI) fino al 30 giugno 2014, pur evidenziando che ai componenti dell'organismo di gestione non spetta alcun compenso, andrebbe assicurato che per effetto della proroga non sono previste spese aggiuntive dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti.

Comma 529 (Stabilizzazione di personale a tempo determinato)

La norma dispone che le Regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all'utilizzo di personale assunto con contratto a tempo

determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non continuative negli ultimi 5 anni, ed ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi della disciplina sulla successione dei contatti a tempo determinato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001 (che dà attuazione alla direttiva 1999/70 CE relativa all'accordo sul lavoro a tempo determinato), possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

La RT afferma che la disposizione prevede la possibilità per le Regioni di procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione di personale precario. La procedura ivi indicata, tenuto conto dell'assetto complessivo delineato dal D.L. n. 101 del 2013 convertito, con modificazioni, nella legge n. 125 del 2013, opera nell'ambito del rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di vincoli assunzionali. La disposizione riveste natura ordinamentale e non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, pur se da un profilo strettamente finanziario non vi sono osservazioni da formulare, stante la vigenza dei vincoli del patto di stabilità interno, potrebbe essere opportuno valutare la norma alla luce del principio costituzionale, di cui all'articolo 97, comma 3, Cost., in base al quale "agli impieghi nelle P.A. si accede mediante concorso" e alla costante giurisprudenza costituzionale in merito, secondo la quale «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 205 del 2004 e sentenza n. 363 del 2006) e le deroghe sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006).

Comma 530

(Proroga per l'esercizio di funzioni comunali in forma associata)

Il comma in esame nella nuova formulazione inserita dalla Camera dei deputati, per il completamento dell'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali indicate all'art. 14, comma 27 del decreto-legge n. 78 del 2010, introduce il termine del 30 giugno 2014 per l'esercizio associato di altre 3 funzioni fondamentali e differisce il termine ultimo al 31 dicembre 2014 per le restanti funzioni.

La RT afferma che la proroga non determina effetti finanziari, in quanto gli eventuali risparmi di spesa, non scontati nei tendenziali,

ma quantificabili soltanto a consuntivo, restano acquisiti nei bilanci degli stessi comuni.

Al riguardo, atteso che la norma originaria associava alla disposizione potenziali risparmi che però non venivano quantificati, si osserva che il differimento è suscettibile di rinviare nel tempo i possibili risparmi che gli enti in esame potrebbero conseguire per effetto dell'esercizio associato delle funzioni comunali.

Comma 531 (Tavolo di lavoro per contenzioso ANAS)

Il comma in esame prevede l'istituzione di un tavolo di lavoro tra i funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAS e rappresentanti dei passi carrai, al fine di dirimere il contenzioso derivante dall'articolo 55, comma 23, della legge n. 449 del 1997, che definisce le modalità di adeguamento di canoni e corrispettivi dovuti per concessioni e autorizzazioni.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito se l'istituzione e il funzionamento del tavolo di lavoro possa avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza la corresponsione di alcun compenso, emolumento o rimborso spese ai suoi componenti.

Comma 534 (Riduzione obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni capofila)

Al comma in esame viene aggiunta la lettera *c-bis*) che dispone la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata, e il contestuale aumento degli obiettivi del patto per i comuni associati non capofila, al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica. A tal fine, l'ANCI comunica al ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 marzo di ciascun anno, mediante il sistema web, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del patto per ciascun comune, sulla base delle istanze prodotte dai comuni medesimi entro il 15 marzo di ciascun anno.

La RT afferma che la lettera *c-bis*) opera una redistribuzione degli obiettivi dei comuni capofila fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, pertanto non determina oneri per la finanza pubblica

Al riguardo, atteso il carattere compensativo della misura, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 535

(Termini per l'utilizzo degli spazi finanziari per i pagamenti di parte capitale di comuni e province)

Il comma in esame, nella parte modificata dalla Camera dei deputati, anticipa al 30 giugno 2014 i termini di fruizione dello spazio finanziario, pari a 1.000 mln, concesso per i pagamenti di parte capitale, ai comuni e alle province specificando che le tipologie di spesa siano sostenute nel primo semestre 2014. Inoltre, si precisa che l'importo di 1.000 mln è ripartito per 850 milioni di euro ai Comuni e per 150 milioni di euro alle Province.

La RT afferma che risulta neutrale la previsione di fissare un riparto tra Comuni e Province, rispettivamente per 850 milioni di euro e 150 milioni di euro, dell'importo complessivo di 1.000 milioni di euro di spazi finanziari concessi agli enti locali per i pagamenti in conto capitale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 536

(Deroga al patto di stabilità interno per i comuni della provincia di Olbia)

Il comma assegna una quota pari a 10 milioni di euro, della deroga al patto dei comuni e delle province per spesa in conto capitale prevista dal comma 357 (di importo complessivo pari a 1.000 milioni di euro), per garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, demandandone il riparto ad un decreto del MEF

La RT afferma che la disposizione destina una quota dei 1.000 milioni di cui al comma 535, pari a 10 milioni di euro, ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, pertanto non determina oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la quota di 10 mln di euro verrà riferita nell'ambito della quota di 850 mln prevista per i comuni o, anche con riferimento alla quota assegnata alle province (150 mln di euro).

Comma 542
(Patto regionale verticale incentivato)

Il comma in esame interviene sull'applicazione della disciplina del patto regionale verticale incentivato, prevedendo che, per l'anno 2014, la quota del 50 per cento del contributo complessivo assegnato alle regioni (1.272 milioni di euro) è distribuita, da ciascuna regione, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati, entro il 10 aprile 2014, da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo.

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari negativi, in quanto si limita a redistribuire a livello nazionale spazi non assegnati a valere sul patto verticale ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti che presentino un saldo obiettivo positivo.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 549
(Inadempimento degli enti territoriali per mancato utilizzo degli spazi finanziari concessi)

Il comma in esame prevede l'intervento, su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore, a titolo di accertamento e, ricorrendone i presupposti, di sanzione, da parte della Procura regionale competente della Corte dei conti, nei casi di inadempimento da parte degli enti territoriali che non richiedono gli spazi finanziari o che non effettuino i pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi richiesti – disponendo altresì che in caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano a questi soggetti una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Si applicano, inoltre, in tali casi, le norme che dispongono che le somme oggetto delle sanzioni irrogate sono acquisite al bilancio dell'ente nonché la pubblicità della pubblicazione delle sentenze di condanna.

La RT afferma che la norma in esame non determina effetti finanziari, in quanto di carattere ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 552

(Accantonamento delle amministrazioni locali per effetto di risultati d'esercizio negativi delle proprie partecipate)

Il comma in esame, modificato dalla Camera dei deputati, precisa che gli accantonamenti, cui sono tenute le amministrazioni locali facenti parte del conto economico della P.A., nel caso in cui le loro aziende, istituzioni o società partecipate presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, si applicano a decorrere dall'anno 2015 ed introduce la previsione che qualora il risultato negativo di esercizio dei predetti soggetti sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella stessa misura prevista nell'ipotesi dalla lettera b) del comma 372, cioè nell'ipotesi in cui l'organismo partecipato dall'ente locale abbia registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo.

La RT afferma che le disposizioni risultano finanziariamente neutrali, le modifiche concernono le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni locali partecipanti devono procedere all'accantonamento in caso di risultato negativo da parte delle società partecipate.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 556

(Affidamento dei servizi di trasporto regionale e locale)

Il comma interviene in materia di affidamento della gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, sopprimendo l'esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento della gestione del servizio delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.

Tale previsione è sostituita da un nuovo disposto secondo il quale le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia (art. 5 e art. 8, par. 3 del Regolamento (CE) n. 1370/2007) e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019 non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.

La RT afferma che la norma, avente carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 557 (Contrattazione di secondo livello)

Il comma in esame, nella parte modificata dalla Camera dei deputati, prevede che su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello venga stabilita la concreta applicazione dei vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, introdotti dal medesimo comma per il personale delle società partecipate, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 559 (Società affidatarie in house e assoggettamento al patto di stabilità interno)

Il comma in esame, modificato dalla Camera dei deputati, abroga il comma 5, dell'articolo 3-*bis*, del decreto-legge n. 138 del 2011, concernente l'assoggettamento delle società affidatarie in house al patto di stabilità interno, al fine di coordinarlo con le disposizioni del comma 551 e successivi.

La RT afferma che il venir meno dell'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società in house, non determina ricadute sui saldi di finanza pubblica, in quanto tale previsione è assorbita nell'ambito delle modifiche in materia di assoggettamento delle società partecipate recate dal provvedimento in esame.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi da 563 a 568 (Mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni)

I commi in esame, disciplinano la mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In particolare, si dispone che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, o dai loro enti strumentali, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Quanto sopra previsto non si applica alle società quotate (emittenti strumenti finanziari quotati) e alle società dalle stesse controllate.

La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

Si dispone che gli enti controllanti le società di cui al comma 563 sono tenuti ad adottare atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al precedente comma.

Si dispone che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale, sono tenute, in relazione alle esigenze funzionali, e in caso di spese di personale pari o superiori al 50 per cento delle spese correnti, ad inviare un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni.

Si stabilisce che entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale eccedentario nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

Si prevede che per la gestione delle eccedenze di personale delle società controllate, gli enti controllanti e le stesse società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali più rappresentative per realizzare forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo anche operanti fuori del territorio regionale ove ha sede la società interessata dalle eccedenze.

Si dispone, infine, che le società partecipate possono farsi carico, per non più di tre anni, di una quota (non superiore al 30 per cento) del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza oneri per la finanza pubblica. Le somme corrisposte dalla società cedente a quella cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP.

La RT afferma che l'impianto complessivo delle disposizioni in materia societaria è volto a snellire e razionalizzare la gestione del relativo personale, incentivando e favorendo i processi di mobilità del personale tra le società controllate direttamente o indirettamente dalle PPAA o dai loro enti strumentali. Le disposizioni sono volte a consentire una ottimale allocazione delle risorse umane e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che il comparto delle aziende controllate delle pubbliche amministrazioni si presenta molto articolato al suo interno ed è caratterizzato da valori e profili, inclusi quelli finanziari, di cui non si possiede l'esatta dimensione, per cui risulta estremamente difficile verificare l'assenza di impatti finanziari dalla norma in esame. Sul punto occorre tener presente che le aziende in questione sono in numerosi casi ritenute pubbliche amministrazioni ai

fini di contabilità nazionale (in quanto incluse nell'elenco stilato dall'ISTAT ai sensi del SEC95).

Inoltre, non si può escludere la possibile insorgenza di contenziosi, i cui oneri potrebbero ricadere a carico delle pubbliche amministrazioni controllanti, in presenza di differenze retributive tra piattaforme contrattuali, per effetto della vigenza dell'articolo 2112, commi 1 e 3, del codice civile in tema di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.

Alla luce di quanto osservato appare opportuno che il Governo fornisca una stima sia pure di massima dei presunti effetti finanziari scaturenti dalla disposizione.

Infine, relativamente all'esenzione ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive delle somme corrisposte dalla società cedente a quella cessionaria, al fine di dimostrare la neutralità finanziaria della disposizione, andrebbero meglio chiarite le regolazioni contabili intercorrenti tra la società cedente e la società cessionaria con riferimento alla quota parte del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità.

Comma 569

(Differimento del termine per la cessione delle partecipazioni in società svolgenti attività non strettamente necessarie)

Il comma differisce il termine, di cui all'art. 3, comma 29, della legge n. 244 del 2007, per la cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della P.A. partecipante.

Tale termine, scaduto il 1° gennaio 2011, viene prolungato di quattro mesi oltre la data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto. Inoltre, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina civilistica sui criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali il socio esercita il diritto di recesso (art. 2437-ter, comma 2 cc.).

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 571
(Procedura per l'esame delle iniziative delle Regioni nella materia della legislazione concorrente)

Il comma dispone che il Governo si attivi, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, sulle iniziative presentate delle Regioni nelle materie di legislazione concorrente, ai fini dell'intesa tra lo Stato e la Regione interessata ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.

La RT afferma che la norma in esame non determina effetti finanziari, in quanto volta ad introdurre una procedura più rapida per l'esame delle iniziative delle Regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (ampliamento dell'autonomia delle Regioni a statuto ordinario).

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 573
(Rinnovo della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali)

Il comma in esame attribuisce, per l'esercizio 2014, agli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, la facoltà di riproporre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, qualora dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario.

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari negativi, in quanto finalizzata a prevedere la facoltà, per l'esercizio 2014 - per gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario – di riproporre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, qualora dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 575 (Razionalizzazione delle detrazioni per oneri)

La Camera dei deputati è intervenuta sulla norma che prescrive la razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR precisando che in detta attività si dovrà tenere conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti.

La RT non associa effetti finanziari alla modifica introdotta dall'altro Ramo del Parlamento.

Al riguardo nulla da osservare per quanto di competenza.

Comma 581 (Rimodulazione imposta di bollo)

Le disposizioni in commento intervengono sull'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del DPR 642/1972 recante disciplina dell'imposta di bollo. In particolare la novella, pur con diversa formulazione conferma, a decorrere dall'anno 2014, l'incremento al 2 per mille dell'imposta di bollo proporzionale sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari. Provvede quindi, con la medesima decorrenza, ad eliminare la soglia minima di imposta (euro 34,20) ed eleva, per i clienti diversi dalle persone fisiche, ad euro 14.000 la misura massima dell'imposta.

La RT, utilizzando i dati di Magister (imposta di bollo - deleghe F23 per le attività finanziarie e assicurative), confronta l'ammontare dell'imposta del 2013 (stimata all'intero anno) rispetto agli introiti dell'anno precedente, registrando un incremento di gettito di circa 1.500 milioni euro.

Ipotizza quindi un andamento analogo, ritenendo che l'aumento allo 0,2% apporti un incremento di gettito dell'ordine di 527 milioni di euro annui di competenza, a partire dal 2014, mentre stima che l'eliminazione del limite minimo di 34,20 euro e contestualmente dall'incremento del limite massimo da 4.500 euro a 14.000 euro dell'imposta in esame comporti ulteriori effetti netti positivi valutati in circa 100 milioni di euro.

Ascrive alla disposizione in esame effetti positivi dell'ordine di 627 milioni di euro.

Evidenzia il seguente andamento di cassa, sulla base di un acconto del 95%:

(milioni di euro)

Anno di riferimento		2014	2015	2016	2017
saldo	2014	522,5	104,5		
acconto	2015	595,7	-595,7		
saldo	2015		522,5	104,5	
acconto	2016		595,7	-595,7	
saldo	2016			522,5	104,5
acconto	2017			595,7	-595,7
saldo	2017				522,5
acconto	2018				595,7
	Totale	1.118,2	627,0	627,0	627,0

Al riguardo, si ripropongono le esigenze di chiarimento, già espresse dal Servizio del bilancio³⁸ nella nota di lettura del disegno di legge A.S. 1120 ora riferite alla stima aggiornata a 627 milioni per effetto della rimodulazione della imposta di bollo operata con le disposizioni in commento. In particolare si osserva che non sono state fornite informazioni che consentano di riscontrare sia l'incremento di gettito nella misura di euro 100 mln sia la previsione che si tratterebbe di un maggior gettito di importo costante nel tempo. Non è chiaro se nella quantificazione si sia tenuto conto di possibili effetti finanziari associati ad attività di elusione/evasione dell'imposta in correlazione a spostamenti dei titoli presso banche di Stati esteri per le quali il tributo non trova applicazione ovvero ad effetti conseguenti ad operazioni di smobilizzo titoli finalizzate ad evitare il pagamento del tributo in base ad una valutazione di onerosità dello stesso ovvero a vantaggio di altre forme di investimento valutate dal contribuente più vantaggiose sotto il profilo fiscale; considerazioni queste che potrebbero riflettersi sulla valutazione circa la prudenzialità della stima nella parte in cui prevede un andamento costante del gettito nel tempo.

Si riscontra positivamente l'applicazione, per la stima, dell'aliquota dell'acconto nella misura del 95 per cento ai sensi dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, operante a decorrere dal 2010.

Commi 612-615 (Regolarizzazione per mancato versamento di tributi e contributi precedentemente sospesi per Lampedusa)

Il comma 612 dispone, in favore dei residenti nell'isola di Lampedusa che già hanno beneficiato della sospensione fino al 1 dicembre 2012 degli adempimenti

³⁸ Nota n. 20/2013, p. 179.

e dei versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, la proroga della sospensione al 31 dicembre 2013. In tal modo si consente a coloro che non hanno ancora provveduto ai versamenti di regolarizzare i pagamenti. A tal fine il comma 613 stabilisce che il versamento dei tributi sospesi deve essere eseguito entro la prima scadenza utile successiva alla data del 31 dicembre 2013, in unica soluzione e con la maggiorazione degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013, fino alla data del versamento. In base al comma 614 è possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle Entrate secondo le regole generali e senza applicazione di sanzioni. Il comma 615 dispone infine l'inefficacia delle comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della legge.

La RT afferma che le disposizioni in esame comportano effetti finanziari trascurabili per l'anno 2013 in quanto l'intervento è successivo rispetto alle principali scadenze per i versamenti tributari.

Al riguardo, per la verifica della stima degli effetti finanziari associabili alla disposizione, andrebbero fornite informazioni volte a chiarire gli importi delle somme dovute all'erario, a vario titolo, in conseguenza della cessazione della sospensione (a partire dal 2 dicembre 2012) ma non ancora incassate per omesso versamento, trattandosi degli importi che, maggiorati degli interessi, costituiranno l'oggetto della regolarizzazione. Andrebbero altresì valutati gli eventuali riflessi finanziari conseguenti a possibili richieste di rimborso di somme corrisposte per sanzioni ed interessi per quei contribuenti che, dopo la cessazione della sospensione, hanno provveduto a pagare con ritardo o a seguito di accertamenti così come i riflessi finanziari dipendenti da quanto dovuto agli agenti della riscossione per l'avviamento dell'attività di recupero dei crediti, sospesa in conseguenza della sopravvenuta inefficacia delle comunicazioni di irregolarità già inviate.

Commi da 618 a 624 (Definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli in riscossione)

La Camera dei deputati, con l'intervento operato sui commi 618 a 624, è ritornata sulla disciplina delle modalità di definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati in riscossione. La possibilità di definizione riguarda ruoli emessi fino al 31 ottobre 2013 da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni. In particolare si prevede che l'estinzione del debito potrà aver luogo con il pagamento dell'importo iscritto a ruolo (somma originaria o residuo), senza la corresponsione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo o interessi di mora. Dovranno essere versate invece le somme dovute a titolo di remunerazione degli agenti della riscossione. Dalla definizione agevolata sono escluse le somme aventi titolo in sentenze di condanna della Corte dei Conti. Il pagamento del dovuto dovrà

aver luogo per l'intero importo in una unica soluzione entro il 28 febbraio 2014. Non è quindi più consentito, così come nel testo approvato dal Senato, il pagamento rateale in due soluzioni (il 50 per cento entro il 30 giugno 2014 ed il saldo entro il 16 settembre 2014). Altre disposizioni riguardano l'obbligo dell'agente della riscossione di comunicare a ciascun ente interessato entro il 30 giugno 2014 l'elenco dei debitori che hanno effettuato la definizione agevolata, con specificazione dei codici tributo per i quali è stato effettuato il pagamento, al fine di consentire agli stessi enti di eliminare dalle proprie scritture contabili i crediti interessati dalla definizione. Entro la medesima data i predetti agenti dovranno dare comunicazione ai debitori dell'avvenuta estinzione del debito. Per consentire le operazioni in commento, si prevede la sospensione della riscossione dei carichi fino al 15 marzo 2014 nonché quella dei termini di prescrizione, per il corrispondente periodo. La definizione agevolata potrà aver luogo anche per i cd. avvisi di "accertamento esecutivo" emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

La RT, dopo aver descritto le nuove modalità di definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli, non ascrive alle disposizioni in esame effetti finanziari in quanto la disciplina, pur prevedendo il discarico da interessi, incentiva al versamento di somme che altrimenti potrebbero non essere acquisite. Valuta quindi al momento non possibile ipotizzare la percentuale di adesione alla definizione agevolata, sia in termini di frequenze sia di valori iscritti a ruolo, facendo rinvio all'esito delle procedure per la quantificazione del recupero di gettito netto che deriverà dalla disciplina in commento. Conclude evidenziando il carattere neutrale sotto il profilo finanziario della definizione agevolata.

Al riguardo andrebbe confermato - come lascerebbe intendere il tenore letterale delle disposizioni in commento - che la definizione agevolata non possa riguardare le sanzioni che andranno quindi corrisposte per intero e che il discarico potrà interessare anche risorse proprie della UE (dazi e tributi). Si evidenzia poi che il pagamento in unica soluzione, rispetto a quello rateizzato, potrebbe rendere meno appetibile la definizione agevolata in esame con effetti sull'entità degli incassi derivanti dalla norma.

Comma 629 (Disciplina CICR su interessi bancari)

Con la novella operata al comma 2 dell'articolo 120 del testo unico bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993) si affida al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie prevedendo che nelle operazioni di conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Inoltre gli interessi

periodicamente capitalizzati non potranno produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, saranno calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo nulla da osservare per quanto di competenza.

Comma 630 (Banche di credito cooperativo)

Il comma 630, novellando il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, prevede che le banche di credito cooperativo aderiscano al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Commi 631 e 632 (Campione d'Italia)

Il comma 631 interviene sull'articolo 188-*bis* del TUIR innalzando al 30 per cento (oggi 20 per cento), per i redditi di importo non superiore a 200.000 franchi, la percentuale di riduzione forfetaria da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia.

Il comma 632 introduce un meccanismo di aggiornamento annuo della predetta misura percentuale di riduzione del reddito imponibile, in relazione all'evoluzione dei rapporti di cambio tra euro e franco svizzero; sarà un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, su parere conforme della Banca d'Italia - da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno - a stabilire detta percentuale che comunque non potrà essere inferiore al 20 per cento.

Alla copertura delle minori entrate stimate in 350.000 euro per l'anno 2015, in 450.000 euro per l'anno 2016 ed in 400.000 euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

La RT stima per l'anno 2013 una diminuzione del tasso di cambio medio euro/franco svizzero del 2,1% che applicata alla percentuale del 30% definisce una riduzione forfetaria del 27,9 per cento (pari a 30% - 2,1%). Per gli anni successivi si ipotizza che il tasso di cambio tra le due valute rimanga costante; si ipotizza quindi l'applicazione della riduzione forfetaria di base, pari al 30%.

Utilizza quindi il modello di microsimulazione basato sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012 ed estrapola i redditi all'anno 2013.

In base a tali elaborazioni, condotte applicando ad ogni soggetto residente nel Comune di Campione d'Italia la novella disposizione normativa, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -2,6 milioni di euro, cui si aggiunge una perdita di addizionali locali di circa -0,1 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, considerando che la norma entra in vigore dal 2014, risulta il seguente (in milioni di euro):

	2014	2015	2016	2017
IRPEF	-1,6	-2,75	-2,65	-2,6
Addizionali locali	0	-0,1	-0,1	-0,1
Totale	-1,6	-2,85	-2,75	-2,7

Al riguardo non si ha nulla da osservare in quanto il modello di microsimulazione offre, in questo caso, una rappresentazione attendibile dell'andamento finanziario.

Comma 649 (TARI - rifiuti speciali)

La modifica del comma 649 riguarda la disciplina della TARI con riferimento alla gestione dei rifiuti speciali: si dispone che, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, i comuni possano prevedere riduzioni, tenendo conto della quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero. La precedente versione della disposizione stabiliva invece nel 40 per cento la misura della TARI dovuta per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti e specificava che non si possono considerare assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.

La RT specifica che alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di una facoltà.

Al riguardo, si registra che la disposizione amplia l'area di autonomia dei comuni.

Comma 672 (Soggetto passivo TASI in casi di locazione finanziaria)

Il comma 672 precisa che in caso di locazione finanziaria il soggetto passivo della TASI è il locatario.

La RT afferma che la norma non ha effetti sul gettito in quanto si limita a definire a chi spetta l'obbligo del versamento della TASI in presenza di contratti di locazione finanziaria.

Al riguardo non vi sono osservazioni.

Comma 678
(Aliquota massima TASI per i fabbricati rurali strumentali)

Il comma 678 dispone che l'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali strumentali non può eccedere quella di base del tributo, ovvero l'1 per mille.

La RT afferma che alla disposizione non vengono ascritti effetti di gettito, in quanto le stime degli effetti delle disposizioni in materia di TASI sono state effettuate considerando l'aliquota di base, pari all'1 per mille.

Al riguardo, nel riscontrare positivamente quanto affermato in RT, si constata che la disposizione sulla TASI introduce un limite alla leva fiscale da parte dei comuni. Si ricorda che per il testo approvato dal Senato l'aliquota TASI per i fabbricati rurali avrebbe potuto essere stabilita fino al 2 per mille (corrispondente all'aliquota massima IMU al 31 dicembre 2013), laddove tale limite diventa ora quello dell'1 per mille.

Comma 680
(Differimento al 24 gennaio 2014 del versamento del saldo IMU 2013)

Il comma 680 prevede due interventi: il primo è il posticipo dal 16 gennaio 2014 al 24 gennaio 2014 della scadenza per il pagamento della quota³⁹ dell'eventuale differenza tra l'IMU deliberata dal comune di riferimento per l'anno 2013, per gli immobili interessati dall'abolizione della seconda rata 2013 del tributo stesso e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione base previste dalle norme statali. E' poi fissato al 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard della TARES che non sia stato eseguito entro il 16 dicembre 2013.

La RT afferma che le modifiche in oggetto non hanno sostanziali effetti sul gettito per l'anno 2014.

Al riguardo, si rileva che lo spostamento dal 16 al 24 gennaio 2014 della citata scadenza per il pagamento della quota IMU appare suscettibile di determinare per i Comuni maggiori oneri per interessi da anticipazioni di tesoreria rispetto alla legislazione vigente. Si ricorda in proposito che il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2013 quantifica l'onere per interessi conseguente

³⁹ Pari al 40 per cento, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame del Senato.

all'attivazione, da parte dei comuni, delle anticipazioni di tesoreria necessarie a compensare lo spostamento degli introiti del gettito della seconda rata IMU dal 16 dicembre 2013 al 16 gennaio 2014. Gli importi che saranno rimborsati ai comuni per ristorarli del pagamento degli interessi costituiscono un tetto di spesa (cfr. articolo 1, comma 12 citato). Rispetto al meccanismo delineato dal decreto 133 del 2013 la quota di interessi da anticipazioni di tesoreria relativi al differimento operato con la norma in commento resterebbe quindi a carico dei comuni, in assenza di modifiche normative. Si evidenzia inoltre che la modifica concernente lo spostamento dei termini per il versamento della maggiorazione TARES interessa un tributo di competenza dell'esercizio finanziario 2013, in relazione al quale sono state già scontate nei saldi di finanza pubblica entrate per un 1 mld di euro; viene dunque a determinarsi, con riferimento all'esercizio 2013, una minore entrata.

Sui punti evidenziati, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Commi 684 e 685 (Dichiarazione IUC)

Il comma 684 è stato modificato nel senso di prevedere che la dichiarazione relativa alla IUC va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. In ragione di ciò è quindi stato modificato anche il successivo comma 685 al fine di fissare, nel caso in cui si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo, che il termine per la dichiarazione è stabilito comunque al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (la norma originaria prevedeva che il termine per la presentazione della citata dichiarazione fosse stabilito dai Comuni nel proprio regolamento).

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo per quanto di competenza non si ha nulla da osservare attesa la natura dispositiva della norma.

Comma 688 (Termini versamento UIC)

La modifica apportata al comma 688 riguarda i termini di versamento della UIC, prevedendo che le scadenze saranno stabilite dai comuni (nella precedente formulazione le scadenze sarebbero state fissate - entro l'anno di riferimento - ferma restando la facoltà di variarle da parte dei comuni).

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo, sarebbe opportuno specificare che le scadenze debbano essere comunque individuate entro l'anno di riferimento.

Commi 689 e 691 (Affidamento di riscossione e accertamento)

Il comma 689 è stato modificato, attraverso la soppressione della parte che prevedeva disposizioni specifiche rivolte ai comuni che hanno optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI.

In base al comma 691 modificato - riguardante l'affidamento dell'attività di riscossione e di accertamento dei tributi in esame (TARI, Tariffa di cui al comma 668 e TASI) si prevede che i comuni possano affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della Tariffa di cui al comma 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti; si prevede poi che la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI possa essere affidata ai soggetti ai quali risulta attribuita, sempre nel 2013, il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. Si precisa infine che le modalità di versamento della tariffa di cui al comma 668 sia stabilita dai Comuni con proprio Regolamento.

Le disposizioni non sono corredate di **RT**.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, per quanto di competenza.

Commi da 707 a 711 (Modifica alla disciplina IMU per i terreni e per i fabbricati rurali ad uso strumentale)

Le nuove disposizioni prevedono:

- la riduzione da 110 a 75 del coefficiente per la determinazione della base imponibile IMU dei terreni agricoli, e di quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- l'esenzione dal 2014 da IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

Si indica come segue la copertura degli oneri recati dalle predette agevolazioni, pari a 116,5 milioni a decorrere dal 2014:

- quanto a 16,5 milioni mediante utilizzo del Fondo ISPE;
- quanto a 100 milioni mediante incremento (dal 5 per cento al 15 per cento) della quota di riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da immettere all'impiego agevolato.

Il comma disciplina poi il ristoro del mancato gettito IMU in favore dei comuni delle autonomie speciali diverse da Sicilia e Sardegna.

La **RT** afferma che, in base ai dati di gettito IMU, la riduzione del moltiplicatore per i terreni comporta una perdita di gettito annua pari a 52,5 mln di euro, calcolata stimando 1,5 mln per ciascun punto di riduzione; l'esenzione dell'IMU per i fabbricati rurali strumentali

comporta poi una perdita di gettito annua pari a 64 milioni di euro. Il valore complessivo delle due modifiche è quindi quantificato in 116,5 mln; la RT precisa che tale importo è riferibile ai comuni delle regioni a statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna per 110,7 mln e ai comuni delle altre autonomie speciali per 5,8 mln.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, si specifica che essa è in parte a valere sulla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio per impiego agevolato in agricoltura, che viene elevata dal 5 per cento al 15 per cento; a tale riduzione viene associato un recupero di gettito pari a circa 100 mln di euro in ragione d'anno. In relazione alla parte restante, pari a 16,5 mln di euro, la copertura deriva dalla corrispondente riduzione del Fondo ISPE.

Al riguardo, si segnala che la RT non fornisce tutti i dati utili ai fini della verifica della quantificazione esposta. Sarebbe inoltre opportuna una ricognizione complessiva riguardante la riduzione dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato, in considerazione del fatto che è intervenuto sul tema anche il decreto-legge n. 69 del 2013, utilizzando come fonte di copertura la riduzione dei medesimi consumi medi, in misura tale da garantire minori oneri pari a 34,6 mln per ciascuno degli anni 2014 e 2015⁴⁰.

Commi 723, 725, 727, da 729 a 731 (Disposizioni varie in materia di IMU, Fondo di solidarietà e TASI)

I commi 723, 725 e 727, modificati dalla Camera dei deputati, recano la disciplina delle regolazioni contabili tra i comuni e l'erario nel caso di erronei versamenti dell'IMU. In particolare, si prevede che le regolazioni tra i livelli di governo, per ciascuna ipotesi di erroneo versamento, avvengano in modo differenziato secondo l'ente interessato, in luogo dell'unica regolazione in sede di fondo di solidarietà comunale.

Il comma 729, sopprime i riferimenti alla disciplina del Fondo relativa all'anno 2014, che risulta ora contenuta al successivo comma 730, il quale a tal fine inserisce un nuovo comma 380-ter nell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012. Viene comunque confermata l'entità dello stanziamento del Fondo di solidarietà per gli anni 2014 e successivi.

Il comma 730, nello stabilire l'attribuzione del 10 per cento del fondo di solidarietà comunale sulla base dei fabbisogni *standard*, specifica che tale percentuale opera con riferimento ai comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Il comma 731 attribuisce per l'anno 2014 ai comuni un contributo di 500 milioni finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della

⁴⁰ Cfr. art. 6, comma 3, D.L. n. 63 del 2013.

stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

La RT, con riferimento ai commi 723, 725 e 727, segnala che gli stessi rivestono carattere ordinamentale e sono volti a considerare il diverso regime della finanza locale esistente nelle Regioni a statuto ordinario e nelle Regioni Siciliana e Sardegna, i cui comuni beneficiano del fondo di solidarietà comunale, e nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, nei confronti dei cui comuni le regolazioni finanziarie a titolo di IMU sono effettuate attraverso le procedure di accantonamento di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Pertanto le modifiche non determinano alcun effetto finanziario.

Relativamente al comma 730 la RT afferma che la norma è finalizzata a tenere conto della circostanza che, nei territori delle Regioni Siciliana e Sardegna non sono disponibili i predetti fabbisogni, per cui non è possibile, allo stato, attribuire ai comuni ricadenti nei predetti territori la quota parte del fondo di solidarietà comunale in questione. Pertanto, si prevede che la distribuzione del 10 per cento del fondo di solidarietà comunale avvenga, sulla base dei fabbisogni standard, con riferimento ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e, sulla base dei criteri generali utilizzati per distribuire il restante 90 per cento del fondo di solidarietà comunale, in relazione ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, senza effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento al comma 731 la RT afferma che con decreto del MEF da adottarsi entro il 28 febbraio 2014 viene stabilito il criterio di riparto del predetto contributo tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della Tasi, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun Comune.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 728
**(Esclusione di sanzioni ed interessi per insufficienti versamenti
seconda rata IMU)**

La disposizione esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU, qualora la differenza sia

versata entro il termine di pagamento della prima rata, relativa alla medesima, dovuta per l'anno 2014.

La norma non è corredata di **RT**.

Al riguardo, si rileva che il gettito relativo alle sanzioni non viene di norma quantificato; la disposizione non presenta quindi aspetti problematici, per quanto di competenza.

Comma 730, lett. a)
(Contributo per le unioni di comuni e i comuni istituiti a seguito di fusione)

Il comma in esame, alla lettera *a*) destina, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, una quota non inferiore a 30 milioni, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, ad incremento del contributo spettante alle unioni di comuni per l'esercizio delle funzioni in forma associata e una quota non inferiore a 30 milioni ai comuni istituiti a seguito di fusione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si segnala che le somme attribuite ai comuni nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, non sono configurate come tetti di spesa, in quanto se ne stabilisce il valore minimo del finanziamento ma non quello massimo.

Inoltre, la norma che dispone l'attribuzione del contributo ai comuni istituiti a seguito di fusione non specifica l'annualità in cui lo stesso è assegnato.

Commi da 732 a 734
(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi)

Il comma 732 prevede che, nelle more del riordino della materia, da effettuare entro il 30 giugno 2014, al fine di ridurre il contenzioso generato dall'applicazione dei criteri per il calcolo del canone demaniale marittimo⁴¹, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 possono essere definiti mediante il versamento di importi ridotti, in percentuali diverse con riferimento alle modalità di rateazione:

- a) un importo pari al 30 per cento delle somme dovute se il pagamento è effettuato in soluzione unica;
- b) importo pari al 70 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore, per versamenti in rate annuali fino al numero di 9.

⁴¹ Di cui all'articolo 03, comma 1, lettera *b*), punto 21) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 733 definisce le modalità applicative della sanatoria, specificando che, in caso di versamento rateizzato, il mancato pagamento di una rata entro 60 giorni dalla sua scadenza comporta la decadenza dal beneficio

In base al comma 734 il Magistrato delle Acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, entro 30 giorni dall'approvazione della legge di stabilità, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. I canoni definiti nelle concessioni rilasciate fino al 31 dicembre 2009 restano definitivi fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

La RT afferma che le disposizioni non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, appare necessario un approfondimento volto a dare conto degli effetti finanziari della disposizione rispetto alle entrate già scontate nei tendenziali con riferimento ai canoni in oggetto; ci si riferisce in particolare ai livelli di maggior gettito quantificati in occasione degli interventi legislativi recati dalla legge finanziaria per il 2007.

Non è poi chiara la valenza prescrittiva della data del 30 giugno 2014, entro la quale dovrebbe essere effettuato il riordino della materia.

In relazione al perdurare fino al 2020, per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia dei canoni definiti nelle concessioni rilasciate entro il 31 dicembre 2009, appare opportuno un approfondimento rispetto ai possibili effetti finanziari del vincolo introdotto.

Comma 735 (Limiti all'indebitamento degli enti locali)

Il comma in esame interviene sui limiti all'indebitamento degli enti locali, di cui all'art. 204, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, rendendoli meno stringenti a decorrere dall'anno 2014.

In particolare, la nuova formulazione del comma 1 dell'art. 204 amplia i limiti attualmente fissati dal TUEL, portando dal 6 all'8 per cento a decorrere dal 2014 il valore del rapporto tra l'importo annuale degli interessi sui mutui e le altre forme di indebitamento e le entrate correnti dell'ente, che costituisce il limite per l'assunzione di nuovi mutui e di altre forme di finanziamento da parte dell'ente locale.

Inoltre, la nuova formulazione non reca più le disposizioni specifiche relative alle modalità di calcolo dei limiti all'indebitamento per le comunità montane e per gli enti locali di nuova istituzione.

La RT afferma che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, atteso che la eventuale maggiore spesa per effetto del ricorso al debito è comunque effettuata all'interno dei vincoli del patto di stabilità interno.

Al riguardo, si osserva che l'incremento dei limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di indebitamento da parte degli enti locali appare suscettibile di determinare un innalzamento del debito degli enti locali, con effetti negativi per la finanza pubblica.

Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Comma 736

(Accertamento e riscossione crediti tributari inferiori a 30 euro)

Il comma 736 novellando l'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, restringe, a partire dal 1° gennaio 2014, le vigenti limitazioni all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti tributari inferiori ai 30 euro; detta esclusione interesserà solo i tributi erariali e regionali e non più quelli locali.

La RT afferma che la disposizione in esame non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che se da un lato la modifica appare favorire potenzialmente un recupero di gettito afferente agli enti locali⁴², di contro occorre considerare che le maggiori possibilità di accertamento e riscossione comportano anche dei costi da sostenere.

Comma 737

(Trasferimenti gratuiti di beni tra enti dello stesso comparto)

Il comma 737 stabilisce che per gli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti al medesimo comparto⁴³ le eventuali imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

La RT afferma che la disposizione ha un carattere innovativo ed è, di fatto, complementare rispetto alla vigente normativa in materia; quantifica poi un effetto di minor gettito non superiore a 100.000 euro

⁴² I cui tributi sono percentualmente di entità inferiore rispetto a quelli erariali e regionali.

⁴³ La norma fa riferimento ad enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

annui, ritenendo che la disposizione riguardi un numero di atti contenuto.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo espliciti i dati (numero di atti e gettito delle imposte dovute in base alle disposizioni vigenti per le fattispecie considerate) sulla cui base è stata operata la quantificazione, in assenza dei quali non è possibile procedere alla verifica della stessa.

Si evidenzia inoltre che l'ampiezza della platea dei soggetti potenzialmente interessati dall'applicazione della nuova agevolazione, alla luce della genericità della norma, che fa riferimento ad operazioni di riorganizzazione riguardanti enti di variegata natura, facenti parte per esempio di strutture politiche, religiose ed assistenziali, potrebbe riflettersi sul numero di atti stipulati, con conseguenze in ordine alla quantificazione prospettata.

Comma 740 (Riduzione FISPE)

L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

L'integrazione è sprovvista di RT.

Al riguardo, andrebbe solo confermata la compatibilità della riduzione in parola con la dotazione del FISPE, al netto coperture adottate a valere del medesimo e della dotazione aggiuntiva predisposta dal comma 179 per il triennio 2014/2016 e a decorrere.

Comma 747 (Dismissioni immobiliari)

La norma, intervenendo sull'articolo 33, comma 8-*quater*, nono periodo, del D.L. n. 98 del 2011, fa rientrare nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione ed amministrazione secondo le norme vigenti, gli immobili suscettibili di valorizzazione che non possono essere oggetto di conferimento ai fondi immobiliari e non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali. L'agenzia può avvalersi per le predette finalità del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi per azioni, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta tra le parti. Si precisa poi che alla società Difesa Servizi si applicano comunque le disposizioni - relative alle riduzioni di spesa riferite alle società pubbliche - di cui all'articolo 4 del D.L. n. 95 del 2012, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14 (composizione e compensi del consiglio di amministrazione, limiti alle assunzioni e ai compensi del personale,

responsabilità dei dirigenti in caso di inosservanza delle suddette norme, divieto di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio).

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo andrebbe riscontrata l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione in esame che, nella parte in cui afferma il carattere gratuito della convenzione tra l'Agenzia del Demanio e la società Difesa servizi p.a., parrebbe escludere oneri per la finanza pubblica derivanti dalla prevista possibilità per l'Agenzia di avvalersi del supporto tecnico specialistico della predetta società. Andrebbe altresì chiarito se oneri non possano ascrivere a quanto previsto, in termini generali e non soltanto per l'attività della società nei confronti dell'Agenzia del demanio, in ordine all'applicazione di talune disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012 che, si ricorda, contemplava riduzioni di spese e limitazioni operative per alcune società pubbliche⁴⁴.

In relazione ai profili evidenziati ed agli approfondimenti richiesti andrà valutata l'opportunità di associare alle disposizioni in commento una apposita clausola di invarianza finanziaria.

Comma 748 (Deroghe alle convenzioni CONSIP per l'appalto di servizi di pulizie delle scuole)

Il dispositivo prevede che al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni, situate nei territori nei quali è attiva la convenzione Consip per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui a tale data la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara Consip, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere dei

⁴⁴ Si tratta delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato (art. 4, comma 1 del D.L. n. 95 del 2012). In base al comma 2 del citato articolo 4 - che non è tra le disposizioni richiamate e che quindi non si applica alla società Difesa servizi p.a. - le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari.

risparmi di spesa di cui al medesimo articolo 58, comma 6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014 individua soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.

La RT prevede che la norma in questione dispone la prosecuzione sino al 28 febbraio 2014 dei contratti in essere al 31 dicembre 2013, stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari ove, alla predetta data del 31 dicembre 2013, non siano state attivate convenzioni Consip. Viene, altresì, previsto che le istituzioni scolastiche situate nei territori ove è attiva la convenzione Consip per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari, acquistino servizi ulteriori avvalendosi delle imprese aggiudicatarie della gara Consip al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. Tali servizi aggiuntivi potranno essere effettuati nel limite della differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il limite di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013. Si rappresenta che le condizioni contrattuali in essere nell'anno 2013 comportano una spesa annua di euro 465 milioni per dieci mensilità, al netto della somma posta a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a titolo di cassa integrazione guadagni in deroga per i mesi di luglio ed agosto, come previsto dall'Accordo del 14/6/2011 siglato presso lo stesso Ministero.

L'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 dispone che all'acquisto dei servizi si provveda nel limite della spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche.

Lo stipendio annuo al lordo Stato di un collaboratore scolastico supplente annuale è pari ad euro 24.637,11, compresa l'indennità di vacanza contrattuale e tenendo altresì conto del versamento al fondo disoccupazione presso l'INPS e degli oneri derivanti dalla sostituzione in caso di assenza. Ne deriva che il limite di spesa annuo posto dalla norma è pari ad euro $11.851 \times 24.637,11 = 292$ milioni.

La maggiore spesa, di conseguenza, va calcolata per due mesi su dieci. La norma proposta comporta quindi una maggiore spesa per acquisto di servizi, pari ad euro $(465 - 292) \times 2 / 10 = 34,6$ milioni;

infatti, sia dove ancora non sono state attivate le convenzioni Consip che dove queste ultime sono state attivate e vengono previsti servizi aggiuntivi, il limite di spesa mensile da porre a confronto con quello posto a base della gara Consip è dato dal livello di spesa relativo all'anno 2013.

Il predetto onere di 34,6 milioni trova copertura mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'art. 58, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, occorre segnalare che il dispositivo autorizza tra l'altro il sostenimento di ulteriori spese per pulizie da parte delle istituzioni scolastiche alla condizioni contrattuali in essere al 31 dicembre 2013 nell'ambito delle convenzioni quadro, sino al 28 febbraio 2014, in deroga all'articolo 58, comma 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, laddove è oggi previsto che le istituzioni scolastiche ed educative statali siano tenute ad acquistare dall'a.s. 2013/2014 i servizi di pulizia esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle oggi assicurate dai collaboratori scolastici, ma solo nel limite della spesa già prevista a l.v. per coprire i posti di collaboratore scolastico "accantonati" ai fini dell'affidamento dei relativi servizi ai lavoratori di utilità sociale (LSU)⁴⁵.

In altri termini, la norma autorizza, a valere degli "ulteriori" risparmi già previsti dal comma 6 dell'articolo 58 del medesimo decreto-legge 69 del 2013, e nel limite di 34,6 milioni, a sostenere i maggiori oneri relativi all'acquisto dei servizi citati, espressamente in deroga al limite di spesa previsto dall'articolo 58, comma 5.

In proposito, per i profili di copertura, va sottolineato che trattasi di effetti finanziari aggiuntivi che si scontano perciò su risorse (gli "ulteriori" risparmi di cui al citato articolo 58, comma 6) che è già previsto debbano rimanere presso le medesime istituzioni scolastiche per le loro spese di funzionamento (oltre che per le cd. supplenze "brevi").

In tal senso, pur considerando che la RT annessa al citato decreto-legge n. 69 del 2013, recava una dettagliata stima delle

⁴⁵ Per cui la RT annessa ai relativi ddl di conversione del decreto-legge A.S. 974 prevedeva una riduzione degli stanziamenti di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. Nota di Lettura n. 13, pagina 173.

economie complessivamente attese dai vincoli ivi previsti al sostenimento delle spese di pulizia delle scuole (obbligate alle convenzioni CONSIP), e dei chiarimenti forniti dalla RT in esame andrebbe comunque richiesta conferma in merito alla effettività dei risparmi realizzati sinora, al fine di appurare l'adeguatezza rispetto alla "copertura" indicata dalla norma (articolo 58, comma 6 del decreto-legge 69 del 2013) rispetto ai maggiori oneri in questione.

LEGGE DI STABILITA' 2014-2016													
(importi in milioni di euro)													
Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
MINORI ENTRATE													
1	9 sexes	1.4031	Lavoratori call center- incentivo stabilizzazione	con	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
1	15		Riassegnazioni delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti l. n. 808/1985	ext	30,0	30,0	30,0						
1	20	1.5002	Società agricole - opzione per la determinazione del reddito su base catastale	t	0,0	32,8	43,7	0,0	32,8	43,7	0,0	32,8	43,7
1	76	6.6 - 1.1916	Incremento detrazione Irpef redditi da lavoro dipendente	t	1.548,1	1.688,7	1.688,7	1.548,1	1.688,7	1.688,7	1.548,1	1.688,7	1.688,7
1	76	6.6	Incremento detrazione Irpef redditi da lavoro dipendente - Addizionale regionale	t					33,1	33,1		33,1	33,1
1	76	6.6	Incremento detrazione Irpef redditi da lavoro dipendente - Addizionale comunale	t					11,8	9,1		11,8	9,1
1	77		Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	con				1.000,0	1.100,0	1.200,0	1.000,0	1.100,0	1.200,0
1	80		Deduzione Irap nuovi lavoratori assunti a tempo indeterminato	t				36,0	115,0	200,0	36,0	115,0	200,0
1	83		Restituzione completa contributo addizionale 1,4% ASPI	con				70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
1	85-86		Aiuto alla crescita economica (ACE)	t		658,5	716,5		658,5	716,5		658,5	716,5
1	87		Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - Irpef, Ires, IVA	t	72,7	775,9	835,9	72,7	775,9	835,9	72,7	775,9	835,9
1	87		Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP	t						5,9			5,9
1	88-95		Rivalutazione dei beni d'impresa - IRPEF e IRES	t									
1	88-95		Rivalutazione dei beni d'impresa - IRAP	t									
1	96-98	1.5006	Riallineamento partecipazioni - IRES	t									
1	96-98	1.5006	Riallineamento partecipazioni - IRAP	t									
1	103-106		Svalutazione e perdite sui crediti ai fini IRES - banche, assicurazioni e altri intermediari - IRES	t		5,0	867,0		5,0	867,0		5,0	867,0
1	103-106		Svalutazione e perdite sui crediti ai fini IRES e IRAP - banche, assicurazioni e altri intermediari - IRAP	t				410,0	630,0	852,0	410,0	630,0	852,0
1	105-106		Deducibilità variazione riserva sinistri in 5 anni	t	0,0	60,3	113,9	0,0	60,3	113,9	0,0	60,3	113,9
1	107-108		Disposizioni in materia di leasing- IRES	t		216,4	340,0		216,4	340,0		216,4	340,0
1	107-108		Disposizioni in materia di leasing- IRAP	t					5,1	7,1		5,1	7,1
1	109 e 111		Imposta registro su cessioni contratti locazione finanziaria- IRES	t		50,2	78,9		50,2	78,9		50,2	78,9
1	109 e 111		Imposta registro su cessioni contratti locazione finanziaria- IRAP	t					9,0	13,8		9,0	13,8
1	110 e 111		Esenzione IPT	t				24,0	24,0	18,1	24,0	24,0	18,1
1	117		Iva prestazioni cooperative sociali	t	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
1	118 bis	1.4031	Reddito oltre l'importo di 6.700 euro lavoratori dipendenti zone frontaliere e paesi limitrofi- Addizionali Regionali	t	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
1	118 bis	1.4031	Reddito oltre l'importo di 6.700 euro lavoratori dipendenti zone frontaliere e paesi limitrofi- Addizionali Comunali	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,4	0,3
1	118 bis	1.4031	Reddito oltre l'importo di 6.700 euro lavoratori dipendenti zone frontaliere e paesi limitrofi- IRPEF	t	0,0	43,3	24,8	0,0	43,3	24,8	0,0	43,3	24,8

LEGGE DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	124	7.41	Sospensione contributi previdenziali e premi assicurativi - art. 1, c. 255, legge n. 311/2004	con						3,6			3,6
1	180		Sentenza Corte costituzionale n 116 - Restituzione contributo perequazione pensioni alte (enti vari)	t			20,0	60,0			20,0	60,0	
1	184		Agevolazioni gasolio agricoltura	t	4,0	21,0	16,0	4,0	21,0	16,0	4,0	21,0	16,0
1	322		Deindicizzazione pensioni triennio 2014-2016 (effetti fiscali)	t	200,0	476,0	745,0	200,0	476,0	745,0	200,0	476,0	745,0
1	323-324		Liquidazione buonauscita dipendenti pubblici (effetti fiscali)	t	80,0	93,0	190,0	80,0	93,0	190,0	80,0	93,0	190,0
1	325		Contributo solidarietà pensioni elevate (effetti fiscali)	t	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
1	326 quater	1.5008	Accelerazione incremento aliquota contributiva iscritti a gestione separata e già iscritti ad altre forme di previdenza - effetti fiscali	t	12,0	59,0	0,0	12,0	59,0	0,0	12,0	59,0	0,0
1	327	4.2000/59	Effetti fiscali esenzione dei congedi e permessi L104/92 dalla riduzione dei trattamenti pensionistici anticipato	t	0,5	1,0	1,3	0,5	1,0	1,3	0,5	1,0	1,3
1	400		Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - IRPEF	t		207,3	118,4		207,3	118,4		207,3	118,4
1	400		Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - Addizionale regionale	t					5,0	5,0		5,0	5,0
1	400		Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - Addizionale comunale	t					1,8	1,4		1,8	1,4
1	418-419		Agevolazione piccola proprietà contadina	t	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
1	429	sub. 4.2000/66	Differimento incremento prelievo prodotti da fumo	t	17,0			17,0			17,0		
1	430		Incremento di 0,6 centesimi al litro delle accise sui carburanti per autotrazione dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (effetto netto)	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	431-432		Esenzione interventi sostegno Fondo interbancario tutela dei depositi -FITD	t	2,6	1,5	1,5	2,6	1,5	1,5	2,6	1,5	1,5
1	433-434-433bis		Modifica disposizione tasso di cambio Campione d'Italia- IRPEF	t	1,6	2,8	2,7	1,6	2,8	2,7	1,6	2,8	2,7
1	433-434		Modifica disposizione tasso di cambio Campione d'Italia- Addizionali Locali	t					0,1	0,1		0,1	0,1
1	435-436		Rinnovo programma agevolativo emulsioni	t	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
1	502		Disposizioni in materia immobiliare	t				1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
1	502		Soppressione maggiorazione Tares - Minori accantonamenti Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano	ext	52,4	52,4	52,4						
1	505, lett. d bis)	1.4009	Imu - Fabbricati rurali ad uso strumentale	t	0,0	0,0	0,0	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5
1	lett. d bis) e 505quinq	1.4009	Imu - Fabbricati rurali ad uso strumentale (Comuni delle altre autonomie speciali)	ext	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	509		Deducibilità al 20% ai fini delle IIDD dell'IMU immobili strumentali (decorrenza a.i. 2013)-IPERF e IRES	t	468,7	167,4	267,8	468,7	167,4	267,8	468,7	167,4	267,8
1	509		Deducibilità al 20% ai fini delle IIDD dell'IMU immobili strumentali (decorrenza a.i. 2013)-Addizionale Regionale	t				4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
1	509		Deducibilità al 20% ai fini delle IIDD dell'IMU immobili strumentali (decorrenza a.i. 2013)-Addizionale Comunale	t				2,1	1,4	1,6	2,1	1,4	1,6
1	510		Incremento deducibilità dal 20 al 30 per cento Imu fabbricati strumentali - Ires e Irpef	t	234,3			234,3			234,3		
1	510		Incremento deducibilità dal 20 al 30 per cento Imu fabbricati strumentali - Add. Regionale	t				2,4			2,4		
1	510		Incremento deducibilità dal 20 al 30 per cento Imu fabbricati strumentali - Add. Comunale	t				1,1			1,1		
1	522	19.0.1000	Detrazioni TASI - RSO e RSS	t				500,0			500,0		
1	522 novies	1.4025	Imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa su trasferimenti gratuiti di beni nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti	t	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1	528		Art.1 c. 79 Legge n. 247/2007 - aliquota contributiva al 27 per cento lavoratori gestione separata	c				40,0			40,0		

LEGGE DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
			TOTALE MINORI ENTRATE		2.933,7	4.852,3	6.344,3	6.080,8	7.961,5	9.807,9	6.080,8	7.961,5	9.807,9
			MAGGIORI ENTRATE										
1	77		Riduzione dei premi e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (effetti fiscali)	t		389,0	257,0		389,0	257,0	0,0	389,0	257,0
1	83		Restituzione completa contributo addizionale 1,4% ASPI (effetti fiscali)	t		30,0	17,0		30,0	17,0	0,0	30,0	17,0
1	87		Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - Irpef, Ires e IVA	t	155,8	481,2	76,6	155,8	481,2	76,6	155,8	481,2	76,6
1	87		Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP	t				6,2	66,0	11,7	6,2	66,0	11,7
1	88-95		Rivalutazione dei beni d'impresa - imposta sostitutiva	t	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8
1	96-98	1.5006	Riallineamento valori impliciti partecipazioni	t	750,0	350,0	350,0	750,0	350,0	350,0	750,0	350,0	350,0
1	102	6.1000	Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni a destinazione agricola - art. 2, c.2 DL n. 282/2002	t	200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0
1	105-106		Deducibilità variazione riserva sinistri in 5 anni	t	58,2			58,2			58,2		
1	103-106		Svalutazione e perdite sui crediti ai fini IRES e IRAP - banche, assicurazioni e altri intermediari	t	2.634,0			2.634,0			2.634,0		
1	109 e 111		Imposta registro su cessioni contratti	t	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8
1	110 e 111		Esenzione IPT- IRPEF/IRES	t		9,2	5,2		9,2	5,2		9,2	5,2
1	110 e 111		Esenzione IPT- IRAP	t					1,8	1,0		1,8	1,0
1	119 bis e ter	1,5006	Determinazione reddito d'impresa soggetti operanti nel settore della pubblicità on-line - Ires	t	119,9	80,5	88,6	119,9	80,5	88,6	119,9	80,5	88,6
1	119 bis e ter	1,5006	Determinazione reddito d'impresa soggetti operanti nel settore della pubblicità on-line - Irap	t	0,0	0,0	0,0	18,0	11,5	12,7	18,0	11,5	12,7
1	120	6.5000	Detassazione salari di produttività anno 2014	t	2,0	5,0		2,0	5,0		2,0	5,0	
1	178 quater	1.4031	Transfer pricing- IRAP	t	0,0	0,0	0,0	148,0	80,0	80,0	148,0	80,0	80,0
1	189	9.2000	Art. 12 Legge n. 910/1966 - Versamento all'entrata del bilancio dello Stato - Fondo meccanizzazione agricola	ext	5,0								
1	229	9.0.1000	Versamento contabilità speciale di cui al DL n. 74/2012, art.2, c.6	ext	12,1	5,3							
1	256		Dismissione immobili	k	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0			
1	269		Fondo da utilizzare per esclusione IRAP per i soggetti privi di autorizzazione	t				0,0	82,6	192,6	0,0	82,6	192,6
1	272	6.5000	Minore utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, c. 482 L. n. 228/2012 (detassazione dei salari di produttività) anno 2013	t	95,0			95,0			95,0		
1	288		Variazione aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti	t		3.000,0	7.000,0		3.000,0	7.000,0		3.000,0	7.000,0
1	306		Riduzione compensi avvocati PA	ext	7,3	7,3	7,3						
1	320		Riduzione livello finanziamento fabbisogno sanitario (effetti pubblico impiego)- Trento, Bolzano, FVG	ext		21,2	23,9						
1	325		Contributo solidarietà pensioni elevate	con				93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
1	326 quater	1.5008	Accelerazione incremento aliquota contributiva iscritti a gestione separata e già iscritti ad altre forme di previdenza	con	0,0	0,0	0,0	122,0	184,0	0,0	122,0	184,0	0,0
1	327		Effetti fiscali esenzione dei congedi e permessi L104/92 dalla riduzione dei trattamenti pensionistici anticipato	t	1,0	2,0	2,6	1,0	2,0	2,6	1,0	2,0	2,6
1	346-349		Riduzione trasferimenti correnti alle Regioni	ext	560,0								
1	350-351		Accantonamenti Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano e Sicilia	ext	193,3								
1	384		Visto di conformità imposte dirette e IRAP	t				460,0	460,0	460,0	460,0	460,0	460,0
1	385-386		Revisione detrazioni d'imposta	t	482,5	760,3	552,6	482,5	760,3	552,6	482,5	760,3	552,6

LEGGE DI STABILITA' 2014-2016													
(importi in milioni di euro)													
Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	385-386		Revisione detrazioni d'imposta - Addizionale regionale	t				4,3	9,5	9,5	4,3	9,5	9,5
1	385-386		Revisione detrazioni d'imposta - Addizionale comunale	t				1,6	3,0	2,6	1,6	3,0	2,6
1	391	1.4031	Incremento imposta di bollo su comunicazioni strumenti finanziari da 1,5 a 2 per mille	t	1.118,2	627,0	627,0	1.118,2	627,0	627,0	1.118,2	627,0	627,0
1	392		Imposte sul valore prodotti e strumenti finanziari estero-IVAFAE al 2 per mille	t	0,0	7,4	3,7	0,0	7,4	3,7	0,0	7,4	3,7
1	393		Regime fiscale di attrazione Europea	t	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
1	393		Distretti produttivi e reti di imprese	t	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1	393		Abrogazione esenzione plusvalenze reinvestite	t	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1	400		Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011)	t		275,4	275,4		275,4	275,4		275,4	275,4
1	400		Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - IRPEF	t									
1	400		Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - Addizionale comunale	t									
1	416-417		Aumento diritti di notifica	t	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
1	419		Incremento dell'imposta di registro per trasferimento terreni per i rentier	t	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
1	430		Incremento di 0,6 centesimi al litro delle accise sui carburanti per autotrazione dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (effetto netto)	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	437-439		Concessioni di gioco per la raccolta del Bingo	ext	40,0			40,0			40,0		
1	505 quater	1.4009	Riduzione agevolazione gasolio agricoltura (Art. 1, c. 517, L. n. 228/2012)	t	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1	522 - lett. b)		Versamento IMU comunale per finanziamento Fondo solidarietà comunale	ext	572,0	4.717,9	4.717,9						
1	522 - lett. g)		Conferma a regime (dal 2015) dell'IMU e conseguentemente della riserva erariale per gli immobili classificati nel gruppo catastale D	t		4.666,0	4.666,0						
1	506 - 522, lett. i)		Accantonamenti Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano	ext		293,3	293,3						
1	511		Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013)	t	488,9	279,4	279,4	488,9	279,4	279,4	488,9	279,4	279,4
1	511		Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013) - Addizionale regionale	t				13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
1	511		Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013) - Addizionale comunale	t				5,3	4,1	4,1	5,3	4,1	4,1
			TOTALE MAGGIORI ENTRATE		9.189,8	17.802,0	21.038,1	8.712,4	9.100,4	12.210,8	8.212,4	8.600,4	11.710,8
			MINORI SPESE										
			- Minori spese correnti		4.377,3	12.528,8	13.872,5	3.175,4	5.145,4	7.144,7	3.175,4	5.145,4	7.144,7
1	2-3		Gestioni previdenziali (adeguamento Istat)	c	733,9	733,9	733,9						
1	9 ter	1.3440	Fondi Europei	c	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0
1	47 ter	1.4031.4	Società di servizi marittimi	c	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0
1	60 quater-326quinquies-169bis-178octies-309bis-327ter-433bis-505ter-524bis	1.5004-1.5008-1.5014-1.4031-1.5026-1.5028-1.1142-1.4009-1.3419	Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica	c									
1	87		Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP	c	6,2	66,0	11,7						
1	110 e 111	4.2000	Esenzione IPT IRAP	c	0,0	1,8	1,0						

LEGGE DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.			
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
1	119 bis e ter	1.5006		Determinazione reddito d'impresa soggetti operanti nel settore della pubblicità on-line - Irap	c	18,0	11,5	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	127 sexies	1.5008		Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica	c	4,0	12,0	35,0	4,0	12,0	35,0	4,0	12,0	35,0
1	130 bis	1.4032		Riduzione fondo di solidarietà Comunale	c	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
1	132bis-134 bis	1.2273-1.5010		Riduzione fondo sociale per l'occupazione e formazione	c	16,5	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0
1	178 quater	1.4031		Transfer pricing- IRAP	c	148,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	189	9.2000		Riduzione fondo legge n. 910/1966, art. 6	c				5,0					5,0
1	200			Rappresentanze diplomatiche all'estero	c	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1	225 bis	1.4010		Riduzione del fondo nazionale integrativo per i comuni montani	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1	259			Riduzione investimenti difesa nazionale	c					100,0	100,0		100,0	100,0
1	261-264			Election day	c	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1	266-267	10.2000		Garante del contribuente	c	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,187	0,181	0,182
1	268			CAAF	c		6,0	10,6		6,0	10,6	0,0	6,0	10,6
1	269			Soppressione Fondo da utilizzare per esclusione IRAP per i soggetti privi di autorizzazione	c	0,0	82,6	192,6						
1	270			Fondo affitti	c	637,0	583,8	633,8	637,0	583,8	633,8	637,0	583,8	633,8
1	271	9.9000		Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione	c	15,0			7,7			7,7		
1	271 bis	1.5021		Chiusura della Gestione Liquidatoria ad opera del Commissario Liquidatore del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali	c	0,0	7,8	7,8	0,0	7,8	7,8	0,0	7,8	7,8
1	286			Accantonamenti lineari spese Ministeri (Spending review)	c					108,7	260,9		108,7	260,9
1	287			Patto di stabilità Regioni - (PSI- spending review)	c					344,0	344,0		344,0	344,0
1	289			Riduzione trasferimenti correnti a imprese Stato	c	45,2	57,9	58,7	45,2	57,9	58,7	45,2	57,9	58,7
1	290	25.tab.c.11 e 7.1000/1 testo2-1.3366		Riduzione consumi intermedi	c	152,0	151,3	151,3	152,0	151,3	151,3	152,0	151,3	151,3
1	301-304			Definanziamento IVC periodo contrattuale 2015-2017	c	0,0	300,0	440,0	0,0	213,8	313,7	0,0	213,8	313,7
1	305			Trattamento accessorio pubblico impiego	c	0,0	211,4	208,5	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	110,0
1	306			Riduzione compensi avvocati PA	c				9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
1	307-310			Limitazioni turn over (senza Corpi di polizia)	c	0,0	10,1	93,3	0,0	6,2	53,7	0,0	6,2	53,7
1	309-ter	1.3408		Fondo attuazione contratti delle amministrazioni art. 3 . C. 155 l. n. 350/2003	c	100,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0
1	310 bis	1.5027		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 comma 4 bis del DL n. 39/2009- Esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del corpo nazionale vigili del fuoco	c	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,4
1	318			Indennità servizio all'estero-ISE	c	10,0	20,0	20,0	9,0	18,0	18,0	9,0	18,0	18,0
1	319			Spese viaggio familiari Mae	c	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1	320			Riduzione livello finanziamento fabbisogno sanitario (effetti pubblico impiego)	c		518,8	586,1		300,0	340,0		300,0	340,0
1	322			Deindicizzazione pensioni triennio 2014-2016	c	580,0	1.380,0	2.160,0	580,0	1.380,0	2.160,0	580,0	1.380,0	2.160,0
1	323-324			Liquidazione buonuscita dipendenti pubblici	c	380,0	443,0	905,0	380,0	443,0	905,0	380,0	443,0	905,0
1	325			Contributo solidarietà pensioni elevate	c	93,0	93,0	93,0						
1	326 quater	1.5008		Accelerazione incremento aliquota contributiva iscritti a gestione separata e già iscritti ad altre forme di previdenza	c	122,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	328 - 332			Patto di stabilità Regioni - PSI	c				1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
1	335			Riserve erariali Regioni a Statuto Speciale	c	306,0	1.026,0	836,0						
1	338 bis	1.5013		Riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale	c	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	350-351			Riduzione trasferimenti correnti alle Regioni Valle d'Aosta e Sardegna	c	46,7								
1	354			Patto stabilità interno EELL (PSI - spending review)	c						344,0			344,0

LEGGE DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	384		Visto di conformità imposte dirette e IRAP	c	460,0	460,0	460,0						
1	385-386		Revisione detrazioni d'imposta - Addizionale regionale	c	4,3	9,5	9,5						
1	385-386		Revisione detrazioni d'imposta - Addizionale comunale	c	1,6	3,0	2,6						
1	387-390		Riduzione crediti d'imposta	c	338,3	278,4	279,1	135,3	185,6	186,1	135,3	185,6	186,1
1	400		Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - Addizionale comunale	c									
1	511		Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013) - Addizionale regionale	c	13,9	13,9	13,9						
1	511		Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013) - Addizionale comunale	c	5,3	4,1	4,1						
1	506 - 522, lett. i)		Accantonamenti Valle d'Aosta	c		35,0	35,0						
1	522, lett. f)		Soppressione fondo sperimentale di riequilibrio	c		1.836,0	1.889,0						
1	522, lett. i)		Soppressione compartecipazione comunale IVA	c		3.024,0	3.024,0						
1	522, lett. f)		Soppressione trasferimenti fiscalizzabili Sicilia e Sardegna	c		779,0	779,0						

LEGGE DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.			
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
1	77			Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Riduzione trasferimento Inail	c	500,0	600,0	700,0						
1	80			Deduzione Irap nuovi lavoratori assunti a tempo indeterminato (FSN)	c	36,0	115,0	200,0						
1	83			Restituzione completa contributo addizionale 1,4% ASPI	c	70,0	70,0	70,0						
1	87			Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP	c			5,9						
1	88-95			Rivalutazione dei beni d'impresa - IRAP	c									
1	96-98	1.5006		Riallineamento valori impliciti partecipazioni - credito d'imposta	c	451,2	210,5	210,5	451,2	210,5	210,5	451,2	210,5	210,5
1	96-98	1.5006		Riallineamento valori impliciti partecipazioni - IRAP	c									
1	103-106			Svalutazione e perdite sui crediti ai fini IRES e IRAP - banche, assicurazioni e altri intermediari - IRAP	c	410,0	630,0	852,0						
1	107-108			Disposizioni in materia di leasing- IRAP	c		5,1	7,1						
1	109 e 111			Imposta registro su cessioni contratti locazione finanziaria- IRAP	c		9,0	13,8						
1	110 e 111			Esenzione IPT	c	24,0	24,0	18,1						
1	112-116			DTA - Crediti di imposta	c	33,7	41,0	48,3	33,7	41,0	48,3	33,7	41,0	48,3
1	118 bis	1.4031		Reddito oltre l'importo di 6.700 euro lavoratori dipendenti zone frontaliere e paesi limitrofi- Addizionali Regionali	c	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	118 bis	1.4031		Reddito oltre l'importo di 6.700 euro lavoratori dipendenti zone frontaliere e paesi limitrofi- Addizionali Comunali	c	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	120	6.5000		Fondo partecipazione lavoratori al capitale e agli utili delle imprese	c	2,0	5,0		2,0	5,0		2,0	5,0	
1	122			Incremento fondo sociale per l'occupazione - ammortizzatori in deroga	c	600,0			360,0			360,0		
1	124	7.41		Sospensione contributi previdenziali e premi assicurativi - art. 1, c. 255, legge n. 311/2004	c			3,6						
1	126 bis	1.4031		Contributo a favore Istituto riabilitazione e formazione ANMIL	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1	126-127quinquies	1.5008		Lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica- modifica all'art. 1, c. 234 legge n. 228/2012	c	252,0	312,0	248,0	252,0	312,0	248,0	252,0	312,0	248,0
1	128			Fondo per le non autosufficienze	c	275,0			0,0			0,0		
1	129	Sub 4.2000/62		Fondo per le non autosufficienze	c	75,0								
1	130			Rifinanziamento fondo minori non accompagnati	c		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0
1	130 bis	1.4032		Fondo minori stranieri non accompagnati	c	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
1	130 ter	1.4031		Fondo asilo immigrati	c	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
1	131			Cinque x mille	c	400,0			400,0			400,0		
1	132	15.010		Lavori socialmente utili	c	126,0	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0
1	132 novies	1.4031		Fondo per le politiche attive del lavoro-Contratti di ricollocazione	c	15,0	20,0	20,0	15,0	20,0	20,0	15,0	20,0	20,0
1	133			Art. 81, c. 29 DL 112/2008 - Fondo esigenze cittadini meno abbienti	c	290,0	40,0	40,0	290,0	40,0	40,0	290,0	40,0	40,0
1	134			Rifinanziamento Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere	c	10,0	10,0	10,0	3,0	5,0	10,0	3,0	5,0	10,0
1	134 bis	emend '1.2273		Rifinanziamento fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri	c	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
1	136	7.1000/1 (testo 2)		Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM)	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1	136 bis	1.4031		Gaslini- Genova	c	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1	137			Mobilità sanitaria internazionale	c	121,0			121,0			121,0		
1	138			Indennizzo a favore soggetti danneggiati da trasfusione	c	50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	
1	139			Rifinanziamento Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti - Aega	c	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
1	142	7.1000/3 (testo 2)		Centro di coordinamento sugli screening neonatali (Age.Na.s.)	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

LEGGE DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	9quinquies-20-119quater-161-249-143-244-274-528-530-178octies-271bis-60 quater-326quinquies-169bis-178octies-309bis-327ter-433bis-505ter-524bis	9.9000-6.1000-1.221-1.3440-1.5002-1.5006-1.4031-1.5021-1.5004-1.5008-1.5014-1.4031-1.5026-1.5028-1.1142-1.4009-1.3419	Incremento Fondo interventi strutturali di politica economica	c	39,0	296,2	134,2	39,0	296,2	134,2	39,0	296,2	134,2
1	162	3.14-9.9000-19.0.1000	Missioni di Pace	c	614,0			614,0			614,0		
1	162 bis	1.4031	Istituzione contingenti Corpi civili di Pace- Corpo volontario	c	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1	165		Fondo per il finanziamento ordinario delle Università	c	150,0			150,0			150,0		
1	165 bis	1.4031	Collegi universitari	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1	165 ter	1.4031	Interventi per il diritto allo studio Universitario- Fondo integrativo statale	c	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1	166	9.6000 testo 2	Scuole non statali	c	220,0			100,0			100,0		
1	167		Misure a sostegno dell'editoria	c	50,0	40,0	30,0	50,0	40,0	30,0	50,0	40,0	30,0
1	167 bis	1.4031	Sostegno dell'emittenza televisiva locale	c	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
1	168		Flotta aerea antincendio del Corpo nazionale Vigili del Fuoco	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1	169		Strade sicure Forze Armate	c	41,4			21,1			21,1		
1	170	9.9000	Rifinanziamento fondo tenuta in efficienza strumento militare	c	30,0			30,0			30,0		
1	171		Assunzione 11 procuratori dello Stato	c	0,8	0,8	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1	172		Fondo di funzionamento Carabinieri	c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1	173	9.141	Attività di promozione sociale e tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1	173 bis	1.630	Fondo per la celebrazione del 60° anniversario della Resistenza e della Guerra della Liberazione	c	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
1	174		Semestre di Presidenza UE	c	66,0	2,0		56,0	12,0		56,0	12,0	
1	176		Fondo funzionamento Istituto Mediterraneo di ematologia (IME)	c	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
1	177 bis	1.413	Funzionamento del Polo Tattile Multimediale - Convenzione Biblioteca italiana per ciechi	c	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
1	178		Agenzie fiscali (entrate e dogane)	c	100,0			100,0			100,0		
1	179	9.9000	Revisione Catasto	c	5,0	40,0	40,0	3,0	15,0	35,0	3,0	15,0	35,0
1	180	9.9000	Sentenza Corte costituzionale n 116 - Restituzione contributo perequazione pensioni alte (enti vari)	c	20,0	60,0							
1	181		Assunzione magistrati ordinari vincitori di concorso	c	18,6	25,3	31,2	9,5	12,9	15,9	9,5	12,9	15,9
1	181 bis	1.4031	Permute immobili destinati a Carceri e Uffici giudiziari	c	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
1	186 lett. a)	Sub 4.2000/58	Elezioni rinnovo Comites e Cgie	c	2,0			2,0			2,0		
1	186 lett. b)	Sub 4.2000/58	Interventi a sostegno corsi di lingue e cultura italiana all'estero	c	1,0			1,0			1,0		
1	186 lett. c)	Sub 4.2000/58	Assistenza italiani all'estero indigenti	c	0,6			0,6			0,6		
1	186 lett. d)	Sub 4.2000/58	Museo dell'emigrazione italiana	c	0,2			0,2			0,2		
1	186 lett. e)	Sub 4.2000/58	Agenzie specializzate servizi stampa italiani all'estero	c	0,2			0,2			0,2		
1	186 lett. f)	Sub 4.2000/58	Contributi a favore della stampa italiana all'estero - Art. 1bis, dl n. 63/2012	c	1,0			1,0			1,0		
1	189	9.2000	Emergenza batterio Xylella fastidiosa	c	5,0			5,0			5,0		
1	190 ter	1.2164	Centro di documentazione ebraica contemporanea	c	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
1	191	4.174	Fondo per le esigenze indifferibili	c	24,3			24,3			24,3		
1	193		Centro di produzione Spa	c	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	

LEGGE DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	193 bis	1.4031	Organizzazione mondiali campionati di pallavolo	c	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
1	195	9.3000	Recupero lettere, materiali, documenti storici I° guerra mondiale	c	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1	196		Normattiva	c	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0
1	198		Progetto x-leges	c	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3
1	203	9.1000	Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO)	c	3,0			3,0			3,0		
1	204 quater	1.4031	Distretti- costo energia	c	2,0	5,0	5,0	2,0	5,0	5,0	2,0	5,0	5,0
1	207 bis	1.4031	Orchestra virtuosi Italiani di Verona	c	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
1	222	9.0.1000	Proroga contratti di lavoro a tempo determinato al 31.12.2014 - L'Aquila e comuni del cratere	c	0,5			0,26			0,26		
1	226	9.0.1000	Eventi sismici regione Molise 2002	c				5,0			5,0		
1	227	9.0.1000	Regione Emilia Romagna - sisma 2012	c				20,5			20,5		
1	227	9.0.1000	Regione Lombardia e Veneto - emergenze ambientali	c				5,0			5,0		
1	228	9.0.1000	Regione Emilia Romagna - contributo di solidarietà	c				10,0			10,0		
1	229	9.0.1000	Differimento rate mutui scadenti negli esercizi 2013 e 2014 ai Comuni di cui al DI 83/2012	c	12,1	5,3		12,1	5,3		12,1	5,3	
1	233-ter	1.3366	Istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012	c	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2

LEGGE DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	246	Mni-Maxi	Policlinico gemelli	c	50,0	35,0	35,0	50,0	35,0	35,0	50,0	35,0	35,0
1	247	Mni-Maxi	Bambin Gesù	c	30,0			30,0			30,0		
1	253 bis	1.4031	Orchestra Mediterraneo -Teatro San Carlo	c	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
1	275	1.5015	Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali	c	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
1	282	10.172	Monitoraggio costi standard	c	4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0	
1	282 bis	1.4031	Specializzandi in medicina	c	30,0	50,0	50,0	21,6	36,0	36,0	21,6	36,0	36,0
1	288 septies	1.5023	Studi e ricerca spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1	307-310		Assunzioni personale corpo di Polizia e GF	c	51,5	126,0	126,0	26,8	64,1	64,1	26,8	64,1	64,1
1	309-ter	1.3408	Personale comparto sicurezza	c	100,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0
1	310 bis	1.5027	Personale Corpo nazionale vigili del fuoco	c	0,1	0,1	0,4	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2
1	317 bis	1.4031	Trasferimento risorse e funzioni di Buonitalia Spa all'agenzia di promozione all'Estero	c	1,5	1,5	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1	321	11.100	assunzione cittadini alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica	c	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1	326 ter	1.2183	Indennizzo per cessazione attività commerciale	c	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
1	327	4.2000/59	Esenzione dei congedi e permessi L104/92 dalla riduzione dei trattamenti pensionistici anticipato	c	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0
1	327 bis	1.5028	Assegno coniugi e figli di portatori invalidità vittime del terrorismo	c	0,1	0,3	0,4	0,1	0,3	0,4	0,1	0,3	0,4
1	338 bis	1.5013	Incremento compartecipazione accisa sui tabacchi - Friuli Venezia Giulia	c	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	389		Autotrasporto	c	326,0			110,0			110,0		
1	400		Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - Addizionale regionale	c		5,0	5,0						
1	400		Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - Addizionale comunale	c		1,8	1,4						
1	433-434		Modifica disposizione tasso di cambio Campione d'Italia- Addizionali Locali	c		0,1	0,1						
1	502		Soppressione maggiorazione Tares - Fondo solidarietà comunale	c	943,0	943,0	943,0						
1	502		Soppressione maggiorazione Tares - Valle d'Aosta	c	4,6	4,6	4,6						
1	lett. d bis) e 505quind	1.4009	Imu - Fabbricati rurali ad uso strumentale (Comuni delle RSO e di Sicilia e Sardegna)	c	110,7	110,7	110,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	lett. d bis) e 505quind	1.4009	Imu - Fabbricati rurali ad uso strumentale (Comuni delle altre autonomie speciali)	c	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	509		Deducibilità al 20% ai fini delle IIDD dell'IMU immobili strumentali (decorrenza a.i. 2013)-Addizionale Regionale	c	4,9	4,9	4,9						
1	509		Deducibilità al 20% ai fini delle IIDD dell'IMU immobili strumentali (decorrenza a.i. 2013)-Addizionale Comunale	c	2,1	1,4	1,6						
1	510		Incremento deducibilità dal 20 al 30 per cento Imu fabbricati strumentali - Add. Regionale	c	2,4								
1	510		Incremento deducibilità dal 20 al 30 per cento Imu fabbricati strumentali - Add. Comunale	c	1,1								
1	522	19.0.1000	Aumento Fondo solidarietà comunale per detrazioni TASI - RSS e RSO	c	500,0								
1	522 - lett. b)		Fondo solidarietà comunale	c	572,0	5.604,1	5.604,1						
1	528		Art.1 c. 79 Legge n. 247/2007 - aliquota contributiva al 27 per cento lavoratori gestione separata	c	40,0								
1	530		Estinzione debiti Miur - rapporti convenzionali di cui all'art. 9, c. 15bis, DI n. 78/2010	c	12,0			6,1			6,1		

LEGGE DI STABILITA' 2014-2016													
(importi in milioni di euro)													
Art.	Co.	Num. Emend.		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.			
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
			- Maggiori spese in conto capitale	2.543,7	2.467,1	2.719,6	3.411,7	1.197,1	1.274,6	3.316,7	1.062,1	1.069,6	
1	5		FSC programmazione 2014-2020	k	50,0	500,0	1.000,0	10,0	50,0	200,0	10,0	50,0	200,0
1	11		Contratti di sviluppo Art. 43 D.L. 25/06/2008 n.112, convertito dalla L. 6/08/2008, n.133 - Settore industriale e turistico	k	50,0	50,0	100,0	20,0	50,0	100,0			
1	12		Fondo crescita sostenibile	k	100,0	50,0		50,0	50,0	50,0			
1	13		Rifinanziamento Fondo istituito dall'art. 2 della legge 394/81 interventi internazionalizzazione delle imprese italiane finanziamenti agevolati per lo svolgimento di programmi di inserimento su nuovi mercati e di studi di fattibilità/assistenza tecnica e per il sostegno della patrimonializzazione delle PMI - SIMEST	k	50,0			25,0	25,0				
1	14	3.2000	Simest	k					20,0	20,0		20,0	20,0
1	15		Riassegnazioni delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti l. n. 808/1985	k				30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1	21	3.2000	Flotta navale	k	40,0	150,0	290,0		10,0	55,0			
1	22	3.2000	Programmi ricerca e sviluppo l. n. 808/85	k	30,0	40,0	40,0		7,0	20,0		7,0	20,0
1	22	3.2000	Progetti innovativi in campo navale	k	5,0	5,0	5,0		1,5	4,0		1,5	4,0
1	25	1.5004	T.E.T.R.A	k	30,0	70,0	70,0	0,0	55,0	70,0	0,0	55,0	70,0
1	31 lett. C)	3.1000(testo2) relatori	Fondo garanzia prima casa	k	220,0	220,0	200,0	7,0	10,0	10,0	7,0	10,0	10,0
1	32	3.1000(testo2) relatori	Fondo di garanzia piccole e medie imprese	k	200,0	200,0	200,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1	33ter	1.4031	Artigianato digitale	k	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
1	40	4.1000-4.1000/2	ANAS manutenzione straordinaria anno 2014	k	335,0	150,0		335,0	150,0		335,0	150,0	
1	41		ANAS Salerno - Reggio Calabria completamento asse autostradale	k	50,0	170,0	120,0	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0
1	43	4.1000	MOSE	k	151,0	100,0	71,0	151,0	100,0	71,0	151,0	100,0	71,0
1	44		Manutenzione straordinaria RFI annualità 2014 (contratto di servizio 2012-2014)*	k	500,0			500,0			500,0		
1	45		RFI Cancellino-Frasso Telesino Napoli - Bari	k		50,0	50,0		40,0	50,0		40,0	50,0
1	47		RFI Brescia-Verona- Padova e Napoli Bari	k		120,0	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
1	47 bis	1.4031	Traghetti veloci	k	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
1	47 ter	1.4031.4	Traghetti veloci	k	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0
1	49		RFI Adeguamento tracciato e velocizzazione asse ferroviario adriatico	k	50,0	150,0	150,0	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0
1	50	3.1000(testo2) relatori	Acquisto materiale rotabile ferro-gomma- vaporette e ferry boat	k	300,0	100,0	100,0	135,0	100,0	100,0	135,0	100,0	100,0
1	52 bis	1.4031	Incremento fondo Piattaforma logistica-nazionale (l. n. 244/2007, art.2, comma 244)	k	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	4,0
1	57	Sub 4.2000/61	Tratta autostradale A4 Quarto d'altino-Villese Gorizia	k	30,0	100,0		30,0	100,0		30,0	100,0	
1	58		Sviluppo di infrastrutture fisiche a banda larga ed ultralarga	k	20,8			20,8			20,8		
1	59		Completamento pagamento opere ex AGENSUD	k	80,0	70,0		80,0	70,0		80,0	70,0	
1	60 bis	1.5004	Expò 2015 - infrastrutture e servizi Forze di polizia	k	34,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0
1	60 bis	1.5004	Expò 2015 - infrastrutture e servizi Vigili del fuoco	k	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
1	63	4.174	Fondo funzionamento capitanerie di porto	k	0,5	14,0	14,0	0,5	14,0	14,0	0,5	14,0	14,0
1	64	4.174	Contributo GDF (contrasto evasione fiscale, immigrazione clandestina, ecc.)	k	5,0	30,0	50,0	3,0	17,0	40,0	3,0	17,0	40,0
1	65	4.174	Fiera di Verona	k	5,0			5,0			5,0		
1	66		Interventi straordinari difesa suolo	k	30,0	50,0	100,0		20,0	40,0		20,0	40,0
1	68		Rifiuti e bonifiche (bonifica discariche)	k	30,0	30,0			10,0	20,0		10,0	20,0
1	69	5.90	Diritto di prelazione acquisto isola di Budelli	k	3,0			3,0			3,0		
1	69 bis e ter	1.4031	Aree marina protetta Grotte di Ripalta e Capo Milazzo	k	0,5	1,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,5	1,0	0,0
1	69 bis e ter	1.4031	Aree marine protette legge n. 93/2001 art. 8	k	0,2	0,7	0,7	0,2	0,7	0,7	0,2	0,7	0,7
1	69 ter	1.4031.35	Infrastrutture Capitanerie di Porto	k	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0

LEGGE DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.			
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
1	71	5.0.1000(testo 2)relatori	Interventi a favore della regione Sardegna per alluvione Novembre 2013	k				23,5			23,5			
1	144-145	7.2000	Anagrafe nazionale degli assistiti - Ana	k	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	
1	164		Sisma del Pollino (esclusione PSI)	k	7,5	7,5		3,0	9,5	2,5	3,0	9,5	2,5	
1	190 bis	1.2164	Fondazione memoriale della Shoah di Milano	k	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	
1	192		Fondo impianti pratica sportiva	k	10,0	15,0	20,0	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0	
1	194	9.3000	Celebrazione centenario I° guerra mondiale	k	8,0	5,0	5,0	8,0	5,0	5,0	8,0	5,0	5,0	
1	219	9.4000	Minoranza linguistica slovena	k	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
1	220	9.0.1000	Fondo ricostruzione zone interessate da eventi emergenziali pregressi	k	26,5			26,5			26,5			
1	224e 225	9.0.1000	Fondo emergenze nazionali	k	32,0			32,0			32,0			
1	248	Sub 4.2000/63	Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio	k	30,0			30,0			30,0			
1	250	Sub 4.2000/64	Fondo compensazione contributi pluriennali	k				190,0			190,0			
1	357		Allentamento patto di stabilità enti locali	k				1.000,0			1.000,0			
1	358	Sub 4.2000/65	Campione d'Italia	k				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
1	366		Esclusione vincolo patto di stabilità per pagamenti debiti pregressi enti locali	k				500,0			500,0			
1	393		Espunzione credito di imposta a favore PMI per la ricerca scientifica dall'Elenco 2	k		5,5	5,5		3,0	3,0		3,0	3,0	
			TOTALE MAGGIORI SPESE		11.882,6	13.031,1	13.273,1	7.691,8	2.659,8	2.372,4	7.596,8	2.524,8	2.167,4	
			TOTALE ONERI		14.816,3	17.883,3	19.617,4	13.772,6	10.621,2	12.180,3	13.677,6	10.486,2	11.975,3	
			TOTALE COPERTURE		14.091,9	30.710,4	35.272,4	12.199,5	14.483,6	19.821,3	12.199,5	14.483,6	19.821,3	
			TOTALE GENERALE ARTICOLATO		-724,4	12.827,0	15.655,0	-1.573,1	3.862,4	7.641,1	-1.478,1	3.997,4	7.846,1	

LEGGE DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.			
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
			Per memoria:										
			MINORI ENTRATE										
23			Abolizione IMU- Abitazione principale e relative pertinenze, altre unità immobiliari e altri fabbricati				3.764,0	3.764,0	3.764,0	3.764,0	3.764,0	3.764,0	
			MAGGIORI ENTRATE										
21			Introduzione TASI				3.764,0	3.764,0	3.764,0	3.764,0	3.764,0	3.764,0	
			TABELLE - effetti finanziari										
			Totale tabelle al netto regolazioni contabili		1.015,2	-124,2	8.547,4	1.128,7	617,5	697,4	979,7	482,5	542,4
			Tabella A	c	61,7	74,0	66,4	61,7	74,0	66,4	61,7	74,0	66,4
			Tabella B	k	-9,0	134,8	309,8	-29,5	63,0	140,5	-29,5	63,0	140,5
			Tabella C	c	452,9	101,5	101,5	182,9	101,5	101,5	182,9	101,5	101,5
			Tabella C	k	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
			Tabella D	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Tabella E: rifinanziamento	k	1.339,0	1.815,0	6.255,0	650,0	450,0	290,0	650,0	450,0	290,0
1	31 letterac)-40	Torino lione 2015	Tabella E: riduzione	k	-200,0	-450,0	-300,0	-7,0	-260,0	-110,0	-7,0	-260,0	-110,0
			Tabella E: rimodulazioni	k	-683,3	-1.853,5	2.060,7	216,7	135,0	155,0	67,7	0,0	0,0
			Tab C (regolazione contabile)	c	2.560,0								
			ARTICOLATO + TABELLE		-1.739,6	12.951,3	7.107,6	-2.701,8	3.244,9	6.943,7	-2.457,8	3.514,9	7.303,7

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ott 2013 [Nota di lettura n 18](#)
A.S. 1107: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documento di base n. 53](#)
Il disegno di legge di stabilità per il 2014 (A.S. 1120): schema di copertura (art. 126, commi 3 e 4, Reg. Sen.)
- " [Nota di lettura n 19](#)
A.S. 1015-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
- " [Nota di lettura n 20](#)
A.S. 1120: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"
- Nov 2013 [Nota di lettura n. 21](#)
A.S. 1150: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 22](#)
A.S. 1149: "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"
- " [Nota breve n. 4](#)
Le previsioni economiche di autunno e il parere della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio 2014
- " [Nota di lettura n. 23](#)
A.S. 1174: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Dic 2013 [Nota di lettura n. 24](#)
A.S. 1190: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 25](#)
A.S. 1188: "Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia"
- " [Nota breve n. 5](#)
Le comunicazioni della Commissione europea sullo strumento di convergenza e competitività e il coordinamento ex ante delle riforme di politica economica